

Elaborato n.05

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



P. A. T. COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

rev. 2020

Norme Tecniche
Norme Tecniche All. A - A.T.O.
Norme Tecniche All. B - P.I.C.T.

COMUNE DI
SAN VITO
DI CADORE

Il Sindaco



IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

IL COPROGETTISTA
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

Elaborato n.05

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



P.A.T. COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

rev. 2020

Norme Tecniche

COMUNE DI
SAN VITO
DI CADORE

Il Sindaco



IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

IL COPROGETTISTA
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

PAT "San Vito di Cadore" - Norme Tecniche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio.....	1
art. 2 - Definizione e finalità del P.A.T.	1
art. 3 - Articolazione del P.A.T.	3
art. 4 - Elaborati del P.A.T.	4

TITOLO II - VINCOLI E FRAGILITA'

capo I° - vincoli e pianificazione territoriale

art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori.....	6
art. 6 - Invarianti Strutturali	9
art. 7 - Invarianti di natura geologica	9
art. 8 - Invarianti di natura Ambientale, Paesaggistica ed Agricola	10
art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale	14
art. 10 - Fragilità	15
art. 11 - Compatibilità geologica	16
art. 12 - Modifiche e aggiornamenti della compatibilità geologica	19
art. 13 - Fragilità idrauliche.....	20
art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative.....	23

TITOLO III - TRASFORMABILITA'

capo I° - il territorio aperto

art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav.4)	25
art. 16 - Armatura ambientale.....	26
art. 17 - Parchi e aree protette	27
art. 18 - Il Bosco	27
art. 19 - Neoformazioni e condizioni di non boscosità	28
art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive.....	28
art. 21 - Edificabilità in zona agricola.....	29

capo II° - disciplina delle aree urbanizzate

art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica	33
art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio	34
art. 24 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica	35
art. 25 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici	36
art. 26 - Centri storici e nuclei di antica formazione.....	38
art. 27 - Incentivazione alla dotazione di servizi	41
art. 28 - Sistema urbano: aree ad urbanizzazione consolidata	41
art. 29 - Sistema urbano: riqualificazione degli spazi pubblici	42
art. 30 - Sistema produttivo: aree ad edificazione consolidata.....	43
art. 31 - Sistema turistico: aree di urbanizzazione consolidata turistica e ricettività... ..	44
art. 32 - Rilocalizzazione di abitazioni in aree di dissesto idrogeologico.....	46
art. 33 - Demanio sciabile.....	46
art. 34 - Attuazione del P.A.T./Piani Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) ..	48
art. 35 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona	49
art. 36 - Disposizioni attuative per il P.I.....	50
art. 37 - Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso	52

capo III° - reti e servizi

art. 38 – Viabilità e Reti di Trasporto	53
38.1 - Sistema stradale	53
38.2 - Situazioni di criticità	54
38.3 - Viabilità di progetto	54
38.4 - Percorsi ciclabili	55
38.5 - Percorsi di uso turistico ed escursionistico.	55
38.6 - Trasporto pubblico locale.....	56
38.8 - Sistema ferroviario	56
art. 39 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico	56
art. 40 - Energia rinnovabile, risparmio ed efficienza energetica degli edifici.....	57

TITOLO IV - NORME FINALI

art. 41 - Criteri per la definizione di variante al P.A.T.	59
art. 42 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano	59
art. 43 – Monitoraggio.....	62
art. 44 – Norme finali e transitorie	62
art. 45 – Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano.....	64
art. 46 - Valutazione d'incidenza ambientale in aree SIC/ZPS	64
art. 47 - Norme salvaguardia PT.R.C. adottato e adeguamento ai piani sovraordinati	64

ALLEGATO A - SCHEDE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI A.T.O.

ALLEGATO B - PIANI DEGLI INTERVENTI A COORDINAMENTO TEMATICO P.I.C.T.

Piano di Assetto del Territorio Intercomunale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Ambito del Piano di Assetto del Territorio

1. Il Piano di Assetto del Territorio "San Vito", da ora in avanti P.A.T., comprende integralmente il territorio del Comune di San Vito di Cadore.

art. 2 - Definizione e finalità del P.A.T.

1. Il P.A.T., ai sensi della l.r. 11/2004, delinea le scelte strategiche di assetto e di sviluppo del territorio perseguendone la tutela dell'integrità fisica ed ambientale, nonché l'identità culturale e paesaggistica.

2. Il P.A.T. definisce norme generali, obiettivi, indirizzi e azioni progettuali strategiche per la programmazione del governo del territorio tali da favorirne uno sviluppo sostenibile, in coerenza con gli strumenti di pianificazione sovraordinati e cogliendo le aspettative di sviluppo espresse dalle comunità locali.

3. Il P.A.T. riconosce come finalità fondamentali da perseguire in fase sia pianificatoria che gestionale:

- a) la tutela dai rischi naturali o provocati per degrado ambientale ed intervento antropico;
- b) la tutela dei valori paesaggistici e ambientali con particolare attenzione agli equilibri storicamente rilevabili tra ambiente "naturale" ed attività umane, in particolare silvo-pastorali;
- c) il mantenimento della presenza umana stabile, della qualità della vita e dello sviluppo territoriale sostenibile in particolare nei centri minori e di più difficoltosa accessibilità;
- d) la salvaguardia e valorizzazione dei centri storici e dei nuclei minori di interesse storico-culturale;
- e) il sostegno alle attività agricole, anche tradizionali e di nicchia, con la tutela degli ambiti aziendali esistenti e l'incentivazione di produzioni a basso impatto;
- f) il ridimensionamento ed accorpamento delle aree produttive in funzione delle reali necessità con l'evoluzione verso produzioni a basso impatto ambientale;
- g) la creazione e promozione di una maglia territoriale di nuove offerte ed opportunità turistiche fondate sui valori ambientali, storici e sulla tradizione locale;
- h) gli ulteriori obiettivi previsti dal Documento Preliminare del P.A.T..

4. In ogni caso il Comune e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del P.A.T. e del sovraordinato P.T.C.P., per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistica, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:

- a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
- b) difendere il suolo dai processi di erosione;
- c) tutelare le specie protette;
- d) aumentare la diversità biologica;
- e) tutelare la salute umana;
- f) tutelare il patrimonio agricolo-forestale;
- g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;
- h) tutelare gli ecosistemi.

5. Il P.A.T. prevede, nei confronti del Piano degli Interventi (da ora in avanti P.I.), e della pianificazione di settore sott'ordinata provvedimenti immediatamente efficaci suddivisi in:

- a) **direttive** che rappresentano orientamenti ed azioni da disciplinare in sede di strumento sott'ordinato e pertanto non immediatamente vincolanti prevalenti sulla disciplina comunale vigente. Sono puntualmente individuate come "direttive" in ciascun articolo di interesse;
- b) **prescrizioni**, intese come disposizioni vincolanti prevalenti sulla disciplina comunale vigente e oggetto di puntuale recepimento da parte del P.I.. Le disposizioni di cui alla presente normativa, quando non esplicitamente definite come "direttive" o "vincoli", assumono carattere di "prescrizione", fatto salvo quanto previsto alle "norme transitorie" di cui all'art. 44;
- c) **vincoli**, evidenziati nelle cartografie di progetto e nella presente normativa, anche in recepimento delle normative sovraordinate esistenti; in funzione delle loro caratteristiche sono di tipo ricognitivo o conformativo.

Sono da intendersi come immediatamente vincolanti le disposizioni relative agli elementi presenti alla tav. 1 "Vincoli e Pianificazione Territoriale", nonché le disposizioni relative alle fragilità da rischio geologico ed idrogeologico di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13 qualora non in contrasto con le disposizioni normative del P.A.I..

6. Il P.A.T., in accordo a quanto previsto dalla l.r. 11/2004, provvede a:

- a) verificare ed acquisire i dati e le informazioni necessari alla costituzione del quadro conoscitivo territoriale comunale;
- b) disciplinare, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico-monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione territoriale di livello superiore;
- c) individuare gli ambiti territoriali cui attribuire i corrispondenti obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione, nonché le aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale;
- d) recepire i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario e definire le misure idonee ad evitare o ridurre gli effetti negativi sugli habitat e sulle specie floristiche e faunistiche;
- e) individuare gli ambiti per la formazione dei parchi e delle riserve naturali di interesse comunale;
- f) determinare il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola;
- g) dettare una specifica disciplina di regolamentazione, tutela e salvaguardia con riferimento ai contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (da ora in poi P.T.C.P.);
- h) dettare una specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle zone di tutela e alle fasce di rispetto e alle zone agricole in conformità a quanto previsto dalla l.r. 11/2004;
- i) assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi;
- j) individuare le infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza e dettare i criteri per l'eventuale localizzazione delle grandi strutture di vendita e assimilate;
- k) determinare, per Ambiti Territoriali Omogenei (da ora in poi A.T.O.), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi e i parametri per i cambi di destinazione d'uso, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- l) definire le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione;
- m) precisare le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui alla l.r. 11/2004;
- n) dettare i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione delle attività produttive in zona impropria e per l'applicazione della procedura dello sportello unico per le attività produttive;

- o) individuare le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti;
- p) individuare contesti territoriali destinati alla realizzazione di Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.);
- q) stabilire i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico;
- r) elaborare la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.

art. 3 - Articolazione del P.A.T.

1. Il P.A.T. indica il processo di lettura delle componenti strutturali del territorio e propone direttive, azioni progettuali e salvaguardie.
2. In particolare:
 - a) prende atto dell'**armatura ambientale** del territorio, ovvero delle componenti strutturali del territorio di tipo naturalistico-ecologico, agro-forestale e geomorfologico;
 - b) individua il **sistema delle relazioni**, ovvero gli elementi di connessione e coesione territoriale con attenzione agli insediamenti di antica origine;
 - c) definisce gli ATO, **Ambiti Territoriali Omogenei**, per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, storico-culturali ed insediative;
 - d) definisce ambiti di particolare importanza nel quadro degli assetti urbanistici comunali ed intercomunali, attraverso l'individuazione di appositi e **Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)** di cui al successivo art. 34.

a) L'armatura ambientale

3. Il P.A.T. descrive il sistema del territorio aperto costituito dalle parti del territorio che hanno conservato storicamente una prevalente utilizzazione agro-forestale e che rappresentano l'armatura ambientale a sostegno dell'intero ecosistema naturale e delle attività antropiche secondo equilibri storicamente documentabili.
4. In particolare individua i caratteri geologici geomorfologici, l'assetto idrico, le aree e gli elementi ad elevata sensibilità ambientale, nonché il confine fra il bosco nel suo perimetro storico e il paesaggio agricolo, quale luogo rappresentativo delle trasformazioni indotte nel territorio a causa dei fenomeni socio-economico recenti.
5. Costituiscono i caratteri fondanti del territorio del P.A.T. di San Vito di Cadore:
 - il sistema ambientale e paesaggistico strutturato a partire dalle Dolomiti;
 - il sistema fluviale del Boite;
 - il sistema forestale e le strutture ed il paesaggio degli ambiti agro-malghivi storici;
6. Di questi elementi propone la tutela, il mantenimento e la riqualificazione funzionale e ambientale comprensiva degli edifici e manufatti isolati che sono parte integrante del paesaggio rurale nel quale si trovano.

b) Il "sistema delle relazioni"

7. Il P.A.T. individua gli elementi di connessione e coesione territoriale intesi come componenti funzionali ed identitarie afferenti ai sistemi: insediativo, produttivo e ambientale.
8. Costituiscono i caratteri fondanti del territorio di San Vito di Cadore:
 - il sistema del centro urbano di fondovalle nato dalla fusione degli antichi centri storici
 - il sistema dell'offerta turistica;
 - il sistema delle reti della mobilità e dei relativi nodi.
9. Tali elementi sono assunti dal P.A.T. quali elementi essenziali che sottendono alle scelte di tutela, di promozione e sviluppo delle attività e degli insediamenti.

c) Ambiti Territoriali Omogenei "ATO"

10. Il P.A.T. suddivide il territorio in Ambiti Territoriali Omogenei (ATO) individuati per caratteristiche geomorfologiche, ambientali, paesaggistiche, insediative ed identitarie omogenee e riconoscibili.
11. ATO che condividono le medesime caratteristiche, pur se territorialmente disgiunti, sono raggruppati nella stessa classe al fine di garantire una organica disciplina degli aspetti urbanistici e territoriali, pur se vengono identificati con sigla identificativa progressiva.
12. La perimetrazione degli ambiti deriva dalla necessità di coordinare le azioni di trasformazione del territorio che specificano e integrano quelle di carattere generale.
13. A seguito della lettura delle specifiche peculiarità del territorio sono stati individuati 5 ambiti territoriali omogenei di seguito definiti:

ATO	Superficie ha
01 – Ambito urbano	343,89
02 - Demanio sciabile	160,41
03 - Versanti boschivi	2.379,25
04 - Pascoli montani	1.716,70
05 – Rocce e ghiaioni	1.562,29

art. 4 - Elaborati del P.A.T.

Il P.A.T. è costituito dai seguenti elaborati:

- Elab 1. **Relazione Tecnica Preliminare** che costituisce parte integrante del piano ed espone gli esiti delle analisi e delle verifiche territoriali, ed i criteri per la valutazione di sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi;
- Elab 2. **Allegato A alla Relazione Tecnica Preliminare** contenente i dati statistici e gli elaborati grafici necessari per le analisi preliminari del Piano.
- Elab 3. **Relazione Generale di Progetto** che espone la sostenibilità dei contenuti progettuali e dei criteri che hanno presieduto alla redazione del P.A.T.;
- Elab 4. **Relazione Sintetica** finalizzata all'immediata lettura delle scelte e degli obiettivi del P.A.T. che riporta in quali elaborati e norme sono trattati i contenuti del P.A.T.;
- Elab 5. **Norme Tecniche** con contenuto conoscitivo, prescrittivo e propositivo, definiscono direttive, prescrizioni e vincoli relativamente alle indicazioni cartografiche, a sussidi e proutari, nonché direttive che i Comuni provvedono a sviluppare nel proprio Piano degli Interventi (PI). Sono corredate di due allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale definiti:
Allegato A: A.T.O. - Ambiti Territoriali Omogenei;
Allegato B: P.I.C.T. - Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico
- Elab 6. **Quadro Conoscitivo e Relazione**; il Quadro Conoscitivo è costituito dall'insieme degli elementi conoscitivi necessari per una organica rappresentazione e valutazione delle componenti strutturali del territorio e del paesaggio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano. Il Quadro Conoscitivo costituisce il riferimento necessario per la definizione degli obiettivi e dei contenuti del piano per la valutazione di sostenibilità;
- Elab 7. **Relazione geologica** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti geomorfologici, litologici e sismici del territorio;

**PAT "San Vito" – Comune di San Vito di Cadore
Norme Tecniche**

- Elab 8. **Relazione agronomica** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti agro-forestali, ambientali e naturalistici del territorio;
- Elab 9. **Relazione di compatibilità idraulica** che contiene le problematiche e le modalità di analisi e proposta progettuale relativamente agli aspetti idraulici del territorio;
- Elab 10. **Relazione VINCA**: contiene la documentazione e la metodologia relativa alla Valutazione di Incidenza riferita ai siti Natura 2000, utilizzata per la redazione della VAS;

Cartografia:

Elab 11.	Tav. 01	Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale	1: 10.000
Elab 12.	Tav. 02	Carta delle Invarianti	1: 10.000
Elab 13.	Tav. 03	Carta delle Fragilità	1: 10.000
Elab 14.	Tav. 04	Carta della Trasformabilità	1: 10.000
Elab 15.	Tav. 05a	Carta Litologica	1: 10.000
Elab 16.	Tav. 05b	Carta Litologica	1: 10.000
Elab 17.	Tav. 06a	Carta Geomorfologica	1: 10.000
Elab 18.	Tav. 06b	Carta Geomorfologica	1: 10.000
Elab 19.	Tav. 07a	Carta Idrogeologica	1: 10.000
Elab 20.	Tav. 07b	Carta Idrogeologica	1: 10.000
Elab 21.	Tav. 08a	Carta della Compatibilità geologica e del dissesto	1: 10.000
Elab 22.	Tav. 08b	Carta della Compatibilità geologica e del dissesto	1: 10.000
Elab 23.	Tav. 09	Carta della Compatibilità Idraulica	1: 10.000
Elab 24.	Tav. 10	Carta della S.A.U.	1: 20.000

Allegati:

- Elab 25. **VAS - Rapporto Ambientale**: contiene il rapporto ambientale e l'analisi ambientale della valutazione ambientale strategica;
- Elab 26. **VAS: Allegato A** – Mosaico della pianificazione vigente: tavola integrativa della VAS illustrativa della pianificazione vigente d'ambito;
- Elab 27. **VAS: Sintesi non tecnica**; contiene in forma sintetica in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri e delle consultazioni con i soggetti coinvolti nel processo e le ragioni della scelta progettuale finale rispetto alle possibili alternative.
- Elab 28. **CD del Quadro Conoscitivo**.
- Elab 29. **VAS: Dichiarazione di Sintesi**.

TITOLO II – VINCOLI E FRAGILITA'

capo I° - vincoli e pianificazione territoriale

art. 5 - Vincoli Ambientali e Pianificatori

1. La tav. 1 del P.A.T. in scala 1:10.000 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" delimita e precisa i vincoli di cui all'art.13 della l.r. 11/2004 e relativi Atti di Indirizzo, suddividendoli in:

A. Vincoli relativi a beni ambientali, paesaggistici, culturali, storico-architettonici e archeologici.

2. Sono riportati i seguenti vincoli relativi ai beni culturali, storico-architettonici e archeologici, paesaggistici e ambientali tutelati dalla legge nonché gli ambiti sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale, i siti Natura 2000, i parchi e riserve previste dal PT.R.C.:

- a. monumentale; Dlgs. 42/2004;
- b. paesaggistico; Dlgs. 42/2004:
 - area di notevole interesse pubblico (art.136);
 - corsi d'acqua ex R.D. 1775/1933 (art.142., lett. c) (elenco Regionale);
 - ghiacciai (art.142, lett.e);
 - ambiti montani per la parte eccedente 1600 m. s.l.m. (art.142, lett. d);
 - territori coperti da foreste e boschi (art.142, lett. g) (carta forestale); in sede di formazione del primo P.I. dovranno essere verificate le perimetrazioni delle aree boscate ora rappresentate, con un aggiornamento del Quadro Conoscitivo di maggior dettaglio, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di pianificazione forestale approvati e l'eventuale confronto e supporto dell'Autorità competente in materia forestale. Le eventuali variazioni dei limiti di zona boscata non costituiranno variante al P.A.T.;
 - zone di interesse archeologico (art.142, lett. m). Il P.I., di concerto con la competente Soprintendenza perimetrerà, disciplinerà e classificherà eventuali siti archeologici e le aree limitrofe ai fini della loro tutela e valorizzazione, suddividendoli con riferimento al D.Lgs. 42/2004, in:
 - i. aree sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo subordinati ad autorizzazione dell'organo statale competente;
 - ii. aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con alta probabilità di ritrovamenti archeologici;
 - iii. aree di interesse archeologico non sottoposte a tutela archeologica con decreto di vincolo ma con media probabilità di ritrovamenti archeologici.

Gli interventi in esse previsti non sono subordinati agli adempimenti richiesti qualora gli scavi non superino la profondità di 50 cm.

Per gli interventi rientranti nella disciplina delle opere pubbliche nelle aree non classificate è facoltà del Responsabile Unico del Procedimento imporre l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari così come previsto dall'art. 18, comma 1, lett. d) del D.P.R. 554/99 e art. 28 del D.L 42/2004;

- c. Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in adeguamento alla direttiva 92/43/CEE identificati in:
 - S.I.C. e Z.P.S. IT3230081 "Gruppo Antelao, Marmarole, Sorapis";
 - S.I.C. IT3230017 "Monte Pelmo, Mondeval, Formin";
- d. aree di tutela ambientale vincolate dalla normativa regionale dal Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (da ora in poi P.T.R.C.) identificate in:

- ambiti per l'istituzione di Parchi e Riserve nazionali regionali "Monte Pelmo" e "Antelao, Marmarole, Sorapis" (art. 33 del PTRC vigente);
- ambiti naturalistici di livello regionale "Gruppo del Sorapis, M. Antelao, Le Marmarole, Val D'Ansiei, Val d'Oten" e "Dolomiti Ampezzane della riva destra del Boite" (Nuvolau, Croda da Lago, Monte Pelmo, Monte Rite) (art. 19 PTRC vigente);

B. Vincoli relativi alla tutela e sicurezza del territorio.

3. Sono riportati i perimetri relativi a vincoli finalizzati alla tutela e sicurezza del territorio:
- a. idrogeologico-forestale; R.D.3267/1923. Il limite effettivo è riportato su cartografia catastale alla quale fare riferimento in caso di interventi puntuali;
 - b. sismico (O.P.C.M. 3274/2003): tutto il comune di San Vito di Cadore rientra in classe sismica "3";
 - c. idrografia e relativo rispetto (R.D. 25.07.1904, n.523) (art. 41 l.r. 11/04);
 - d. perimetrazione della pericolosità geologica, idraulica e valanghiva, delle zone di attenzione idraulica e geologica: secondo il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del fiume Piave (D.lgs.152/2006, P.A.I. Regione Veneto – Autorità di Bacino e relative norme di attuazione adottate con Delibera n.3 del 09/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico).

In sede di redazione dei Piani degli Interventi (PI), adottato ai sensi dell'art. 18 L.R. 11/2004 o di loro varianti, i Comuni provvederanno a valutare le condizioni di dissesto delle "zone di attenzione" ricomprese entro le "aree idonee a condizione", verificando la compatibilità delle previsioni urbanistiche in relazione alle condizioni di dissesto evidenziate, secondo le procedure dell'art. 5 NTA del PAI adottato. Fino a detta valutazione delle condizioni di dissesto in sede di PI, nelle "zone di attenzione" individuate nella Tav. n. 1 – Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, valgono le prescrizioni generali previste per tali aree dall'art. 8 delle NTA del PAI.

I vincoli indicati in tavola 01 hanno valore ricognitivo e si riferiscono alla data di adozione del PAI. Le successive modifiche al Piano Stralcio non costituiranno variante al P.A.T. e saranno immediatamente efficaci dalla loro entrata in vigore.

Non costituisce variante al P.A.T. ogni eventuale recepimento di variante / adeguamento / modifica / aggiornamento al P.A.I. che, peraltro, risulta immediatamente efficace a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso. Il Comune provvederà periodicamente all'aggiornamento del quadro conoscitivo, della cartografia e delle norme tecniche in conformità alla variante / adeguamento / aggiornamento / modifica del PAI.

C. Vincoli di pianificazione vigente

4. Il P.A.T. recepisce le direttive e prescrizioni del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento, del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale e della pianificazione di livello superiore nonché delle specifiche normative di tutela.

5. A tal fine individua nella Tav. 01, i principali vincoli territoriali conseguenti all'applicazione delle relative norme:

- a. centri storici, secondo il P.R.G. vigente come definiti in base alla l.r. 80/1980;
- b. sorgenti captate per il prelievo idropotabile con relativo rispetto di 200 metri;
- c. depuratori e relativo rispetto;
- d. cimiteri e relativo rispetto (R.D. 1265 del 1934);
- e. elettrodotti e relativo rispetto (l.r. 27/93);
- f. viabilità e relativo rispetto (D.lgs. 30.04.1992, n. 285 – Circolare n. 6 del 23/06/1998 l.r. 21/1998);
- g. discariche (D.lgs. 152/2006 e l.r. 3/2000) e relativo rispetto;

h. impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico (Dlgs 259/2003 e L.35/2001).

6. Le indicazioni contenute nella tavola 01 hanno esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica Legge statale o regionale che dispone il vincolo stesso; le norme del P.A.T. e del P.I. sono applicabili in quanto non in contrasto.

7. In conformità con le indicazioni contenute nella tav.1 il P.I., nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, può precisare o apportare eventuali modifiche al limite dei vincoli e delle fasce di rispetto secondo i dettati normativi nazionali e regionali.

8. Ai sensi del D.Lgs. 112/1998 e della L.R.11/2001 la pianificazione urbanistica dovrà coordinarsi con i Piani di Protezione Civile soprattutto riguardo alle aree e superfici destinate, in caso di emergenza, a ricoverare la popolazione. Si dovrà, in generale, raggiungere un numero adeguato di siti da destinarsi, in caso di necessità, ad aree di ricovero, sufficienti ad accogliere la popolazione dei comuni e da attrezzarsi con i servizi minimi indispensabili. Il P.I. dovrà considerare il ruolo multifunzionale di tali aree, consentendo per esse utilizzi compatibili con la conservazione delle caratteristiche rilevanti ai fini della protezione civile, ed individuando gli interventi idonei per una migliore gestione delle emergenze. Le aree di emergenza e ricovero della popolazione dovranno essere previste in zone al di fuori di aree a rischio (soprattutto idrogeologico) al fine di garantirne la loro piena funzionalità in caso di emergenza. Nel caso in cui il P.I. identifichi su tali terreni azioni od opere incompatibili con le funzioni di protezione civile, dovranno essere reperite nuove aree idonee all'interno del confine comunale con conseguente adeguamento del Piano di Protezione Civile. Il P.I. segua il principio generale, viste le criticità presenti sul territorio comunale, che lo sviluppo urbanistico dovrà tenere conto dei rischi presenti sul territorio e tendere a non generare un aggravio dei rischi conseguenti a nuovi insediamenti in aree a rischio anche se ciò è consentito.

D. Antico patrimonio regoliero

9. La tav. 1 ricomprende, nella voce "Antico patrimonio Regoliero", le aree di proprietà originaria delle Regole o "comunioni familiari".

10. Tali aree sono inalienabili, indivisibili, inusucaibili e vincolate alle attività agro-silvo-pastorali e connesse;

11. Fermi i vincoli di inalienabilità, indivisibilità ed inusucaibilità ed assicurando comunque al patrimonio antico la primitiva consistenza agro-silvo-pastorale, le Regole possono modificare la destinazione di singoli beni di modesta entità per consentirne l'utilizzazione abitativa, diretta e personale, da parte dei regolieri o, eccezionalmente, l'utilizzazione a fini turistici, artigianali o per la realizzazione di opere pubbliche.

12. Eventuali mutamenti di destinazione possono essere previsti e autorizzati su base di quanto indicato agli articoli 7,8,9 della LR 19 agosto 1996, n.26.

13. In relazione a quanto espresso all'art.14 della LR 26/96, al fine di valorizzare le potenzialità dei beni agro-silvo-pastorali sia sotto il profilo produttivo sia sotto quello della tutela ambientale, gli enti pubblici territoriali sono tenuti a coinvolgere le Regole acquisendone il preventivo parere, nelle scelte urbanistiche e di sviluppo locale.

E. Usi civici

14. La tav. 1 ricomprende, nella voce "Vincolo paesaggistico", le aree soggette ad uso civico. Si tratta di aree inalienabili, inusucaibili e soggette al vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale, nelle quali il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile. Tali aree, disciplinate dalla L. 1766/1927 e dalla l.r. 31/1994, sono in ogni caso assoggettate al vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004, così come previsto all'art. 5 punto a) della presente normativa.

15. Qualora in sede di P.I. si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici.

16. L'alienazione di terreni, qualora avvenga tramite permuta di terreni ad uso civico con terreni patrimoniali, comporta che i terreni acquisiti in permuta vengano assoggettati al regime giuridico degli usi civici ed entrano a far parte del relativo demanio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

17. In pendenza della chiusura del procedimento di accertamento delle terre di uso civico di cui all'art.4 della l.r. 31/1994 la tav. 1 riporta le aree di proprietà comunale desunte dal N.C.T.; il P.I. prevede l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo e della tav. 1 ad avvenuta chiusura del procedimento di accertamento senza che ciò costituisca variante al P.A.T..

18. Qualora in sede di P.I. si delinei la necessità di trasformazione di terreni che risultano soggetti ad uso civico, tale trasformazione è subordinata al rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa regionale in materia di usi civici.

19. Non costituisce variante al P.A.T. l'aggiornamento dei terreni soggetti ad uso civico a seguito di:

- eventuali autorizzazioni all'alienazione previste dall'art.8 della l.r. 31/94;
- eventuali ulteriori accertamenti delle terre di uso civico secondo quanto previsto dall'art.4 della l.r. 31/94.

20. Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

f. Vincoli ricognitivi

21. Le indicazioni contenute nella tav. 1 hanno esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica Legge statale o regionale che dispone il vincolo stesso; le norme del P.A.T. e del P.I. sono applicabili in quanto non in contrasto.

22. La mancata indicazione nel P.A.T. di ambiti o immobili vincolati nella tav. 1 del P.A.T., ancorché riportati nel Quadro conoscitivo, che non risultino effettivamente vincolati a norma di legge, non comporterà l'applicazione della disciplina prevista dagli articoli delle norme tecniche di attuazione. Il venir meno di elementi generatori di vincolo e/o delle relative disposizioni di legge, a seguito di modificazione degli stessi, fa inoltre venir meno la cogenza delle relative norme di tutela.

Capo II - "Invarianti"

art. 6 - Invarianti Strutturali

1. Il P.A.T. "San Vito" individua i caratteri geologici, geomorfologici, idrogeologici, ambientali, paesaggistici, storici e monumentali quali principali componenti strutturali del territorio, da sottoporre a tutela ed eventuale puntuale conservazione.

2. Nel rispetto dei successivi articoli normativi e delle indicazioni contenute nella tav. n. 2, il P.I. precisa i limiti e definisce in dettaglio le invarianti strutturali di natura geologica, paesaggistica, ambientale e storico-monumentale di seguito descritte.

art. 7 - Invarianti di natura geologica

1. Il P.A.T. considera quali invarianti di natura geologica, identificate alla Tavola 02, nella relazione geologica o individuate in base a successivi studi ed approfondimenti:

- le cascate o rapide che assumono valenza di invariate rispetto a particolari caratteristiche geologiche, geomorfologiche e idrogeologiche (ad esempio lungo l'asse della cascata viene evidenziata una particolare sezione stratigrafica o elementi strutturali specifici, dal punto di vista morfologico si riscontrano si possono apprezzare altezza e dimensioni significative e forme di erosione);

- ulteriori elementi puntuali o arealmente definiti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, definendone la specifica normativa conforme alla presente normativa di Piano;
2. Il P.A.T. indirizza le attività e gli interventi alla tutela delle risorse geologiche, salvaguardando sia i paesaggi eccellenti che quelli ordinari e provvedendo alla riqualificazione di quelli degradati. In accordo con le autorità competenti orienta i prelievi ammissibili, al principio del risparmio delle risorse, soprattutto di quelle non rinnovabili.
3. Il Comune in sede di redazione del P.I. provvede a:
- precisare la normativa nel rispetto della legislazione e della pianificazione sovraordinata;
 - promuovere e valorizzare i siti minerari esistenti secondo le prescrizioni regionali (ad esempio Miniere storica del Col Piombin).
- Fino a tale definizione non vanno previsti interventi di trasformazione nei territori individuati come invariati di natura geologica, se non per la loro conservazione valorizzazione e tutela. In tali siti non vanno fatte modifiche morfologiche ed idrologiche se non per motivi di stabilizzazione dei pendii e bonifica dei terreni.
4. Sono fatti salvi il pronto intervento dell'autorità idraulica competente e le prescrizioni di cui all'art.114 del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni.

art. 8 - Invarianti di natura Ambientale, Paesaggistica ed Agricola

1. Il P.A.T. individua nella Tav. n.2 quali invarianti di natura ambientale e paesaggistica, in aggiunta a quanto previsto al precedente art. 5 punto a):
- a) **la rete ecologica** rappresentata da elementi ed ambiti individuati dalla pianificazione sovraordinata e dalle analisi del P.A.T. Sono riferiti a:
- 1) core areas (aree nucleo): si tratta di aree di primaria importanza ai fini della struttura della rete ecologica nelle quali è minima l'influenza umana ed è presente un'elevata naturalità, rappresentate da aree identificate come:
- siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), aree naturali protette e di tutela ambientale del P.T.R.C. e del P.T.C.P. di cui al precedente art.5 lett. a) punti 3, 4, 5 già perimetrati come vincoli alla tav.1. In tali aree gli interventi sono subordinati al rispetto della normativa sovraordinata è obbligato;
 - perimetrazioni di dettaglio dei singoli habitat all'esterno di aree SIC/ZPS e di esclusiva proprietà comunale nelle quali si applicano gli indirizzi previsti dal Piano di Riassetto Forestale, che tengono adeguatamente conto della conservazione della biodiversità e della corretta gestione delle praterie d'alta quota;
- Nelle core areas (aree nucleo) si deve far riferimento alle misure di conservazione individuate per l'ambito biogeografico alpino di cui alla DGRV n. 786 del 27/05/2016.
- Tali misure di conservazione recepiscono ed integrano il D.M. n. 184 del 17 ottobre 2007 e si applicano ai Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e, all'atto della loro designazione, alle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Inoltre le misure di conservazione dovranno essere considerate nella procedura VINCA, anche qualora questa sia dovuta per interventi che ricadono esternamente alle aree SIC.
- 2) corridoi ecologici: sono trattati come corridoi ecologici lineari e continui in grado di svolgere essenziali funzioni di collegamento per specie animali in riferimento alle aree nucleo. Nella realtà in oggetto questi ambiti rappresentano congiuntamente anche invarianti fisiche dal punto di vista geologico e invarianti ambientali e paesaggistiche per le caratteristiche fisiche ed estetiche dell'ambiente sotteso.
- Il P.A.T. tutela e favorisce il mantenimento complessivo dell'ecosistema torrentizio del Boite e dei suoi affluenti nonché la conservazione delle zone umide e la ricostituzione dei boschetti igrofilo e riparali, qualora non dannosi al controllo dell'equilibrio idraulico.

**PAT "San Vito" – Comune di San Vito di Cadore
Norme Tecniche**

All'interno delle zone umide e delle formazioni ripariali è vietata l'alterazione geomorfologica del terreno e l'escavazione di materiali lungo gli argini, in particolare se occupati da vegetazione, nonché la captazione di quantitativi di acqua tali da compromettere l'habitat ripariale, fatti salvi gli interventi di difesa idrogeologica;

- 3) stepping stone (isole ad elevata naturalità): individuata sul lago di Mosigo sono ammessi unicamente interventi di tutela o piccole opere e sistemazioni di fruizione naturalistica e didattica compatibili con la tutela;

- b) **i biotopi**; il P.A.T. ha individuato i biotopi quali luoghi di eccellenza dal punto di vista biologico – naturalistico di importanza rilevante nel processo di conservazione della biodiversità sottolineandone il pregio ambientale e paesaggistico.

Il P.I. integra eventualmente l'individuazione dei biotopi, procedono all'aggiornamento della loro schedatura puntuale ed evidenziano le dinamiche che si sono succedute negli anni, a partire dalle informazioni raccolte nel quadro conoscitivo del P.A.T..

A seconda del tipo di biotopo sono definite le seguenti specifiche prescrizioni:

N. Pr.	Prescrizioni per i biotopi e gli ambiti naturalistici di pregio
1	divieto di depositare rifiuti o materiali di qualsiasi genere
2	divieto di effettuare operazioni di bonifica o di prosciugamento del terreno
3	divieto di modificare il regime e la composizione delle acque
4	divieto di rimboschimento
5	divieto di raccolta, asportazione o danneggiamento della flora spontanea e delle singolarità geologiche e mineralogiche
6	divieto di introduzione di specie animali e vegetali suscettibili di provocare alterazioni ecologicamente dannose
7	divieto di pascolo
8	divieto di concimazione con liquame
9	divieto di concimazione
10	divieto di ceduzione

Le norme di cui al precedente punto sono specificamente applicabili agli elementi individuati graficamente alla tavola 02 del P.A.T. secondo quanto riportato alla successiva tabella:

n. Pr.	Biotopi
1-2-3-4-5-6-7	Lagheti di Polentaia
1-2-3-5-6	Mondeval-Lago delle Baste Forcella Giau
1-2-3-4-5	Palù Longo
1-5	Penes de Formin
1-2-3-4-5-6-7-9	Pian di Senes
1-2-3-5	Torbiera e sorgenti muraglia Giau

- c) **i profili (skyline)** dei rilievi dolomitici, i versanti rocciosi e ghiaiosi, l'assetto idrogeologico delle incisioni torrentizie e degli alvei fluviali e delle sabbie golenali. In particolare, i crinali sopra quota 1.600 m rappresentano elementi morfologici peculiari e caratteristici dell'area che ne definiscono anche le qualità paesaggistiche ed ambientali ed in quanto tali sono oggetto di tutela e salvaguardia. Il Comune, in sede di redazione del P.I., provvede ad integrare, ove opportuno, la disciplina dei crinali secondo nel rispetto delle seguenti direttive:

- il profilo non deve essere interessato da nuove costruzioni che, ove ammesse, dovranno avere il colmo ad una quota di almeno 25 ml inferiore rispetto al profilo prospettante ed ai suoi immediati intorni con l'eventuale eccezione di rifugi, impianti di telecomunicazione e trasporto;
 - il profilo non può essere interessato da infrastrutture e tralicci relativi ad impianti per la produzione e trasporto di energia o di teletrasmissioni. Sono ammesse deroghe, e comunque con direzione tendenzialmente ortogonale al profilo stesso, per impianti di interesse sovralocale o di servizio a strutture esistenti o ammesse ai sensi del precedente punto, fatte salve le eventuali disposizioni ambientali in materia;
 - definire a scala di dettaglio le zone di tutela di cui al presente articolo; fino ad allora le fasce di rispetto previste dalle tavole del P.A.T. sono prevalenti su altre disposizioni normative comunali. Sono ammesse deroghe al presente punto nel caso di impianti ed attrezzature per gli sport invernali ove conformi alle previsioni del nuovo Piano Neve regionale.
- d) **il perimetro dell'ambito delle "Dolomiti Unesco"**, con la distinzione fra Core Area e Buffer Zone. Ancorché non comportante alcun vincolo diretto di tipo pianificatorio od amministrativo l'ambito Dolomiti Unesco richiede una modalità di gestione del patrimonio esistente improntata alla tutela del bene ed alla sostenibilità degli interventi previsti, rappresentando perciò uno specifico indirizzo per la pianificazione urbanistica subordinata. Per esse si propone la realizzazione di un apposito P.I.C.T. di cui al successivo art. 34 per attivare specifiche tutele e progettualità conformi ai disposti richiesti dallo specifico piano di gestione e l'eventuale recepimento nel PAT del piano/strategia di gestione elaborato da parte della Fondazione Dolomiti-Dolomiten-Dolomites-Dolomitis UNESCO, non costituirà procedura di variante al piano e potrà essere recepito in sede di PI;
- e) **i boschi**. Il P.A.T., in accordo con gli Enti preposti, favorisce le azioni tese alla manutenzione ed al miglioramento ecologico e produttivo dei boschi, in particolare dei boschi di antico impianto, attraverso attività selvicolturali condotte secondo i principi della gestione forestale sostenibile, impedendo iniziative che ne possano compromettere l'integrità e consentendo invece attività (piste forestali, teleferiche, eventuali tagli ecc.) che, con il parere favorevole degli enti di gestione e tutela, possano facilitare il raggiungimento di tali obiettivi o comunque non li ostacolano, anche eventualmente con l'utilizzo di azioni compensative. In caso di neoformazioni o di soprassuoli arborei con caratteri di "non boscosità", in accordo con le competenti autorità e secondo la vigente normativa, vanno valutati prioritariamente gli interventi di taglio della massa vegetale e di ripristino delle aree prative, salvo i casi di presenza di bosco d'alto fusto, formazioni antropogene di conifere e saliceti, aree di rimboschimento artificiale.
- In tutte le aree boscate, ed in particolare per quelle di neoformazione, macchie boscate e boschetti di cui alla D.G.R. 1300/2011, fra le attività da favorire rientrano anche quelle produttive a scopo energetico (produzione di biomassa per uso energetico) mirata all'impiego locale, per una valorizzazione delle risorse economiche e ambientali del territorio nell'ottica della sostenibilità;
- f) **prati e pascoli di fondovalle e di medio versante e pascoli d'alta quota e malghivi**. I prati e pascoli di fondovalle e di medio versante costituiscono elementi centrali nelle dinamiche produttive di carattere agricolo-zootecnico e contribuiscono in modo rilevante a qualificare la configurazione del paesaggio nel territorio. La loro conservazione è elemento imprescindibile per il necessario mantenimento di paesaggi di interesse storico culturale, di attività economiche importanti, di biocenosi ad elevato valore floristico-vegetazionale-faunistico, e come zona di transizione e sicurezza degli abitati rispetto al rischio da incendi, avvicinamento di selvatici, mantenimento del microclima.

Fra di essi, i prati di fondovalle di maggior valenza paesaggistica ai sensi del presente articolo, nonché dell'art. 14 delle N.T. del P.T.R.C. e dell'art.25 c.1 lett. e) art. 43 c.1 lett. c) delle N.T. del P.T.C.P., sono soggetti in particolare ai disposti di cui al successivo art. 21 c.23.

I pascoli d'alta quota, siano essi ancora pascolati o meno, costituiscono una parte importante del territorio e ad essi il P.A.T. riconosce valore produttivo ma anche storico testimoniale e paesaggistico. La loro esistenza è legata al protrarsi, in forme efficienti ed economicamente convenienti, di attività agricole zootecniche che vanno sostenute.

A titolo di direttiva, tali aree vanno preservate da interventi e azioni che ne possano compromettere l'estensione, l'unitarietà e la funzionalità. Vanno inoltre salvaguardate da fenomeni naturali quali l'avanzata del bosco e ne andrà incentivata la conservazione promuovendo forme di agricoltura sostenibili. Il P.A.T., in queste aree, antepone gli interessi economico produttivi legati alle attività agricole zootecniche agli altri interessi.

Il P.A.T. favorisce gli interventi di falciatura con asporto del prodotto di sfalcio nonché, anche ai sensi dell'art.12 del P.T.R.C., la riduzione delle superfici boscate di recente formazione a favore del prato e delle radure, con il recupero degli spazi aperti ed infraperti secondo le procedure normative vigenti.

Al fine della tutela e promozione di quanto sopra il P.A.T. vieta in ogni caso nelle aree costituite da prati e pascoli montani, nonché da prati di fondovalle e terrazzamenti agrari, qualora non interessati da interventi ammessi dalla tav.4 e dal titolo III della presente normativa, i movimenti di terra superiori a 500 mc non finalizzati alle pratiche agricole tradizionali, alla difesa idrogeologica del territorio, alla realizzazione di opere ed infrastrutture di interesse pubblico qualora il terreno non sia riportato al profilo originale. Sono ammesse deroghe per interventi nell'ambito del demanio sciabile, rispettosi delle tutele ambientali disposte dalla normativa del Piano Neve;

g) **gli iconemi**, elementi paesaggistici, ambientali e storico-culturali che, per il rilevante carico simbolico intrinseco, concorrono a definire l'identità del territorio. Rispetto ad essi vanno garantite le principali vedute panoramiche ed i coni ottici privilegiati, mantenendoli liberi da ostacoli visivi. Sono ammesse deroghe solo per interventi di interesse strategico provinciale/regionale che rispettino, per quanto possibile, la presente prescrizione. È individuato come iconema del paesaggio il sito di Mondeval;

h) **acque superficiali di torrenti, fiumi e laghi, le cascate, le forre**: l'acqua nelle sue varie forme è rappresentata tra le principali risorse del territorio da tutelare, sia in termini quantitativi che qualitativi.

Il P.A.T. dispone direttive e prescrizioni per un uso compatibile della risorsa acqua, anche in quanto elemento fondamentale alla conservazione degli equilibri ambientali e dello stato di salute dell'ecosistema generale e prevede inoltre misure di salvaguardia e valorizzazione dei corsi d'acqua naturali e artificiali, anche al fine di una fruizione naturalistico-ricreativa compatibile degli ambiti afferenti, evitandone l'alterazione dell'equilibrio ecologico.

Il P.A.T. promuove la realizzazione di progetti di sistemazione e ricomposizione ambientale d'intesa con le competenti autorità, con lo scopo di favorire la rinaturalizzazione dei corsi d'acqua fatti eventualmente salvi interventi di messa in sicurezza di opere a rete od attività esistenti. In particolare, per quanto riguarda:

- le sorgenti, sia esse che le opere di captazione delle risorse idropotabili esistenti ed in progetto definiscono le relative zone di tutela assoluta (che dovranno rispettare le previsioni del D.M. 26/03/1991, essere recintate, ove possibile, per un raggio non inferiore a m. 10 con struttura invalicabile), di rispetto e di protezione ai sensi del D.lgs. 152/06 e del Piano Regionale di Tutela delle Acque (D.C.R. 106/2009);

- i corsi d'acqua permanenti sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio ivi compresi i necessari interventi di manutenzione degli alvei, disboscamenti, ripristino delle aree ripariali, dei cedimenti, dei dissesti da parte degli Enti proprietari, nonché percorsi pedonali e ciclabili su fondo naturale ed eventuali attrezzature minori per la sosta ed il ristoro previo parere positivo del Genio Civile.
- i corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tominati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica, per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini, per opere di interesse pubblico e di urbanizzazione ed alla produzione di energia idroelettrica.
- va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua secondo la vigente normativa;
- gli interventi sui corsi d'acqua possono essere eseguiti, in funzione delle imprescindibili esigenze della sicurezza idraulica, utilizzando anche tecniche di ingegneria naturalistica;
- le acque lacuali: l'asporto dei fanghi ed il trattamento dei sedimenti per gli interventi di manutenzione e regimazione sarà regolato con il supporto dell'autorità idraulica competente.

2. Il P.I. definirà in dettaglio le perimetrazioni delle invarianti di cui al presente articolo in corrispondenza di interventi ammessi dalla tav.4 e dal titolo III della presente normativa, e comunque nel rispetto della normativa ambientale sovraordinata.

3. Il PI, sulla base di specifiche analisi, ed applicando i requisiti derivati dalla normativa vigente, provvede a disciplinare per le varie tipologie di allevamenti:

- le caratteristiche, i parametri, e le aree di possibile insediamento anche in rapporto alle singole tipologie ed alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree;
- le distanze da mantenere dai confini, dalle strade, dai fabbricati residenziali, dai fabbricati non residenziali, dai confini comunali, dai pozzi idropotabili e dalle sorgenti;
- le eventuali possibilità di insediare eventuali nuovi allevamenti;
- la possibilità di ampliamento di allevamenti esistenti, o la necessità di trasferimento di quelli incompatibili con i valori espressi dal territorio.

art. 9 - Invarianti di natura Storico - Monumentale

1. Il P.A.T. riconosce le invarianti di natura storico – monumentale come componenti rappresentative delle trasformazioni antropiche del territorio provvedendo alla salvaguardia dei beni storico-culturali, ancorché non vincolati ai sensi della vigente legislazione, che costituiscono patrimonio documentale delle origini e della cultura locale e rappresentano fondamentali riferimenti per il paesaggio.

2. Tali invarianti, per le quali prevede un'adeguata individuazione, catalogazione e tutela, da approfondire in sede di P.I. qualora non risulti esaustiva l'identificazione del P.A.T., sono:

a) centri storici. Il P.A.T. individua i centri storici e gli aggregati di antica origine, quali risorse antropiche di eccellenza nella descrizione dell'assetto storico-insediativo del territorio, ed elementi fondamentali di caratterizzazione del paesaggio definendone nella tav. 2 la perimetrazione secondo quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 11/2014.

Il P.I. individua i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo, al fine di definirne le principali caratteristiche e regole di crescita.

Nei centri storici gli interventi saranno finalizzati a contrastare i fenomeni di abbandono e di alterazione delle tipologie architettoniche tradizionali garantendo in ogni caso il miglioramento degli standard abitativi ed un innalzamento della qualità della vita in tali ambiti.

Il P.I. completa il Quadro Conoscitivo aggiornando la schedatura del patrimonio edilizio, dei manufatti e degli spazi liberi all'interno dei centri storici attribuendo a ciascun edificio e manufatto il proprio grado di tutela secondo quanto previsto all'art. 26.

Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici;

- b) strade di interesse storico. Il P.A.T. individua la viabilità storica extraurbana e i sentieri militari come elementi da sottoporre a tutela per il ruolo svolto nella formazione degli insediamenti o del paesaggio antropico, dei quali risulta opportuno conservare la memoria, incentivandone il recupero ed il riuso anche per scopi turistico-culturali.

Il P.I. provvede alla catalogazione e schedatura di tutti gli elementi lineari e puntuali che caratterizzano le strade di interesse storico: antiche tracce viarie minori, sentieri, ponti, muri di sostegno, fossati, cippi e antiche insegne e ne disciplina gli interventi possibili finalizzati alla loro tutela e recupero.

- c) edifici di interesse storico, monumentale e architettonico. Il P.I. dovrà introdurre specifiche misure per la tutela, salvaguardia e valorizzazione di tali beni storico-culturali, ai sensi del comma 3, art. 40 l.r. 11/04 individuando altresì le pertinenze scoperte da tutelare e il contesto figurativo di Ville e Parchi storici di ville nonché di edifici appartenenti all'edilizia storica tradizionale o dell'architettura del Novecento sia isolati sia inseriti in contesti urbani. Per tali edifici il P.I. prevede un adeguato grado di tutela finalizzato alla conservazione e recupero dei loro caratteri originali. Fino all'approvazione del P.I. per gli edifici esistenti non saranno consentite variazioni della disciplina dei Gradi di Protezione secondo la ricognizione fatta dal P.R.G. vigente, fatti salvi interventi di maggior tutela in quanto ammessi o previsti dalla normativa vigente;

- d) altri beni storico-culturali. Rientrano in tale classificazione i manufatti della civiltà agricola, artigianale ed industriale storica (quali calchere, carbonaie), eventuali elementi puntuali (quali opere idrauliche di interesse storico-ambientale, mulini, pozzi e fontane ecc.) e le eventuali testimonianze archeologiche, in particolare in prossimità dei siti di precedenti ritrovamenti (Mondeval, Col Piombin, ecc.).

Il P.I. scheda e cataloga tali beni e per i manufatti più significativi prevede il recupero con destinazioni coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie e con interventi di salvaguardia delle parti più significative dal punto di vista storico-documentale, perseguendo una complessiva riqualificazione degli ambiti interessati.

Fino alle definizioni di cui al comma precedente per tali beni sono consentiti solo gli interventi che garantiscono il mantenimento del loro carattere storico documentale e siano coerenti con le caratteristiche tipologiche originarie.

art. 10 - Fragilità

1. Il P.A.T. definisce le fragilità territoriali e le relative zone di tutela ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/04, definendo norme per la messa in sicurezza dal dissesto idrogeologico, idraulico e dal pericolo di valanghe, nonché da altri rischi di origine naturale e antropica, ivi comprese le fattispecie relative ad aree incendiate di cui alla L. 353/2000.
2. Il P.A.T., al fine di perseguire la salvaguardia degli insediamenti e degli ecosistemi naturali, individua i fattori di rischio e vulnerabilità del territorio collegati allo sfruttamento delle risorse ed alle possibili calamità naturali.
3. Nel progettare e realizzare opere di presidio della sicurezza del territorio relative alla protezione da frane, alla salvaguardia della rete idrografica maggiore e minore, alla difesa delle erosioni, e comunque

nel programmare opere necessarie agli assetti agricoli, si debbono, di norma, utilizzare materiali e tecniche a minimo impatto ambientale e adottare soluzioni proprie della bio-ingegneria forestale.

4. Ogni intervento di trasformazione del suolo e sottosuolo deve essere valutato in relazione alla stabilità dei terreni, entro un intorno geomorfologico caratteristico dei luoghi; tale valutazione dovrà indicare anche le eventuali opere di sostegno, gli interventi di sistemazione e di drenaggio delle acque che dovessero rendersi necessari e le operazioni di ripristino al fine di evitare l'erosione dei terreni.

5. Sono sempre ammessi, anche in deroga alle previsioni del P.A.T., gli interventi di emergenza e di riduzione del rischio connesso a disposizioni delle autorità superiori (provinciali, regionali, nazionali) da motivare adeguatamente nei relativi provvedimenti.

6. Qualora si verifichi l'identificazione di siti interessati da fenomeni di contaminazione del suolo, sottosuolo e acque sotterranee, il P.I. ne definisce le misure di salvaguardia e riqualificazione anche secondo quanto previsto dalla normativa sovraordinata.

7. La Tavola 3 riporta i siti contaminati; tali indicazioni hanno esclusivo valore ricognitivo e pertanto la disciplina di riferimento è quella stabilita dalla specifica Legge statale o regionale che dispone il vincolo stesso; le norme del P.A.T. e del P.I. sono applicabili in quanto non in contrasto.

8. Alle aree interessate da incendi boschivi o prativi si applicano le limitazioni all'edificazione previste dall'art. 10 della legge 21 novembre 2002, n. 353 unitamente alle disposizioni regionali di settore. Il piano degli interventi (PI) provvede a completarne l'individuazione e a prevederne la rinaturalizzazione.

9. Nell'ambito di ricomposizione della cava di Vallesella è presente una discarica di rifiuti inerti di volumetria esaurita non ancora chiusa sotto il profilo amministrativo. Il quadro normativo vigente prevede una fase di gestione post operativa della discarica per un periodo pari a 30 anni che a tutti gli effetti preclude interventi diversi da quanto previsto dal progetto di post gestione della discarica.

art. 11 - Compatibilità geologica

1. In merito alla stabilità geologica complessiva, il territorio di San Vito di Cadore è suddiviso nelle seguenti aree omogenee e conseguenti prescrizioni:

a) Aree idonee

Sono le zone a buona stabilità geologica, dove si riscontrano le seguenti condizioni e aspetti litologici, geomorfologici ed idrogeologici: terreni o rocce dotati di buone qualità meccaniche; pendenza < 10%; distanza > 40 ÷ 50 m da dissesti senza spiccata tendenza evolutiva; distanza > 40 ÷ 50 m da corsi d'acqua; assenza di rischi di esondazione; drenaggio buono; eventuale falda profonda.

Nelle aree idonee è possibile sia l'edificazione di nuovi fabbricati ad uso residenziale o produttivo e sia la ristrutturazione, con ampliamento, di quelli esistenti. Per la realizzazione di tali interventi dovranno in ogni caso essere previste le specifiche "Relazione geologica" e "Relazione geotecnica", con le rispettive indagini, prescritte ai punti 6.2.1 e 6.2.2 del DM 14/01/2008.

b) Aree idonee a condizione A

Si tratta di zone stabili a livello di assetto geologico, dove si riscontrano le seguenti condizioni e aspetti litologici, geomorfologici ed idrogeologici: terreni o rocce di buone caratteristiche meccaniche; pendenza < al 20%; distanza > 30 ÷ 40 m da dissesti senza spiccata tendenza evolutiva; distanza > 30 ÷ 40 m da corsi d'acqua; drenaggio sufficiente; eventuale falda profonda.

Sono comprese le aree a pericolosità geologica moderata – P1 del P.A.I. e le "Zone di attenzione geologica", sempre del P.A.I., valutate con lo stesso grado di pericolosità moderata – P1.

Nelle aree idonee a condizione A è possibile la ristrutturazione, con ampliamento, degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi fabbricati (ad uso residenziale o produttivo, oppure ad uso agricolo-forestale quali stalle e malghe). Per la realizzazione di tali interventi dovranno in ogni

caso essere previste le specifiche indagini geologiche e geotecniche di verifica della fattibilità, come da vigente normativa in materia (DM 14/01/2008).

Per le aree classificate a pericolosità geologica moderata – P1 dal P.A.I. sono fatti salvi gli artt. 8 e 12 delle rispettive Norme di Attuazione.

c) Aree idonee a condizione B

Sono le Zone a discreta stabilità a livello di assetto geologico, dove concorrono e/o si riscontrano le seguenti condizioni e aspetti litologici, geomorfologici ed idrogeologici: Terreni o rocce di buone qualità meccaniche; pendenza < 60%; terreni o rocce di scadenti caratteristiche meccaniche; pendenza < 40%; depositi lacustri facilmente compressibili, gessi soggetti a fenomeni di dissoluzione carsica; distanza > 20 ÷ 30 m da dissesti senza spiccata tendenza evolutiva; drenaggio difficoltoso; distanza > 20 ÷ 30 m dai corsi d'acqua con scarse possibilità di esondazione; falda poco profonda.

Sono comprese le aree classificate dal P.A.I. a pericolosità geologica e da valanga media P2 e le "Zone di attenzione geologica", sempre del P.A.I., valutate con lo stesso grado di pericolosità P2. Nelle aree idonee a condizione B è possibile la ristrutturazione, con ampliamento degli edifici esistenti. La costruzione di nuovi fabbricati residenziali o produttivi (oppure ad uso agricolo-forestale quali stalle e malghe) può essere autorizzata solo sulla base di accurate indagini di carattere geologico e geotecnico. Questi interventi di recupero edilizio e/o di nuova costruzione, compresa la realizzazione di altre opere civili che modifichino sostanzialmente l'assetto geologico, dovranno in ogni caso essere preceduti da specifiche ed approfondite indagini geologiche e geotecniche, come previsto dalla vigente normativa in materia (DM 14/01/2008) per verificarne la fattibilità e corredate, in relazione all'importanza dell'opera, di un'analisi del sito che illustri l'evoluzione storica degli eventuali rischi. Tali indagini dovranno definire in particolare il profilo stratigrafico con la distribuzione delle pressioni neutrali e le caratteristiche geotecniche dei terreni, al fine anche di verificare la stabilità dei pendii in seguito all'inserimento delle opere in progetto.

Per le aree classificate a pericolosità geologica moderata – P2 dal P.A.I. sono fatti salvi gli artt. 8 e 10 delle rispettive Norme di Attuazione.

d) Aree idonee a condizione C

Si tratta di zone a precaria od incerta stabilità a livello di assetto geologico, dove concorrono e/o si riscontrano le seguenti condizioni e aspetti litologici, geomorfologici ed idrogeologici: Terreni o rocce di buone qualità meccaniche; pendenza < 100%; terreni o rocce di scadenti caratteristiche meccaniche; pendenza < 60%; prossimità a dissesti senza spiccata tendenza evolutiva; prossimità ai corsi d'acqua; drenaggio difficoltoso; falda superficiale.

Sono comprese le aree classificate dal P.A.I. a pericolosità geologica e da valanga elevata P3 e le "Zone di attenzione geologica", sempre del P.A.I., valutate con lo stesso grado di pericolosità P3.

Nelle aree idonee a condizione C è possibile la ristrutturazione, con ampliamento solo per particolari esigenze (ad esempio per la riduzione della vulnerabilità, adeguamenti igienico-sanitario o la realizzazione di autorimesse) dei fabbricati esistenti, anche ad uso di civile abitazione. Possono essere autorizzate modeste opere con struttura in elevazione in legname ad uso agricolo e/o forestale, sia ad ampliamento di edifici esistenti che isolate. Questi interventi di recupero edilizio e di nuova costruzione di manufatti in legname ad uso agricolo-forestale, compresa la realizzazione di altre opere civili (ad es. strade e piste forestali; piste ed impianti per lo sci) che modifichino sostanzialmente l'assetto geologico, dovranno in ogni caso essere preceduti da specifiche ed approfondite indagini geologiche e geotecniche, come previsto dalla vigente normativa in materia (DM 14/01/2008) per verificarne la fattibilità e corredate, in relazione all'importanza dell'opera, di un'analisi del sito che illustri l'evoluzione storica dei

possibili rischi. Tali indagini dovranno definire in particolare il profilo stratigrafico con la distribuzione delle pressioni neutrali e le caratteristiche geotecniche dei terreni, al fine anche di verificare la stabilità dei pendii in seguito all'inserimento delle opere in progetto.

Per le aree classificate a pericolosità geologica elevata – P3 dal P.A.I. sono fatti salvi gli artt. 8 e 10 delle rispettive Norme di Attuazione.

e) Aree non idonee

Sono aree instabili o comunque pericolose a livello di assetto geologico, dove concorrono e/o si riscontrano le seguenti condizioni e aspetti litologici, geomorfologici ed idrogeologici: terreni o rocce di buone qualità meccaniche; pendenza > 100%; terreni o rocce di scadenti caratteristiche meccaniche; pendenza > 60%; zone con fenomeni di instabilità in atto, compresi gli ambiti adiacenti che possono essere coinvolti e/o minacciati; alvei dei corsi d'acqua; zone facilmente esondabili.

Sono comprese le aree classificate dal P.A.I. a pericolosità geologica molto elevata P4 e le "Zone di attenzione geologica", sempre del P.A.I., valutate con lo stesso grado di pericolosità P4.

Nelle aree non idonee è vietata l'edificazione di nuovi fabbricati ad uso residenziale o produttivo. La ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente è possibile per motivate necessità (ad esempio per la riduzione della vulnerabilità, consolidamenti strutturali e/o adeguamenti igienico-sanitario). Possono essere autorizzate solo modeste opere con struttura in elevazione in legname per esigenze agricole e/o forestali. Questi interventi di recupero edilizio e di nuova costruzione di manufatti in legname ad uso agricolo-forestale, compresa la realizzazione di altre opere civili che modificano sostanzialmente l'assetto geologico (ad es. strade e piste forestali; piste ed impianti per lo sci), dovranno in ogni caso essere preceduti da specifiche indagini geologiche e geotecniche, come previsto dalla vigente normativa in materia (DM 14/01/2008), per verificarne la fattibilità e corredati, in relazione all'importanza dell'opera, da un'analisi del sito che illustri l'evoluzione storica degli eventuali rischi. Tali indagini dovranno definire in particolare il profilo stratigrafico con la distribuzione delle pressioni neutrali e le caratteristiche geotecniche dei terreni, al fine anche di verificare la stabilità dei pendii in seguito all'inserimento delle opere in progetto.

Nell'ambito del solco erosivo del Ru Secco, compreso tra i cigli delle due scarpate sono ammessi solo interventi per la regimazione idraulica per la messa in sicurezza dei luoghi.

È possibile prevedere la delocalizzazione delle volumetrie esistenti, purché legittimate dal lato edilizio, in aree diverse con l'istituto del credito edilizio di cui all'art. 23 delle presenti N.T..

2. Sul territorio di San Vito di Cadore ricadono inoltre fenomeni di dissesto attivi e quiescenti che classificati sulla base delle caratteristiche geologico-geomorfologico-gravitativo in 6 tipologie:

- a) Aree soggette a debris flow (DEB): all'interno di queste aree rientrano i fenomeni di debris-flow (colate detritiche), in particolare le zone di deposito di materiali detritici suscettibili di movimenti rapidi per colata lungo canali e i luoghi dei relativi accumuli. In questi ambiti potranno essere esclusivamente previsti, previa realizzazione di relazioni tecniche specifiche, interventi atti a mitigare il rischio del fenomeno attraverso interventi di riduzione della quantità di materiale mobilizzabile e di contenimento o deviazione delle colate detritiche.
- b) Aree soggette ad erosione (ERS): all'interno di queste aree sono state inserite le principali zone soggette ad erosione relative alle sponde dei torrenti e alle scarpate strutturali e glaciali e i tratti soggetti ad arretramento per fenomeni di scalzamento alla base o per erosione superficiale. In tali ambiti saranno attuati interventi mirati alla regimazione delle acque, al consolidamento delle scarpate, alla difesa contro l'erosione sia da parte dei corsi d'acqua che dalle acque di ruscellamento superficiale. Dovranno essere curate le modalità di smaltimento delle acque meteoriche, in particolare per interventi ubicati in corrispondenza dei cigli di scarpata o delle testate delle incisioni vallive.

- c) Aree di frana (FRA): all'interno di queste aree rientrano le frane di colamento, di scorrimento o di tipo complesso, queste ultime non contemplate nel prontuario regionale. In tali ambiti saranno attuati interventi mirati alla regimazione delle acque sia superficiali che sotterranee, al consolidamento delle scarpate, alla difesa contro l'erosione sia da parte dei corsi d'acqua che dalle acque di ruscellamento. Dovranno essere curate in modo particolare le modalità di smaltimento delle acque meteoriche e degli scarichi al suolo, in particolare per interventi ubicati in corrispondenza dei cigli di scarpata o delle testate delle incisioni vallive.
- d) Aree soggette a caduta massi (MAS): All'interno di queste aree rientrano le pareti verticali e subverticali in roccia caratterizzate da intensa fratturazione che potrebbero dare origine a fenomeni di crollo o ribaltamento e i versanti acclivi con locale presenza di massi isolati emergenti dal terreno in condizione di equilibrio precario. Essendo i fenomeni di crollo, ribaltamento o rotolamento di blocchi eventi improvvisi, assume importanza la preventiva valutazione di tale elemento di criticità in relazione alle eventuali opere ricadenti in tali ambiti, per cui dovranno essere adottate soluzioni tecniche tali da garantire l'assenza di rischio per persone ed opere (ad es. barriere paramassi, rilevati in terra rinforzata, valli di contenimento).
- e) Aree soggette a valanghe (VAL): In merito alla perimetrazione delle zone pericolose per i fenomeni valanghivi si può far direttamente riferimento alle Carte di Localizzazione Probabile delle Valanghe (CLVP) redatte dal Centro Valanghe di Arabba e di recente informatizzazione.
- f) Aree esondabili (IDR): Per tale tipologia di dissesto, perimetrata in base agli studi di compatibilità idraulica a corredo del presente P.A.T., si rimanda al successivo art.13.
3. Per ogni fenomeno di dissesto quiescente, valutato nella compatibilità geologica nelle aree a diversa idoneità, dovrà essere prevista una specifica relazione relativa all'analisi storica del fenomeno, inoltre, nell'eventualità risultasse necessario ai fini degli interventi in progetto, si dovranno prevedere delle opere di mitigazione in relazione alla tipologia del dissesto individuata. L'edificazione di nuovi fabbricati dovrà essere valutata in base a quanto previsto nelle norme tecniche della compatibilità geologica.
4. All'interno delle aree caratterizzate da dissesto attivo, valutate nella compatibilità geologica come aree non idonee, è vietata l'edificazione di nuovi fabbricati ad uso residenziale o produttivo. Inoltre, nel caso di interventi così come definiti nelle norme tecniche relative alle aree non idonee, dovrà essere prevista una specifica relazione relativa all'analisi storica del fenomeno e la realizzazione, ove necessario, di opere di mitigazione in relazione alla tipologia del fenomeno individuata.

art. 12 - Modifiche e aggiornamenti della compatibilità geologica

1. In sede di redazione di P.I. o di sue varianti è possibile aggiornare, modificare o meglio dettagliare le perimetrazioni, sia come limiti che come grado di classificazione e la compatibilità geologica, riportate nella Carta della Compatibilità geologica (Tav. n. 08) a seguito di verifiche ed analisi specifiche riferite ad un adeguato intorno geomorfologico che consideri l'evoluzione dell'area senza che ciò costituisca variante al PAT. L'istanza di tale di modifica della "Compatibilità geologica" deve essere presentata a firma di tecnico abilitato e dovrà necessariamente essere basata su rilievi topografici diretti ed indagini geognostiche, fermo restando in ogni caso il rispetto dei criteri adottati per le stesse classificazioni (condizioni di stabilità, pendenze, natura litologia, distanze dai corsi d'acqua e dai dissesti, capacità di drenaggio, profondità e oscillazione dei livelli freatici, ecc.).
2. Per gli aggiornamenti riguardanti il P.A.I. si deve far riferimento a quanto previsto dall'art. 6 delle rispettive Norme di Attuazione.
3. La Valutazione di Compatibilità Geologica (VCG) costituisca elaborato di riferimento nella redazione dei PI per gli approfondimenti geologici. In particolare vengano in sede di PI valutate puntualmente e a scala di maggior dettaglio le condizioni di dissesto e la compatibilità delle previsioni urbanistiche al fine di adottare le coerenti scelte di zonizzazione e assetto urbanistico, con l'obiettivo di assicurare che l'edificazione avvenga in ambiti compatibili e non aggravare le condizioni di rischio e dissesto.

art. 13 - Fragilità idrauliche

1. Nelle tav. 3, 7 e 9 il P.A.T. indica la rete idrografica principale e individua tra le aree e gli elementi soggetti a rischio idraulico, le aree storicamente allagate o a ristagno idrico, con l'obiettivo di garantire la sicurezza di persone e cose, assicurando la stabilità dell'ambiente fisico e naturale.
2. Il P.A.T. individua le zone di tutela ai sensi dell'art.41 della l.r. 11/04 e completa le disposizioni in relazione al grado di rischio per la permanenza umana, definite prioritariamente dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e dalle relative classi di pericolosità da P1 a P4.
3. In particolare le misure compensative agli interventi in tali aree riguardano:
 - prescrizioni generali di cui tenere conto sistematicamente, ogni qualvolta si opera una trasformazione del territorio;
 - prescrizioni relative alle aree di pericolosità idraulica, alle aree fluviali ed alle zone di attenzione;
 - prescrizione per la redazione dei P.I. sull'applicazione del principio dell'invarianza idraulica;
 - linee guida per la realizzazione di interventi di compensazione.

Prescrizioni generali

4. All'interno degli ambiti fluviali dei corsi d'acqua permanenti, ove per ambito fluviale si intendono le sponde e gli argini dei fiumi torrenti e canali, comprese le aree golenali, nonché le zone di cui all'art. 41 l.r. 11/04 lettera g) punto 1, sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati alla regimentazione delle acque ed alla messa in sicurezza del territorio.
5. I corsi d'acqua anche minori non possono essere deviati, manomessi o tombinati se non per inderogabili ragioni di sicurezza idraulica o per la realizzazione di piccoli interventi funzionali alle attività agricole e abitative delle zone contermini ed alla produzione di energia idroelettrica.
6. La chiusura o tombinatura di fossati e canali deve essere accompagnata dalla realizzazione di percorsi alternativi che ne ripropongano la funzione in termini sia di volumi di invaso che di smaltimento delle acque.
7. Le eventuali tombinature necessarie per i passi carrai devono essere limitate allo stretto necessario ed essere realizzate con sezioni idrauliche tali da scongiurare possibili ostruzioni. Nel caso siano interessati canali pubblici, deve essere lasciata libera da ostacoli ed impedimenti una fascia di rispetto della larghezza di almeno 4 m, indispensabile per il transito dei mezzi addetti alla manutenzione, mentre sono vietate nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 m, ai sensi del R.D. 386/1904 e del R.D. 523/1904. Va in ogni caso garantito il deflusso minimo vitale (DMV) dei corsi d'acqua.

Prescrizioni relative alle aree di pericolosità idraulica, alle aree fluviali ed alle zone di attenzione

8. Per le aree classificate come aree fluviali a diversi gradi di pericolosità idraulica indicate nella Tavola 9 di P.A.T. si applicano gli artt. da 8 a 15 del P.A.I. adottato con delibera n.3 del 09/11/2012 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico.

Prescrizioni per la redazione dei P.I. sull'applicazione del principio dell'invarianza idraulica

9. I Piani degli Interventi del P.A.T. dovranno essere corredati di una Valutazione di Compatibilità Idraulica (VCI) ai sensi della D.G.R.V. n. 2948/2009 "Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione degli strumenti urbanistici" secondo quanto indicato nelle Norme tecniche di attuazione (Allegato A3) del Piano di Tutela delle Acque (D.G.R.V. 107 5/11/2009).
10. Nella redazione delle VCI di P.I. potranno essere prese come riferimento le precipitazioni di progetto nella VCI di P.A.T..

11. Tuttavia, per il calcolo delle portate scaricabili nel reticolo idrografico ricettore e dei volumi da destinare alla laminazione dovrà essere valutata l'effettiva superficie impermeabilizzata secondo le previsioni di PI.

12. Per le modalità di realizzazione dei volumi da destinare a laminazione si potrà fare riferimento alle linee guida degli interventi di compensazione, di cui al presente articolo.

13. Il tempo di ritorno a cui fare riferimento per il dimensionamento dei volumi di laminazione è pari a 50 anni.

14. I coefficienti di deflusso, ove non determinati analiticamente, andranno convenzionalmente assunti pari a 0.2 per le superfici permeabili (aree verdi anche con grigliati plastici portanti etc.); 0.6 per le superfici semipermeabili Superfici semi permeabili (grigliati drenanti, strade in terra battuta o stabilizzato) e 0.9 per le superfici impermeabili (tetti, terrazze, strade, piazzali).

15. I metodi per la stima delle portate di piena (afflussi-deflussi) potranno essere di tipo concettuale ovvero modelli matematici. Dovranno essere individuati i corpi idrici ricettori dei deflussi delle aree di intervento e verificata la loro capacità di sopportare i nuovi apporti.

16. A tale proposito si ricorda che le fognature comunali sono attualmente suddivise in reti di smaltimento delle acque nere, provenienti dalle utenze domestiche, reti di smaltimento delle acque bianche, provenienti dal deflusso delle piogge attraverso i tetti e le strade e reti di smaltimento delle acque miste nel caso che i due tipi di deflusso precedentemente citati siano convogliati in un'unica condotta. Questi ultimi collettori sono, di fatto, i corpi idrici ricettori di diverse aree urbanizzate ma, in sede di PI, dovrà essere prevista la separazione tra i due diversi contributi.

17. In analogia con quanto indicato nella DGRV 2943/2009, gli interventi di trasformazione di P.A.T. che necessitano della realizzazione di interventi di mitigazione tesi al trattenimento delle acque sono quelli con classe di impermeabilizzazione potenziale pari a 1, 2 e 3, mentre quelli di classe 0 vengono giudicati non rilevanti. Essi sono indicati alla Tavola 11 di P.A.T. "Carta della compatibilità idraulica".

18. Per il dimensionamento di tali interventi di mitigazione, lo studio di compatibilità idraulica di P.I. dovrà indagare i seguenti aspetti:

- a. verificare l'idoneità della condotta di scarico allo smaltimento dei deflussi prodotti dall'evento critico;
- b. verificare che i volumi destinati alla laminazione delle piene siano sufficienti a garantire il principio dell'invarianza idraulica definito nella Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 2943/2009;
- c. verificare che le aree adibite a laminazione sono poste ad una quota sufficientemente alta da evitare effetti di rigurgito da parte del ricettore in piena.
- d. I risultati delle verifiche saranno riportati nella seguente tabella di sintesi:

Ricettore		Indicare il corpo idrico ricettore
Quota fondo ricettore	[m slm]	Indicare la quota del fondo del corpo idrico ricettore in m slm
Livello idrometrico del ricettore in piena	[m slm]	Indicare il livello idrometrico del corpo idrico ricettore in m slm in occasione dell'evento critico*
Tipologia invaso		Vasche di laminazione, aree verdi ribassate etc.
Capacità invaso	[m³]	Indicare la capacità di invaso per la laminazione delle piene in m ³
Quota minima fondo invaso	[m slm]	Indicare la quota minima del fondo dell'invaso per la laminazione delle piene in m slm
Portata in arrivo [tr 50 anni]	[l/s]	Indicare la portata in arrivo in occasione dell'evento meteorico con tr=50 anni
Portata massima in uscita per la taratura della bocca tassata	[l/s]	Indicare la portata massima in uscita dalla condotta di scarico pari al valore della portata invariante

*Se il ricettore è demaniale, il tempo di ritorno cui fare riferimento sarà pari a 100 anni

Linee guida per la realizzazione degli interventi di compensazione

19. I volumi di laminazione delle piene possono essere ricavati realizzando aree a verde soggette a temporanea sommersione, vasche di laminazione, attraverso il sovradimensionamento delle condotte di scarico e dei pozzetti delle acque bianche oppure mediante sistemi di infiltrazione facilitata in cui convogliare i deflussi meteorici direttamente in falda. Tali sistemi vengono di seguito descritti.

a. Aree a verde soggette a temporanea sommersione

Le aree a verde dovranno avere una conformazione tale che attribuisca loro la duplice funzione di ricettore delle precipitazioni defluenti lungo le aree impermeabili limitrofe e di bacino di laminazione del sistema di smaltimento delle acque piovane. Esse dovranno quindi essere poste ad una quota inferiore rispetto al piano stradale circostante ed avere una conformazione planoaltimetrica che preveda la realizzazione di invasi superficiali adeguatamente disposti. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la laminazione delle piene, al termine della linea principale dovrà essere posto un dispositivo che limiti la portata scaricata.

b. Vasche di laminazione

Nel caso che il ridotto spazio a disposizione non consenta il ricorso ad aree a verde soggette a temporanea sommersione, le capacità possono essere ottenute mediante vasche di laminazione poste a valle dei collettori di raccolta delle acque piovane provenienti dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate quali strade e parcheggi. Queste capacità possono essere realizzate attraverso interventi diffusi mediante pavimentazioni porose su strade e parcheggi e attraverso serbatoi domestici (rainwater harvesting) da realizzare al di sotto delle aree verdi di pertinenza di ciascun edificio. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la laminazione delle piene, al termine della linea principale dovrà essere posto un dispositivo che limiti la portata scaricata. Tali capacità di invaso temporaneo delle acque, che potrebbero essere utilizzate anche per il riuso delle acque con finalità di risparmio energetico, possono essere realizzati in calcestruzzo in opera o mediante la posa in opera di appositi elementi in polipropilene interrati che fungono da serbatoio delle acque in eccesso.

c. Sovradimensionamento delle condotte di scarico e dei pozzetti delle acque bianche

Nel caso che il ridotto spazio a disposizione non consenta il ricorso ad aree a verde soggette a temporanea sommersione, le capacità possono essere ottenute mediante il sovradimensionamento dei pozzetti e dei collettori di raccolta delle acque piovane provenienti dai tetti e dalle superfici impermeabilizzate quali strade e parcheggi, oppure con il sovradimensionamento delle canalette di raccolta a lato delle strade. Al fine di garantire un effettivo riempimento degli invasi realizzati ed il loro conseguente utilizzo per la laminazione delle piene, al termine della linea principale dovrà essere posto un dispositivo che limiti la portata scaricata.

d. Dispositivi di reimmissione in falda

Se la permeabilità del terreno lo permette, è possibile ricavare i volumi di laminazione mediante dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche in falda, mediante la realizzazione di una rete di pozzi perdenti e di trincee drenanti, limitando il valore della portata scaricata al valore della portata allo stato attuale. Questi sistemi, che fungono da dispositivi di reimmissione in falda, possono essere realizzati, a titolo esemplificativo, sottoforma di pozzetti o vasche o condotte disperdenti in cui sia consentito l'accumulo di un battente di acqua che favorisca l'infiltrazione e la dispersione nel terreno. Tuttavia le misure compensative andranno di norma individuate in volumi di invaso per la laminazione di almeno il 50% degli aumenti di portata. Qualora si voglia aumentare la percentuale di portata attribuita all'infiltrazione, fino ad una incidenza del 75%, il progettista dovrà documentare, attraverso appositi elaborati progettuali e calcoli idraulici, la

funzionalità del sistema a smaltire gli eccessi di portata prodotti dalle superfici impermeabilizzate rispetto alle condizioni antecedenti la trasformazione, almeno per un tempo di ritorno di 100 anni.

e. Interventi di mitigazione idraulica

Nell' area di Piazza del Mercato, contraddistinta sulla tavola 4 con apposita grafia, qualsiasi intervento è subordinato alla realizzazione delle specifiche opere di mitigazione e risezionamento previste nella relazione idraulica.

20. Ai sensi dell'art. 41 della l.r. 11/2004 su tutto il territorio è prescritto un arretramento minimo dei nuovi fabbricati dal limite demaniale o dall'unghia esterna dell'argine di m. 10. Limitatamente al primo P.I. valgono le distanze in vigore nei vigenti P.R.G. qualora compatibili con le vigenti norme di legge.

21. Il P.I. può stabilire, limitatamente alle aree urbanizzate e a quelle alle stesse contigue, distanze diverse da quelle previste dal comma precedente, fatte salve ulteriori deroghe previo parere dell'autorità competente.

22. Analoghi criteri di rispetto dovranno essere previsti a protezione delle sorgenti e degli specchi d'acqua minori, per i quali è prevista una fascia di rispetto di 10 m non derogabili.

23. Nelle aree demaniali eventuali realizzazioni ed installazioni di opere, infrastrutture od impianti sono subordinate al parere positivo del Genio Civile.

art. 14 - Rischi di origine antropica e conflittualità insediative

1. Il P.A.T. indica le possibili fonti di rischio per gli insediamenti e le attività umane provocate da attività, infrastrutture ed impianti tecnologici quali:

a) infrastrutture e siti fonti di rischio: sono rappresentate da:

- depuratori e fognature;
- metanodotti
- centrali elettriche ed elettrodotti principali;
- antenne radiofoniche, televisive, di telefonia mobile;
- insediamenti produttivi;
- allevamenti intensivi;
- fonti di possibile inquinamento atmosferico;
- fonti di possibile inquinamento da rumore.

Il Comune, in sede di formazione o revisione del proprio P.I., individua i siti a rischio e si attiva, congiuntamente agli enti competenti, per i necessari interventi di tutela e bonifica ai sensi del Dlgs 152/2006 e successive modificazioni.

Per i siti oggetto, anche in passato, di procedimenti di bonifica e ripristino ambientale, il P.I. disciplina normativamente ed individua cartograficamente i relativi ambiti, riportandone gli estremi nei certificati di destinazione urbanistica e comunicandone gli esiti all'ufficio tecnico erariale competente; in tali siti non sono ammessi nuovi interventi, fatti salvi quelli afferenti alla bonifica stessa, sino alla conclusione del procedimento ed all'avvenuta certificazione o presa d'atto della avvenuta bonifica, anche per stralci. Gli interventi su aree di bonifica sono subordinati ad uno studio geologico, sulla base di analisi di dettaglio in sito, che garantisca la compatibilità della trasformazione prevista.

Nei siti adibiti a discariche il P.I. richiama gli adempimenti di controllo e monitoraggio a carico dei soggetti competenti ai sensi del D.lgs. 36/2003 e successive modifiche.

Il Comune prevede in sede di P.I. la nuova localizzazione o la rilocalizzazione in caso di attività a rischio per la presenza umana e per gli elementi di particolare valenza ambientale e naturalistica, dei siti di radioemissioni per telecomunicazioni, indicandone il livello di rischio ai sensi della vigente legislazione in materia.

Per le infrastrutture e i siti fonti di rischio va comunque prevista una fascia perimetrale costituita da specie arboree ed arbustive locali, per una profondità adeguata a garantire, nel

suo pieno sviluppo, il mascheramento completo degli impianti e del sito, nonché adeguato filtro per l'attenuazione di rumori ed eventuali emissioni. In particolare per quanto riguarda i depuratori si richiamano le disposizioni contenute negli allegati 3 e 4 della Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977. Le nuove installazioni dovranno sempre contemplare la fascia di rispetto di 100 metri dalle abitazioni circostanti;

- b) elettrodotti. La realizzazione di impianti a rete per il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica dovrà tener conto della diversa morfologia e delle caratteristiche geologiche e idrologiche del territorio.

Il P.I., nel rispetto della L. 36/2001 e s.m.i., può individuare eventuali tracciati da trasferire e nuovi tracciati di progetto. Tali individuazioni sono da ritenersi indicative, potendo essere modificate in sede esecutiva, comunque nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

Qualunque intervento per la realizzazione di nuove reti o di sostituzione e/o manutenzione straordinaria di reti ad alta tensione esistenti potrà essere autorizzato dall'autorità competente solo previa contestuale adozione di misure di riduzione degli impatti sul paesaggio e sull'ambiente.

La realizzazione di impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a media tensione dovrà essere preceduta da una progettazione che consideri la necessità di ridurre al minimo gli impatti negativi sul paesaggio e sull'ambiente circostante, utilizzando prevalentemente tracciati interrati lungo la viabilità esistente. In ogni caso si ritiene di dover prevedere:

- reti interrate in ambito urbano lungo la viabilità, ed in caso di attraversamento di prati o colli privi di vegetazione;
- cabine interne ad edifici esistenti o interrate in centro storico ed in zone residenziali e produttive;
- reti aeree in cavo cordato isolato all'interno di aree boscate, con adeguate garanzie di mascheramento.

Gli impianti a rete per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione dovranno essere realizzati con cavo cordato isolato all'interno di aree boscate e negli altri casi esclusivamente con cavo interrato.

Va prestata particolare attenzione all'attraversamento con linee aeree di sky-line, crinali, creste e orizzonti panoramici, rispetto alla viabilità maggiore ed ai centri storici, essendo favorito in tal caso l'interramento o, in alternativa, la modifica del tracciato.

Dovrà essere vietato il passaggio di linee elettriche, che possono esporre a campi magnetici ed elettrici, in aree scolastiche e sui luoghi aperti di interesse pubblico, con eventuale eliminazione di criticità esistenti.

- c) radon. Per quanto concerne la prevenzione del rischio da alto potenziale di radon, come definito dalla DGRV n.79 del 18/01/2002, il P.I. dovrà prevedere appropriate disposizioni, anche con riferimento all'allegato B.2.18 del P.T.C.P. stabilendo idonee garanzie tese alla riduzione degli effetti di rischio dovuti all'accertamento della presenza di radon nel terreno, e individuando strategie progettuali che tengano in considerazione la prevenzione dei rischi per mantenere l'impatto sanitario del radon a valori accettabili e compatibili con le risorse disponibili.

**TITOLO III - TRASFORMABILITA'
capo I° - il territorio aperto**

art. 15 - Trasformabilità del territorio (tav.4)

1. Il P.A.T. identifica come obiettivi fondamentali della trasformabilità di progetto del territorio:
 - a) per il sistema naturalistico-ambientale:
 - la tutela e gestione sostenibile delle risorse naturalistiche e ambientali;
 - la fruizione pubblica e sostenibile degli spazi aperti;
 - la tutela della funzione ecologica dei torrenti
 - la promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole;
 - la prevenzione dai rischi e dalle calamità naturali;
 - il contenimento energetico e l'uso di energia rinnovabile e la riduzione delle emissioni di CO2 climalteranti;
 - b) per il sistema insediativo e storico-paesaggistico:
 - miglioramento della qualità della vita dei residenti
 - salvaguardia, riconoscibilità e recupero dei centri storici;
 - recupero prioritario dei centri storici;
 - politiche di servizio ai giovani ed alle famiglie
 - preservare e promuovere le risorse storico-culturali
 - la riqualificazione urbana ed edilizia in una logica di sostenibilità;
 - l'uso sostenibile delle risorse territoriali, con particolare riguardo ad acqua e suolo;
 - c) per il sistema produttivo:
 - lo sviluppo in coerenza con il principio dello "sviluppo sostenibile";
 - la minimizzazione dell'impatto ambientale esistente;
 - garanzia di una base produttiva artigianale;
 - d) per il sistema della mobilità e dei servizi:
 - ridefinizione infrastrutture di mobilità,
 - sistema dei parcheggi e di interscambio
 - riduzione degli impatti della mobilità (rumore, emissioni)
 - ricostituzione di una viabilità pedonale in sicurezza
 - contenimento energetico e uso energia rinnovabile
 - e) per il sistema turistico-ricettivo:
 - l'evoluzione verso una nuova utenza qualificata
 - la promozione della qualità dell'offerta turistica
2. Il risparmio energetico e la sostenibilità costituiscono il riferimento guida per tutti gli obiettivi fondamentali di trasformabilità, per organizzare sistemi territoriali sostenibili e più efficienti.
3. La visione sostenibile dello sviluppo territoriale è assunta come risultato di una serie di azioni strategiche e complesse, che fanno riferimento all'ambito economico, sociale, naturale ed ambientale, volte a raggiungere obiettivi di sviluppo economico analoghi a quelli attuali, con strategie alternative, basate su un minore consumo di risorse territoriali, materiche ed energetiche.
4. La sostenibilità urbana e territoriale viene attuata nel sistema degli obiettivi, nei Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) e nelle diverse azioni progettuali del PI.
5. Le aree che, nella tav.4 della "Trasformabilità", non vengono identificate come ad urbanizzazione consolidata, servizi o infrastrutture sono da considerarsi quali aree agricole soggette alla disciplina di cui al Titolo 3°, Capo I della presente normativa, fino a diversa determinazione da parte del P.I. nel rispetto della presente normativa.

6. Tutti gli interventi di cui al presente Titolo III° non dovranno derogare rispetto ai limiti massimi ammissibili di dimensionamento ed utilizzo della S.A.U.T. previsti dal P.A.T..
7. Il limite massimo di Superficie Agricola Utilizzata Trasformabile è stato determinato sulla base dell'atto di indirizzo c) della LR 11/2004, così come sostituito dalla DGR n.3650 del 25/11/2008 Allegato A, che definisce la "metodologia per il calcolo, nel Piano di Assetto Territoriale (PAT), del limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazioni diverse da quella agricola".
8. Il P.A.T. San Vito di Cadore dispone di 245.691 mq di SAUT. Il Comune non ha usufruito della possibilità di aumentare la SAUT prevista dagli atti di indirizzo.
9. In sede di P.I. il dimensionamento del P.A.T. dovrà essere monitorato predisponendo apposito registro del volume assentito e realizzato e della superficie utilizzata e sottratta alla SAU.

art. 16 - Armatura ambientale

1. Al fine di descrivere i valori naturalistici presenti, il Piano di Assetto del Territorio suddivide il territorio in ambiti che possono considerarsi omogenei per gli aspetti geografico-naturalistici e paesaggistici, definiti "unità paesaggistiche" corrispondenti agli Ambiti Territoriali Omogenei.
2. Gli interventi previsti in sede di P.I., ed ammessi dal P.A.T., faranno riferimento alla relativa unità paesaggistica in modo tale da valorizzarne le specificità e definendo adeguate modalità di mitigazione ambientale coerenti con il relativo contesto paesaggistico. Tali "unità paesaggistiche" sono cartografate in tav. 4 e definite come:
 - unità paesaggistica dei pascoli montani: corrisponde alla metà occidentale del comune dove sono presenti le principali aree a pascolo contenute nel sito Dolomiti UNESCO del Pelmo-Croda da Lago. Nell'Ambito si vede l'imponente presenza dolomitica dei Lastroni di Formin.
 - unità paesaggistica dei versanti boscati: costituisce l'ambito più esteso nel territorio del Piano e comprende gran parte dei versanti montani del comune, a partire dal fondovalle del Biois per risalire i versanti del Sorapiss ad Est e della Rocchetta ad Ovest. Le specie arboree prevalenti sono quasi esclusivamente della famiglia delle conifere, con le peccete, localizzate in particolar modo nelle aree di quota inferiore, i lariceti nelle zone più elevate e le mughete a ridosso degli ambiti rocciosi;
 - unità paesaggistica del centro abitato: si tratta dell'unico ambito edificato del comune, a cavallo del torrente Boite. In tale unità paesaggistica dovranno essere valorizzati i principali elementi di interesse storico ed architettonico quali le chiese e gli edifici di pregio, ricercando la messa in rete degli elementi peculiari dei centri storici maggiori e minori del P.A.T. per il mantenimento delle peculiarità storico-paesaggistiche. Per le zone di campagna aperta è previsto il mantenimento delle superfici a prato, seminative ed irrigue, nelle quali nuovi interventi ammessi ai sensi della l.r. 11/2004 andranno prioritariamente valutati dal punto di vista paesaggistico al fine di ridurre l'impatto, eventualmente anche tramite adeguati interventi di mitigazione;
 - unità paesaggistica degli sport sulla neve: si trova sui versanti montani a destra dell'abitato di San Vito, la sua peculiarità dal punto di vista paesaggistico è data dall'intervallarsi delle fasce prative corrispondenti ai tracciati delle piste da sci e di aree boscate, in prevalenza costituite da pinete. L'ambiente è caratterizzato anche dalla presenza delle strutture relative agli impianti di risalita;
 - unità paesaggistica dei versanti rocciosi: localizzata alle quote più elevate ed Orientali del comune, si tratta di un ambito inospitale per gran parte delle specie animali e vegetali, ma con un elevato valore paesaggistico ed ambientale rimarcato dalla presenza del Sito Dolomiti UNESCO Patrimonio dell'Umanità e dalle aree della Rete Natura 2000 dei Gruppi Antelao-Marmarole-Sorapiss.

3. Il P.A.T. orienta le attività e gli interventi ammessi, ovunque possibile, al rispetto dell'ambiente come desunto dal suo valore ecologico e dalle peculiarità delle unità paesaggistiche, garantendo la conservazione e funzionalità del sistema ecologico, la difesa dei corridoi ecologici principali e delle zone di valore ecologico buono ed elevato.
4. Per aspetti di propria competenza assume indirizzi e normative finalizzate:
 - all'utilizzo sostenibile delle aree aperte considerate comunque come aree di significativa importanza che garantiscono il collegamento delle "core areas" con i corridoi ecologici e le "stepping stones";
 - alla conservazione degli habitat che sono stati originati dalle tradizionali attività agronomiche;
 - alla riduzione delle superfici boscate di recente formazione su aree utilizzate a prato, favorendo il ripristino delle preesistenti condizioni;
 - al miglioramento dei boschi attraverso gestioni consone al rispetto della funzionalità ecologica;
 - alla conservazione dell'efficienza idraulica e dell'equipaggiamento arboreo ed arbustivo dei corsi d'acqua, quali fondamentali elementi di connessione interambientale.
 - alla valorizzazione e recupero del sistema irriguo storico, da utilizzare anche come maglia su cui strutturare percorsi ciclo-pedonali, secondo quanto previsto all'art.38.4.
5. Il P.A.T. favorisce la lotta biologica e la riduzione dell'impiego di antiparassitari, in particolare nella promozione di prodotti tipici o di nicchia, anche attraverso il recupero – mantenimento degli elementi costituenti la rete ecologica.

art. 17 – Parchi e aree protette

1. Il P.A.T. riconosce all'interno del proprio territorio le aree a parco previste dalla normativa nazionale (l. n. 67/1988) e regionale (DCR n.250/1991, l.r. 11/2004 n.11 artt.13 e 19, l.r. n.40/1984), identificati in:
 - 1) parco-riserva naturale regionale "Monte Pelmo";
 - 2) parco-riserva naturale regionale " Antelao, Marmarole, Sorapiss";
 - 3) Ambito naturalistico regionale "Gruppo del Sorapis, M. Antelao, Le Marmarole, Val D'Ansiei, Val d'Oten"
 - 4) Ambito naturalistico regionale "Dolomiti Ampezzane della riva destra del Boite".
2. Per le aree a parco previste dal vigente PT.R.C. valgono le disposizioni di cui al successivo art.47;
3. Il P.I. potrà definire nuove aree a Parco e riserva naturale di interesse comunale disponendone la perimetrazione definitiva e le modalità di tutela e fruizione anche con possibilità di riferimento ai disposti della l.r. 40/1984.

art. 18 - Il Bosco

1. Nelle aree boscate è ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela degli acquiferi e stabilità dei versanti) sia per scopi produttivi, paesaggistici, sociali e ricreativi, ivi compreso il soggiorno socio-educativo e didattico senza realizzazione di volumi fissi ed in conformità alle esigenze di sicurezza. Sono ammessi interventi per valorizzare la funzione ricreativo-sociale del bosco, purché le opere non incidano negativamente sul territorio, non comportino disturbo per le specie animali o vegetali tutelate, non vengano danneggiati alberi monumentali, habitat o specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva "Habitat" 92/43 e della Direttiva "Uccelli".
2. Il P.I., all'interno delle aree boscate, provvede a censire e disciplinare i principali oggetti e manufatti della cultura materiale e della tradizione locale, oltre agli antichi percorsi, sentieri, mulattiere e strade forestali.
3. Gli interventi ammissibili nelle aree boscate (ivi compresa l'eliminazione, la riduzione e la riconversione culturale) saranno definiti in dettaglio in sede di P.I., nel rispetto della l.r. 11/2004,

della l.r. 52/1978, della vigente normativa in materia e secondo gli indirizzi del precedente art. 8 e della relazione agronomica - forestale del P.A.T..

art. 19 – Neoformazioni e condizioni di non boscosità

1. Nel territorio ed all'interno delle aree boscate di cui al precedente articolo esistono significative quote di boschi di recente formazione, caratterizzati da aree boscate costituite o in via di costituzione anche a seguito della colonizzazione spontanea di terreni agricoli, nei quali l'attività colturale è stata sospesa negli ultimi decenni ed in particolare negli ultimi 50 anni.
2. In caso di neoformazioni o di soprassuoli arborei con caratteri di "non boscosità", in accordo con le competenti autorità e secondo la vigente normativa, vanno valutati prioritariamente gli interventi di taglio della massa vegetale e di ripristino delle aree prative, salvo i casi di presenza di bosco d'alto fusto, formazioni antropogene di conifere e saliceti, aree di rimboschimento artificiale.
3. Le condizioni di "non boscosità" e le caratteristiche delle neoformazioni, nonché applicabilità e modalità di interventi di taglio e di ripristino colturale nelle stesse sono definiti alla l.r. 52/1978 ed alla D.G.R. 1300/2011 e s.m.i..
4. Queste aree boscate caratterizzate da uno sviluppo rapido, caotico e spesso senza una razionale gestione selvicolturale hanno determinato, negli ultimi decenni, la chiusura dei quadri paesaggistici e la perdita di terreni agricoli. Tale fenomeno, connesso alla perdita progressiva di taluni equilibri paesaggistici, è ancora più evidente in prossimità delle aree urbanizzate.
5. Per tutte le tipologie di bosco di recente formazione è ammessa e incentivata una gestione sostenibile sia per scopi protettivi (tutela degli acquiferi e della stabilità dei versanti), sia per scopi paesaggistici, sociali e ricreativi, ivi compreso il soggiorno socio-educativo e didattico senza realizzazione di volumi fissi ed in conformità alle esigenze di sicurezza, sia per finalità produttive.
6. Sono ammesse la riduzione e la riconversione colturale permanente in pascolo, prato-pascolo, seminativo, frutteto, ecc., dei boschi di recente formazione, subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 15 della l.r. 52/78 ed alla D.G.R. 1300/2011 e s.m.i. da parte della competente autorità forestale.
7. Particolare attenzione dovrà essere posta all'eventuale riconversione colturale di formazioni riparie che, seppur inquadrabili talvolta come neoformazioni, costituiscono importanti formazioni a difesa di aree soggette a dissesto idrogeologico, come pure alle formazioni boscate più giovani e con sviluppo per lo più lineare e che possono costituire importanti elementi di connessione ecologica tra settori boscati già affermati.
8. In tutte le aree boscate, ed in particolare per quelle di neoformazione, macchie boscate e boschetti di cui alla D.G.R. 1300/2011, fra le attività da favorire rientrano anche quelle produttive a scopo energetico (produzione di biomassa per uso energetico) mirata all'impiego locale, per una valorizzazione delle risorse economiche e ambientali del territorio nell'ottica della sostenibilità.

art. 20 - Superfici agricole, prative, pascolive

1. Le superfici agricole, prative e pascolive corrispondono a parti del territorio aperto di grande rilievo dal punto di vista ambientale, paesaggistico e produttivo.
2. Su queste aree il P.A.T. promuove l'agricoltura biologica e di qualità, anche incentivando la sperimentazione, l'introduzione o il ripristino di colture nuove o storiche a basso impatto ambientale, supportando la zootecnia biologica, promuovendo il turismo cosiddetto verde o ambientale.
3. Dovranno essere perseguite le massime sinergie fra attività agricola, turismo ambientale, naturalistico e didattico, escursionismo, commercio e vendita diretta di prodotti agro-zootecnici locali e turismo enogastronomico.
4. Il P.A.T. favorisce la strutturazione di filiere agroalimentari "corte" (che prevedano produzione, confezionamento e commercializzazione in ambito locale) e di forme di agricoltura biologica in grado

di rivolgersi al mercato locale, anche attraverso politiche cooperative e di marchio incentrate su filiere e reti commerciali locali.

5. Per il patrimonio edilizio esistente in zona agricola, il P.A.T. ne promuove un recupero delle funzioni originarie ai fini del presidio del territorio ammettendo, nei casi disciplinati dal P.I., una riutilizzazione differente da quella agricola sempre finalizzata alla manutenzione e miglioramento del territorio nonché di sviluppo dei servizi rivolti all'economia turistica.

6. Il P.I., nel rispetto di quanto ammesso dalla l.r. 11/2004 e s.m.i. in materia di edificabilità in zona agricola ed in consonanza al successivo art. 21:

- a) individua gli ambiti delle aziende agricole esistenti, aggiornando il censimento sulla base di un'indagine ed una puntuale schedatura;
- b) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo un'apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo nonché, secondo quanto ammesso dalla normativa sovraordinata, l'eventuale possibilità di ampliamenti volumetrici e le destinazioni ammesse e compatibili nel rispetto del dimensionamento e della SAU definiti dal P.A.T.;
- c) individua le destinazioni d'uso delle costruzioni esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola, ferme restando le previsioni dei vigenti PRG comunali;
- d) nelle aree agricole potrà prevedere interventi di trasformazione solo nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
- e) potrà prevedere la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, sia pur solo nell'ambito degli interventi riferiti alle zone con esclusiva o prevalente funzione agricola, nel rispetto della legislazione urbanistica regionale, delle disposizioni normative, del dimensionamento e della SAU definiti dal P.A.T.;
- f) ammette interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione nel rispetto delle caratteristiche architettoniche degli edifici di pregio e secondo quanto ammesso dal relativo grado di protezione;
- g) prevede l'integrazione della viabilità silvopastorale finalizzata ad interventi di recupero e manutenzione delle superfici boschive, malghive e prative nonché degli interventi di recupero culturale finalizzati al ciclo energetico delle biomasse.

art. 21 - Edificabilità in zona agricola

1. Il P.A.T., entro i limiti ammessi ai sensi del titolo V della l.r. 11/04 e successive modifiche:
 - a) promuove la valorizzazione del territorio rurale con riguardo alla salvaguardia dell'ambiente montano e definisce i criteri per gli interventi di miglioramento fondiario, riconversione culturale ed infrastrutturazione del territorio rurale;
 - b) individua nella prosecuzione di una agricoltura non intensiva, anche se non condotta a titolo imprenditoriale, maggiori garanzie per la conservazione e tutela della biodiversità e del paesaggio;
 - c) ammette la nuova edificabilità per interventi edilizi residenziali e produttivi in funzione dell'attività agricola;
 - d) favorisce il riordino degli insediamenti ed il miglioramento complessivo delle condizioni culturali, paesaggistiche ed ambientali;
 - e) dettaglia la disciplina per ciascuna delle sottozone di cui al precedente art. 8 lett. e) ed f), eventualmente motivatamente riviste od integrate.
2. Il Comune, in sede di formazione del proprio P.I., verifica puntualmente la possibilità per il recupero delle strutture edilizie esistenti non più funzionali alle esigenze dell'azienda agricola sulla scorta dei seguenti criteri:

a) l'utilizzo a **residenza stabile** degli immobili esistenti è consentito nei seguenti casi e condizioni:

- edifici già utilizzati a residenza ancorché in attuale stato di abbandono;
- annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo;
- disponibilità di un idoneo accesso veicolare;
- collegamenti alle reti di approvvigionamento e smaltimento ovvero impegno a provvedere in proprio all'approvvigionamento e smaltimento in forma autonoma nei limiti e con le modalità previste dalla legge;
- consistenza volumetrica non superiore a 1200 mc;

b) l'utilizzo a **ricovero temporaneo** per persone e cose è consentito sugli immobili esistenti nei seguenti casi e condizioni:

- annessi agricoli non più funzionali alle esigenze del fondo, ancorché recuperati ai sensi della vigente legislazione;
- disponibilità di un idoneo accesso veicolare, anche da viabilità vicinale o silvo-pastorale e, in caso di accesso inadeguato, fatti salvi interventi entro un massimo di 50 ml da viabilità silvo-pastorale esistente o prevista, impegno a non richiedere adeguamenti viari;
- impegno a non richiedere, qualora non presenti, allacciamenti alle reti di approvvigionamento e di smaltimento.

3. Gli interventi di nuova edificazione in zona agricola sono ammessi ai sensi dell'art.44, comma 2 della l.r. 11/2004, nel rispetto dei criteri definiti al comma 4 del medesimo articolo.

4. Al fine di garantire l'insediamento di giovani in agricoltura vigono i disposti dell'art.44, comma 3bis della l.r. 11/2004.

5. Il P.I. inoltre:

- a) individua gli ambiti per la tutela delle aziende agricole vitali e strutturate esistenti;
- b) individua gli edifici residenziali posti in zona agricola non ricadenti nell'ambito delle aziende agricole esistenti, attribuendo una apposita disciplina per il recupero e il riutilizzo;
- c) consente gli interventi di miglioramento fondiario e riqualificazione delle aree agricole nel caso in cui non alterino i principali elementi caratterizzanti il paesaggio agrario e non ne compromettano il ruolo ambientale ed ecologico;
- d) prevede le modalità per la realizzazione di nuovi edifici ad uso abitativo e di nuovi annessi agricoli, nel rispetto delle presenti norme;
- e) definisce i criteri per gli interventi di addizione volumetrica, sostituzione edilizia e ristrutturazione degli edifici in zona agricola nel rispetto dei valori storico-culturali;
- f) localizza gli interventi di riqualificazione delle zone agricole mediante demolizione di volumi incoerenti dal punto di vista ambientale e paesaggistico o recanti problemi di inquinamento del territorio anche attraverso il credito edilizio di cui all'art. 23;
- g) disciplina la tipologia edilizia dei piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5 ter della l.r. 11/04, e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo o nelle radure;
- h) disciplina la tipologia edilizia di altane, greppie e mangiatoie per la gestione faunistica assimilabili ai piccoli volumi di servizio di cui all'art. 44 c.5 ter della l.r. 11/04 e ne specifica le modalità localizzative sul territorio agricolo, boscato o nelle radure.

Strutture agricolo-produttive

6. La trasformazione in residenza di ex annessi agricoli non più funzionali implica l'impossibilità di realizzare nuovi annessi agricoli sull'intera azienda, a meno di riconversioni colturali certificate dal Programma di Sviluppo Aziendale, in accordo alla vigente normativa sovraordinata.

7. La realizzazione di serre fisse potrà avvenire nel rispetto dell'art.44, comma 6, della L.R. 11/2004.

8. La realizzazione di impianti per la produzione di energie da fonti rinnovabili è consentita ai sensi dell'art. 44, comma 7bis della l.r. 11/2004.

Destinazioni d'uso

9. Per i fabbricati con strutture inidonee e destinazioni non compatibili con la zona agricola, sanati a seguito del condono edilizio sono ammessi interventi di manutenzione delle strutture esistenti con il mantenimento delle destinazioni condonate. Al solo scopo di migliorare le condizioni igienico-sanitarie e provvedere al riordino degli insediamenti sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione e/o ristrutturazione con destinazioni compatibili con la zona agricola.

10. Il cambio d'uso di edifici non più funzionali al fondo agricolo a seguito di analisi redatta secondo i disposti della normativa regionale vigente dovrà avvenire nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali degli edifici stessi salvaguardando la conservazione del patrimonio storico-ambientale ed il rispetto delle tradizioni locali, fatta salva l'eventuale incoerenza tipologica dei manufatti preesistenti.

11. Tra le destinazioni possibili è privilegiata la funzione residenziale stabile; sono inoltre possibili le attività di agriturismo e la commercializzazione dei prodotti del fondo. Il P.I. potrà valutare l'opportunità di introdurre destinazioni ricettive del tipo Bed & breakfast o simili e di ristorazione, al fine di promuovere un turismo diffuso e compatibile con i valori storico-culturali ed ambientali presenti, nonché per la valorizzazione dei prodotti agricoli locali e tipici.

12. Il cambio di destinazione degli edifici non più funzionali al fondo agricolo in residenza stabile è ammesso a condizione che il proprietario si impegni a mantenere integro sotto il profilo ambientale, idrogeologico e forestale il terreno di pertinenza dell'edificio storicamente rilevabile; eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche e per l'accessibilità viaria sono a carico del richiedente.

13. Tale superficie andrà vincolata all'edificio con apposito atto che dovrà prevedere la non alienabilità dell'edificio in modo disgiunto dal terreno di pertinenza per un periodo non inferiore a dieci anni. In ogni caso il terreno esaurisce la propria capacità edificatoria e non è computabile ai fini dell'edificabilità ai sensi della l.r. 11/04.

14. L'accesso ai fabbricati rurali, ivi compresi quelli ammessi a cambio di destinazione d'uso, deve avvenire attraverso strade comunali, vicinali, interpoderali esistenti ovvero, in caso di nuova viabilità, in via prioritaria, attraverso il recupero, con eventuale adeguamento, di tracciati storici non più utilizzati. L'intervento è condizionato all'impegno a realizzare a proprio carico le eventuali opere necessarie per l'allacciamento alle reti tecnologiche (approvvigionamento idrico e smaltimento) e per la stessa accessibilità viaria. Sono fatte salve per il P.I. le disposizioni di cui all'art. 38.3.

Ambiti silvo-pastorali

15. Gli ambiti boschivi, qualora oggetto di taglio ai sensi dell'art. 19 delle presenti norme, acquisiscono le caratteristiche di superficie agricola salvo diversi usi previsti dal P.A.T..

Malghe

16. Nelle aree boscate e nelle aree sopra i 1.600 m. non è consentita la nuova edificazione, fatte salve le malghe, i rifugi e i bivacchi alpini, da disciplinare dal P.I. anche con eventuali deroghe ai sensi dell'art. 44 c.10° della l.r. 11/2004.

17. Per le parti di territorio contraddistinto da aziende zootecniche localizzate a quota superiore ai 1.600 m nelle quali l'esercizio delle funzioni in forma continuativa ha comportato la progressiva perdita del carattere di temporaneità delle attività agricole svolte nelle malghe, individuate dal PI, al fine del sostegno delle aziende del settore agricolo e della loro multifunzionalità, nonché delle tutele del territorio e dell'ambiente ad esse strettamente connesse, è ammessa la realizzazione delle malghe intendendosi come tali anche stalle con annesso fienile, nel rispetto:

- dei criteri e dei requisiti minimi di cui all'art. 44 della l.r. 11/04;
- dell'integrazione tipologica ed architettonica con le strutture esistenti e delle indicazioni eventualmente dettagliate in sede di PI.

18. Il P.A.T. sostiene l'attività dell'alpeggio e favorisce il recupero, riutilizzo ed adeguamento delle malghe esistenti e storiche incentivando la produzione di prodotti tipici e perseguendo il recupero e miglioramento dei prati-pascoli in quota.

19. Il recupero è ammesso attraverso l'utilizzo della normativa sovraordinata esistente (l.r. 11/2004 art. 48 e 49 e s.m.i.) nonché con interventi edilizi diretti attraverso la procedura di Sportello Unico di cui al successivo art. 35.

20. Gli interventi di recupero dovranno preferibilmente prevedere la riduzione boschiva per il ripristino del pascolo originale con le modalità di cui ai precedenti art.18 e 19 ed eventualmente, previo parere dell'autorità competente e nel rispetto dei vincoli sovraordinati, con interessamento di boschi di antico impianto.

21. Le malghe e gli eventuali annessi rustici del relativo compendio potranno essere adibiti a soggiorno temporaneo di turisti ai sensi della L.R. 28/2012 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" così come modificata dalla L.R. 35/2013.

Modesti manufatti

22. Il Comune disciplina nel P.I. la realizzazione di modesti manufatti realizzati in legno privi di qualsiasi fondazione stabile e removibili, necessari per il ricovero di piccoli animali, degli animali da bassa corte, da affezione o di utilizzo esclusivamente familiare, nonché per il ricovero delle attrezzature necessarie alla conduzione del fondo e degli ambiti boschivi e prativi.

Prati di fondovalle di maggior valenza paesaggistica

23. I prati di fondovalle di maggior valenza paesaggistica di cui all'art. 8 c.1 lett. e) delle presenti norme – le cui perimetrazioni di dettaglio possono essere motivatamente adeguate in sede di P.I., in particolare in funzione della necessità di interventi finalizzati alla gestione del territorio o di immediata prossimità alle aree di consolidato - sono aree di particolare tutela paesaggistica nelle quali sono ammessi solo opere infrastrutturali ed a rete di particolare interesse pubblico previa adeguata relazione paesaggistica che definisca gli interventi di mitigazione specificamente previsti ai fini della tutela paesaggistica dei luoghi.

Per interventi di cui ai soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 44 c.2-2bis-2ter della l.r. 11/04 e successive modifiche il P.I. potrà attivare le procedure di perequazione paesaggistica di cui al successivo art. 22.

Disposizioni Generali

24. Il P.I.:

- tutelerà superfici aziendali ed edifici di pertinenza delle aziende agricole vitali e strutturate esistenti individuate ai sensi dell'art.20, limitando gli interventi che possano nuocere al miglior svolgimento delle relative attività;
- definisce in tutte le aree agricole gli ambiti nei quali privilegiare la localizzazione di attività e lavorazioni attinenti la floricultura, la vivaistica, l'orticoltura, gli interventi di cui alla D.G.R. n. 416 del 12/04/2011 - All. A art. 2, anche proposti da imprese di utilizzazione forestale, nel rispetto dell'art. 43 della l.r. 11/2004;
- provvede a definire le tipologie esistenti in zona agricola e le entità delle possibili variazioni e ampliamenti che consentano di ritenere rispettata la tipologia originaria;
- definisce, sulla base degli indirizzi della l.r. 18/2006, le modalità per il recupero del patrimonio edilizio crollato.

25. Le aree non diversamente normate si intendono sottoposte alla disciplina di cui al presente articolo o, se boscate, del precedente art.18.

capo II° - disciplina delle aree urbanizzate

art. 22 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della perequazione urbanistica

1. Il P.A.T., in sintonia con l'art. 37 della l.r. 11/2004, definisce i criteri e le modalità per l'applicazione della perequazione urbanistica, finalizzata a:
 - perseguire un'equa distribuzione dei diritti edificatori fra i proprietari degli immobili interessati;
 - adeguare la dotazione di infrastrutture e servizi pubblici;
 - adeguare la dotazione di aree per l'edilizia convenzionata;
 - favorire l'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica e credito edilizio di cui agli artt. 36 e 37 della l.r. 11/2004.
2. A tal fine, fatta comunque salva in caso di intervento tramite P.U.A. la cessione degli standard minimi di legge, il P.A.T. prevede i diversi casi di perequazione da recepire da parte del P.I. a discrezione dello stesso e comunque con condotta coerente e motivata nel caso di successivi P.I..
3. La successiva tabella specifica i casi di "perequazione strutturale", in quanto strategica e di maggior rilevanza, e di "perequazione operativa", in quanto di carattere maggiormente gestionale; le modalità applicative di ciascuna ("ordinaria", "integrata", "ambientale", "paesaggistica", oltre che – per la "perequazione operativa" – "diretta") vengono determinate dal P.I. secondo le specifiche di cui alla successiva tabella.

Perequazione	
Tipo	Modalità
<p style="text-align: center;">Strutturale</p> <ul style="list-style-type: none"> - zone di espansione previste dal P.I. in conformità a linee preferenziali di sviluppo; - contesti territoriali destinati alla realizzazione di programmi complessi, P.I.C.T., o ad altri atti di programmazione negoziata 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio; ▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; ▪ un demanio di aree edificabili pubbliche. - Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale, corridoi ecologici, fasce tampone) determinando un indice edificatorio spendibile negli ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato. - Paesaggistica. I nuovi interventi vengono convenzionati al fine di attivare e/o riattivare produzioni agricole in aree di tutela paesaggistica.
<p style="text-align: center;">Operativa</p> <ul style="list-style-type: none"> - ampliamento degli ambiti previsti dal P.A.T. a perequazione obbligatoria; - ampliamento di ambiti di consolidato; - interventi edilizi ricadenti in aree con indici di edificabilità differenziati nel caso vengano applicati indici superiori al 	<ul style="list-style-type: none"> - Ordinaria. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare servizi pubblici, di uso pubblico e di interesse generale. - Integrata. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ la compensazione urbanistica e il credito edilizio; ▪ l'edilizia residenziale pubblica e/o convenzionata; ▪ un demanio di aree edificabili pubbliche. - Ambientale. Le aree cedute vengono utilizzate per attuare la formazione di sistemi ecologici ambientali (aree a parco, aree prative periurbane, aree di particolare qualità ambientale, corridoi ecologici, fasce tampone) determinando un indice edificatorio spendibile negli

<p>minimo;</p> <ul style="list-style-type: none"> - piani attuativi di iniziativa pubblica e privata e comparti urbanistici ricadenti all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata; - interventi in ambiti con fabbisogno di infrastrutture pubbliche, anche di interesse sovraordinato; - di interventi di recupero o di cambiamento d'uso di significativa consistenza. 	<p>ambiti di perequazione predeterminati dal P.I. all'interno di ciascun A.T.O. interessato.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diretta. In caso di interventi edilizi diretti in aree sottodotate di standard di urbanizzazione adeguati, anche se non in misura tale da richiedere il ricorso a strumenti attuativi, il rilascio del titolo abilitativo edilizio può essere soggetto ad un accordo procedimentale (L.241/1990 art. 2). <p>Le caratteristiche dell'accordo sono parametrize da parte del P.I. in funzione delle caratteristiche, destinazioni d'uso e localizzazione degli immobili ed in modo tale da favorire la residenza stabile ed il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'accordo potrà prevedere la cessione di aree per gli scopi di cui ai precedenti punti e l'eventuale monetizzazione da destinare comunque agli stessi utilizzi.</p>
--	---

4. Il P.I., in accordo con gli obiettivi di sostenibilità e di qualità della VAS indicherà, nell'applicazione delle modalità perequative:

- a) gli usi specifici e le destinazioni d'uso consentite;
- b) l'inclusione di eventuali aree contermini o di riferimento all'ambito previste a servizi qualora non già di disponibilità dell'Amministrazione comunale;
- c) gli eventuali ambiti discontinui;
- d) gli indici edificatori minimi e massimi;
- e) i termini temporali per l'attuazione degli interventi;
- f) l'entità delle dotazioni territoriali, delle opere di urbanizzazione e dei servizi, in relazione ai diritti edificatori consentiti, anche in funzione delle diverse caratterizzazioni territoriali attribuibili a tali zone;
- g) le eventuali alternative alla cessione delle aree nel rispetto delle singole modalità perequative, ivi comprese cessioni alternative di opere anche fuori ambito.

5. Il P.I. attiva gli interventi perequativi con procedure di evidenza pubblica:

- a) tramite bandi che esplicitino a priori gli obiettivi generali, specifici e le modalità dell'intervento pianificatorio;
- b) tramite bandi ricognitivo finalizzati a raccogliere manifestazioni di interesse compatibili con gli obiettivi e le previsioni del P.A.T.;
- c) a seguito di proposte da parte di privati, Enti, Associazioni, stake-holders che evidenzino un significativo interesse pubblico.

6. La perequazione viene attivata prevedendo obbligatoriamente almeno le modalità di cui al precedente comma 5, punto a) per la perequazione strutturale ed almeno quelle di cui al punto b) o c) per la perequazione operativa.

7. Il P.I. verifica inoltre, in coerenza con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica, la coerenza delle iniziative assunte ed in particolare degli oneri derivanti dalle dotazioni territoriali previste.

8. Il P.I. può prevedere la monetizzazione sostitutiva per le quote eccedenti le opere di urbanizzazione minime obbligatorie, ovvero a tali opere destinate in aree funzionalmente collegate, nel rispetto dei criteri operativi previsti ai precedenti commi.

art. 23 - Indirizzi e criteri per l'applicazione del credito edilizio

1. Il credito edilizio, ai sensi dell'art. 36 della l.r. 11/2004, è una quantità volumetrica riconosciuta ai proprietari di aree ed edifici:

- identificati come opere incongrue da demolire od elementi di degrado da eliminare;
- interessati dalla realizzazione di interventi di miglioramento della qualità urbana, paesaggistica, architettonica e ambientale;
- oggetto di compensazione urbanistica di cui al successivo art. 24;
- che ricadono in aree di dissesto.

Considerato che il PAT non prevede "linee preferenziali di sviluppo insediativo", il PI dovrà individuare gli ambiti di ricaduta del credito edilizio all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata definiti dal PAT.

2. Il P.A.T. non individua significativi elementi di degrado alla scala di piano. Qualora, in sede di P.I. vengano censite, anche in zona agricola, opere incongrue o elementi di degrado valgono i contenuti di cui al presente articolo.
3. Ai fini dell'attuazione degli interventi di credito edilizio il P.I. definisce:
 - a) gli immobili assoggettabili alla presente disciplina, non già individuati dal P.A.T., con riferimento agli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale del territorio e relativi indirizzi e previsti dal P.A.T. stesso. Tra di essi vengono compresi gli interventi:
 - in contrasto con vincoli, tutele, fragilità, invariants previsti alle tavole 1, 2 e 3 del P.A.T.;
 - di riordino degli edifici dismessi in zona agricola od in contrasto con le tipologie e le caratteristiche costruttive tradizionali o ammesse dal P.A.T. ai sensi dell'art.43 c.1° della l.r. 11/2004;
 - di riordino degli insediamenti produttivi esistenti incompatibili con la zona agricola;
 - di arricchimento delle dotazioni di servizi ambientalmente sostenibili come corridoi ecologici, piste ciclabili, parchi ecc.;
 - di eliminazione di elementi di degrado edilizio quali superfetazioni, ampliamenti incongrui, volumi accessori e pertinenziali, elementi architettonici incongrui o di degrado del contesto ambientale;
 - di demolizione e ricostruzione degli edifici in zona agricola che presentano comprovate motivazioni di instabilità geologica o idrogeologica riconducibili a problematiche statiche e di tutela della pubblica incolumità asseverate da parte di un tecnico abilitato. L'area prevista per la ricostruzione, solo se non boscata o radura in area boscata da asseverare come tale da parte di tecnico abilitato, sarà la più prossima alla localizzazione originale tale da garantire adeguate condizioni idrauliche ed idrogeologiche; non sarà riconosciuto alcun credito edilizio per gli edifici che verranno costruiti in zona non idonea;
 - di demolizione delle costruzioni ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al DM 1° aprile 1968, n. 1404, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili per la ricostruzione in ambiti idonei esterni alle fasce suddette.
 - b) i vari ambiti o aree omogenee nei quali ammettere i relativi diritti edificatori, attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate;
 - c) i criteri di determinazione del credito edilizio con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
 - d) la coerenza delle volumetrie ammesse a credito edilizio in rapporto alle effettive disponibilità volumetriche previste dal P.A.T. e dal P.I., determinando le necessarie quote di riserva.

art. 24 - Indirizzi e criteri per l'applicazione della compensazione urbanistica

1. La compensazione urbanistica, ai sensi dell'art. 37 della l.r. 11/2004, è finalizzata a consentire ai proprietari di aree ed edifici oggetto di vincolo preordinato all'esproprio di recuperare adeguata

capacità edificatoria su altre aree e/o edifici, anche di proprietà pubblica, previa cessione all'amministrazione dell'area oggetto di vincolo.

2. Al fine dell'attuazione degli interventi di compensazione urbanistica il P.I. definisce:
 - a) per ciascun ATO, i vari ambiti o aree omogenee nei quali determinare i relativi diritti edificatori attribuendo a tale scopo indici o modalità di intervento differenziate in ragione dei diversi interventi previsti;
 - b) i rapporti di equivalenza fra diritti compensativi ed edificatori con riferimento alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie (vetustà, stato di conservazione, interessi pubblici coinvolti), alle destinazioni d'uso, alle localizzazioni degli immobili in oggetto;
 - c) la coerenza degli oneri conseguenti a vincoli espropriativi attuati mediante compensazione urbanistica con il bilancio pluriennale comunale, il programma triennale delle opere pubbliche ed altri strumenti di programmazione economica.

art. 25 - Criteri generali di dimensionamento e standard urbanistici

Standard urbanistici.

1. Il P.A.T. fissa come parametro complessivo minimo di riferimento per le aree urbane una dotazione di standard pari a 30 mq/abitante. Le articolazioni quantitative vengono definite nei singoli ATO, fatta salva una quantità minima per i parcheggi di 5,5 mq/ab e per il verde pubblico di 10 mq/ab.
2. Il P.A.T. individua le attrezzature e i luoghi destinati a funzioni di servizio pubblico a scala comunale o sovracomunale, prevedendo il rafforzamento del sistema attuale e la ridefinizione delle funzioni. Comprende le seguenti categorie, da dimensionare e localizzare in sede di P.I.:
 - a) aree per attività di interesse comune, scuole e parcheggi. L'incremento della dotazione di standard rispetto al minimo di legge dovrà essere prioritariamente finalizzato a soddisfare il fabbisogno di parcheggi, piazze e spazi comuni nelle aree urbane carenti;
 - b) aree a verde pubblico attrezzato destinate alla libera fruizione, quali aree per sosta, percorsi pedonali e ciclabili, attrezzature sportive all'aperto. Fanno parte di tale categoria le piste ciclabili esistenti e i sentieri CAI che vengono computati, ai fini del calcolo degli standard, per una quota pari al 25% della loro superficie.
3. Sia gli interventi di ristrutturazione urbanistica (demolizione con ricostruzione) e di sostituzione edilizia, sia quelli di nuova edificazione, o comunque in caso di cambiamento della destinazione d'uso nel caso in cui il nuovo uso comporti un aumento del carico urbanistico, dovranno contribuire a ridefinire l'identità urbana con la creazione di luoghi centrali e riconoscibili dalla comunità, compreso il miglioramento della dotazione degli standard e delle infrastrutture pubbliche.
4. Le aree da destinare totalmente o parzialmente a servizi di interesse collettivo individuate alla Tavola 04 della Trasformabilità. Per essi il P.I.:
 - ne precisa la localizzazione;
 - definisce l'eventuale obbligo di strumenti attuativi per la realizzazione delle nuove strutture o la ristrutturazione/ampliamento delle strutture esistenti;
 - disciplina le destinazioni d'uso pubblico previste;
 - disciplina altre eventuali destinazioni d'uso per le aree iscritte, o inscrivibili in quanto perimetrali, negli ambiti di urbanizzazione, prevedendo la contemporanea individuazione di altra area sostitutiva a servizio pubblico di superficie almeno equivalente;
 - conferma le necessarie caratteristiche per le aree con ruolo multifunzionale di protezione civile, prevedendone gli opportuni adeguamenti;
 - individua gli standard esistenti e confermati o comunque tali da garantire la dotazione minima esistente e quelli di nuova realizzazione da dimensionare ai sensi del presente articolo

relativamente ai nuovi interventi, cambi di destinazione d'uso o comunque di variazione del carico urbanistico;

- indica gli interventi da operare attraverso l'utilizzo di Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.), perequazione urbanistica, credito edilizio e compensazione urbanistica, definendone le modalità;
- disciplina la possibilità di permutazione delle aree a servizi nel rispetto delle quantità complessive previste.

5. Oltre alle prescrizioni di cui ai precedenti commi il P.I., al fine di garantire il corretto inserimento urbanistico dei nuovi insediamenti, sia nel caso di nuova edificazione che di trasformazione e recupero del patrimonio edilizio e urbanistico:

- determina la classe e la tipologia e localizza le superfici aggiuntive richieste per standard e servizi;
- determina i parametri urbanistici ammissibili;
- prevede che le aree da destinare a verde pubblico abbiano caratteristiche di fruibilità ed accessibilità;
- prevede che per i nuovi interventi residenziali vengano rispettati i requisiti minimi stabiliti dalla L.122/89 e comunque di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare;
- determina le superfici degli stalli di sosta da calcolare per i nuovi interventi in superficie netta dello stallo;
- garantisce per i servizi e le attrezzature esistenti l'accessibilità dalla rete viaria principale e dalla rete dei percorsi ciclopedonali, la dotazione di adeguate opere di urbanizzazione primaria, l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- verifica e garantisce i collegamenti e la fruibilità dei servizi da parte dei centri e nuclei minori.

6. Le aree a standard vengono computate in termine di superficie e non concorrono al dimensionamento del P.A.T. in termini di cubatura.

Criteria generali di dimensionamento

7. I dimensionamenti previsti dal P.A.T. all'interno di ciascun ATO rappresentano il limite ritenuto valido per il tempo di validità del piano, sulla base del Quadro Conoscitivo, della lettura dell'attuazione dei vigenti strumenti urbanistici e della valutazione degli aspetti di criticità delle risorse disponibili.

8. Il P.I., tenendo conto del rispetto delle destinazioni d'uso prevalenti (consolidato prevalentemente residenziale o produttivo) verificherà la dotazione degli standard di progetto secondo le singole destinazioni d'uso attivabili (residenziale, industria e artigianato, commercio e direzionale, turismo), anche con riguardo alle eventuali variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti:

- per ciascuna fase di possibile attuazione secondo il successivo art.42;
- nel rispetto dei dimensionamenti previsti per ciascuna ATO secondo quanto previsto all'allegato A alle N.T.;
- nel rispetto dell'art.31 della l.r. 11/2004.

9. Le reti di servizio idrico, fognario, gas, elettrica, telefonica e telematica sono considerate dotazioni di interesse pubblico di primario interesse la cui adeguata previsione e funzionalità, eventualmente finalizzata anche alla razionalizzazione delle esistenti, rappresenta un requisito obbligatorio in tutte le zone di espansione e, salvo documentabili ragioni tecniche da parte dell'ente gestore, anche in caso di interventi diretti. Il P.I. definisce le carenze che possono pregiudicare il rilascio dei titoli abilitativi ai nuovi interventi edilizi.

10. Nelle aree ad urbanizzazione consolidata, e secondo le specifiche normative, il P.I. può prevedere interventi diretti di nuova costruzione e/o interventi di trasformazione del tessuto edilizio esistente in base alle disponibilità ammesse per ciascun ATO dalla presente normativa.

11. Nelle aree di espansione il P.I. opera prioritariamente attraverso piani attuativi. Il P.I. può comunque sempre prevedere l'obbligo di formazione di piani attuativi anche nelle aree di urbanizzazione consolidata, qualora ciò sia funzionale ad una miglior organizzazione, uso od attuazione di opere a rete, spazi e funzioni di interesse pubblico.
12. I limiti quantitativi di progetto relativi alle espansioni ed agli standard, ciascuno suddiviso per le relative tipologie, sono riportati per ciascuna ATO all'Allegato A.
13. Rispetto al totale complessivo relativo a ciascun tipo di standard, i valori indicati nella tabella per ciascuna ATO possono essere variati dal P.I. entro il limite del 20% nel rispetto del totale generale previsto e di quanto disposto dalla l.r. 11/2004.
14. Sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T.:
- a) aumenti di volume degli edifici residenziali esistenti nelle aree di urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art.29 delle presenti NT fino al 15% per interventi volti al mantenimento, al consolidamento e all'adeguamento igienico-funzionale degli edifici e qualora non ne alterino le caratteristiche tipologiche ed architettoniche; le relative volumetrie dovranno essere computate ai fini del dimensionamento degli standard.
 - b) le disposizioni di cui al precedente punto a) sono applicabili per i soggetti che non abbiano usufruito della l.r. 14/2009 e s.m.i. o, in vigenza della stessa, in sua alternativa.
- Non sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T.:
- c) aumento del volume conseguente a sopraelevazione degli edifici esistenti nelle aree ad urbanizzazione consolidata ai sensi dell'art. 28 delle presenti norme e fino a 1,0 ml di quota al fine del recupero a scopo abitativo dei sottotetti. Tale aumento è ammesso qualora non alteri le caratteristiche tipologiche ed architettoniche dell'edificio e qualora renda abitabile non meno del 50% della superficie sopraelevata; le relative volumetrie dovranno essere computate ai fini del dimensionamento degli standard;
 - d) gli interventi previsti ed ammessi ai sensi della l.r. 14/2009 e s.m.i. fino alla sua vigenza;
15. Il P.I. potrà prevedere, per i nuovi edifici o per l'ampliamento di quelli esistenti, con scelta motivata e nel rispetto delle leggi vigenti, altezze maggiori di quelle presenti nel relativo contesto insediativo.
16. Il P.I. verificherà la dotazione degli standard di progetto in base alle effettive destinazioni d'uso attivabili ed alle variazioni nella destinazione d'uso degli edifici esistenti, adeguando il dimensionamento effettivo del patrimonio edilizio esistente in conformità ad eventuali analisi di dettaglio.
17. Il P.I. potrà prevedere, anche per le aree a standard, la ridefinizione del margine secondo quanto previsto dall'art. 36 delle presenti norme; sono comunque ammessi interventi puntuali per l'individuazione di aree per attrezzature pubbliche entro i limiti di cui all'art. 41.
18. Nel rispetto delle funzioni assegnate a ciascuna tipologia di standard ed all'accesso pubblico agli stessi, è ammesso, ai fini della realizzazione e/o gestione, il convenzionamento con Enti e privati.
19. La realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico quali infrastrutture e manufatti di servizio, purché strettamente indispensabili alla funzione da svolgere, se promosse da Enti a fini istituzionali o da privati se in regime convenzionato, è ammessa su tutto il territorio comunale, fermo restando il rispetto di norme e vincoli sovraordinati, nonché la verifica del corretto inserimento paesaggistico ed ambientale.

art. 26 - Centri storici e nuclei di antica formazione

1. Il P.A.T. definisce nelle tav. 4 la perimetrazione dei centri storici sulla base dell'art. 40 della L.R. 11/2004.
2. Oltre all'impianto edilizio storico ed agli edifici di pregio individuati, sono sottoposti a tutela e valorizzazione gli ecosistemi e l'insieme degli elementi caratterizzanti tali centri e nuclei quali:

- i grandi alberi e la vegetazione tipica;
 - le pertinenze degli edifici e complessi di valore storico e testimoniale;
 - i muri a secco, le fontane, i capitelli e le immagini sacre, gli spazi comuni in pietra ecc.
3. Il recupero dei centri storici e dei nuclei sparsi di interesse storico-culturale dovrà in ogni caso prevedere prioritariamente gli interventi sugli edifici esistenti, nel rispetto di tipologie, forme e materiali attribuibili alla tradizione costruttiva locale.
4. La nuova edificazione, qualora possibile, dovrà essere prevista secondo i criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo.
5. Particolare cura dovrà essere posta ai margini degli insediamenti in modo da non alterarne la percezione e l'immagine dai principali punti panoramici e da prevedere idonei spazi di parcheggio, coperti o scoperti, finalizzati al servizio dei residenti ed all'eliminazione degli stalli di parcheggio all'aperto nelle zone di pregio.
6. I criteri organizzativi e le regole compositive di ogni specifico centro o nucleo, possono essere approfonditi, in sede di P.I., con opportuna relazione tematica e prevedendo anche le necessarie modifiche del perimetro di cui al successivo comma 10.
7. Sono ammessi interventi di:
- a) manutenzione ordinaria e straordinaria;
 - b) restauro e risanamento conservativo sull'edificato esistente;
 - c) ristrutturazione edilizia ed urbanistica;
 - d) demolizione e ricostruzione per volumi incongrui o non meritevoli di apposizione di grado di protezione;
 - e) nuova edificazione secondo i criteri di cui ai precedenti commi, e nei limiti di densità edilizia previsti dal D.M. 1444/1968, subordinatamente ad un piano attuativo di iniziativa pubblica o previsione puntuale del P.I.;
 - f) cambi di destinazione d'uso con attività compatibili con le caratteristiche storico-culturali e paesaggistiche dei luoghi, finalizzati al recupero della residenzialità, ad usi turistici e ad iniziative pubbliche e private di servizio.
8. Salvo diversa indicazione del P.I., gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia sul patrimonio edilizio esistente devono garantire la permanenza di destinazioni residenziali non inferiori ad almeno il 50% delle esistenti per i perimetri (unità edilizia, unità minima d'intervento, P.U.A. o altro) definiti dal P.I. stesso in funzione delle singole fattispecie territoriali.
9. Il P.I. prevede la classificazione degli edifici presenti nei centri storici secondo appositi gradi di tutela suddivisi nelle classi di:
- (1) "restauro filologico", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale per le quali si debba prevedere il mantenimento od il recupero integrale delle caratteristiche originarie;
 - (2) "restauro conservativo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di rilevante valore storico, architettonico ed ambientale integri o con possibilità di recuperare i caratteri originari mediante limitati interventi;
 - (3) "restauro propositivo", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di valore storico, architettonico ed ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore;
 - (4) "restauro parziale" nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale, senza ammetterne la demolizione e ricostruzione se non per elementi parziali;

- (5) "ristrutturazione parziale", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e planivolumetrico originale;
- (6) "ristrutturazione globale", nella quale vanno ricompresi edifici ed altre emergenze architettoniche di interesse architettonico, urbanistico o ambientale eventualmente interessati da trasformazioni edilizie che hanno diminuito l'originario valore dei quali interessi mantenere l'impianto tipologico e/o planivolumetrico originale;
- (7) "altri interventi", non ricompresi nelle precedenti classi.

10. Il P.I.:

- potrà integrare la precedente classificazione articolando ulteriori sottoclassi e definendo in dettaglio la specifica disciplina di ciascuna classe;
- potrà adottare criteri di tutela differenziati nel rispetto di quanto previsto all'art. 17 c.2 lett. e) della l.r. 11/2004 con la finalità di rendere più operativi ed adeguati gli interventi di salvaguardia degli impianti urbanistici, architettonici, paesaggistici e testimoniali meritevoli;
- fino ad intervento da parte del P.I. ai sensi dei due precedenti punti rimangono in vigore i gradi di tutela previsti dal vigente P.R.G. ai sensi della l.r. 80/1980;
- nel definire gli interventi ammissibili per gli edifici esistenti e le disposizioni per le eventuali nuove costruzioni dovrà prevedere apposite indicazioni in ordine a: elementi puntuali di analisi, tecnologie e materiali, murature, solai, scale, tetti e coperture, elementi interni ed esterni di particolare pregio, adeguamenti statici, adeguamenti igienici e tecnologici, sistemazioni esterne ed eventuali piantumazioni, aumenti di volume. Tali elementi di analisi potranno essere eventualmente dotati di appositi abachi;
- classifica opportunamente all'interno delle classi di "restauro" gli edifici di pregio, nonché gli edifici e complessi di valore monumentale e testimoniale individuati dal P.A.T. (sia nelle aree di urbanizzazione consolidata che nelle aree agricole) o emergenti da successive indagini di dettaglio;
- perimetra puntualmente ed adegua, o propone ove non previste dal P.A.T., le pertinenze degli edifici e complessi di maggior valore monumentale e testimoniale e ne dettaglia la disciplina per ciascun singolo caso;
- prevede idonei spazi di parcheggio, coperti o scoperti, finalizzati al servizio dei residenti ed all'eliminazione degli stalli di parcheggio all'aperto nelle zone di pregio;
- può classificare con i criteri di cui al presente articolo qualsiasi manufatto presente sul territorio comunale qualora se ne verifichi l'opportunità per ragioni di tutela delle preesistenze;
- preciserà un'idonea disciplina finalizzata all'eliminazione delle reti aeree, degli elementi di disturbo visivo, e di mantenimento dei coni visuali di pregio;
- potrà modificare il perimetro del centro storico in ampliamento ricomprendendo edifici, aree o ambiti perimetrali che garantiscano e valorizzino il mantenimento della coerenza architettonica e tipologica dell'insediamento;
- favorirà la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico;
- favorirà gli interventi di recupero attraverso la definizione di perimetri di comparto da attuare anche attraverso modalità che prevedano il ricorso a modalità perequative, di credito edilizio e di compensazione, anche con riferimento ad aree ed interventi esterni al centro storico.

art. 27 - Incentivazione alla dotazione di servizi

1. Il Piano incentiva la creazione di servizi alla residenza quali esercizi commerciali di vicinato, uffici di recapito postale e amministrativo, centri socio-ricreativi, ecc. necessari alla riqualificazione dei centri urbani anche minori attraverso logiche di premialità volumetrica atte a mantenere e favorire il recupero della residenzialità nei centri.
2. A tale scopo è consentito, limitatamente ai piani terra degli edifici e compatibilmente al loro grado di tutela, il cambio di destinazione d'uso al fine di consentire l'inserimento di nuovi servizi alla residenza.
3. All'atto di rilascio del certificato di agibilità viene riconosciuto il recupero della medesima volumetria oggetto del cambio di destinazione d'uso attraverso l'ampliamento, in aggiunta alle previsioni vigenti, compatibile con il grado di protezione dell'edificio, ovvero attraverso il credito edilizio compatibilmente alle disponibilità volumetriche del P.A.T. ed alle reali possibilità di atterraggio dei volumi.
4. Nel caso l'edificio oggetto delle disposizioni di cui al comma 1 ricada all'interno dei centri storici della Tav.4, la volumetria potrà essere maggiorata del 20% e ricollocata in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti e ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato.
5. Gli ampliamenti volumetrici previsti dal presente articolo sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T. e sono soggetti a convenzionamento che ne disciplini le modalità di utilizzazione.

art. 28 - Sistema urbano: aree ad urbanizzazione consolidata

1. Le aree ad urbanizzazione consolidata sono definite dalle parti del territorio costituite dai centri storici, dalla residenza urbana e dal sistema produttivo esistente.
2. In tali aree, verificate dal punto di vista geologico, geomorfologico e della compatibilità idraulica in sede di P.A.T., sono ammesse sia nuove costruzioni che interventi sugli edifici esistenti nel rispetto delle presenti norme. In via generale le trasformazioni urbanistiche andranno indirizzate prioritariamente verso soluzioni che privilegino interventi di recupero e di trasformazione degli edifici esistenti nonché di rinnovo e riqualificazione di aree degradate o di scarsa valenza architettonica, sostituendo il modello insediativo di espansione con un modello di rinnovo urbano, ricucitura e addizione puntuale.
3. Il P.A.T. prevede il mantenimento, la manutenzione e la riqualificazione della struttura insediativa consolidata.
4. Il P.I.:
 - a) verifica la perimetrazione delle aree ad urbanizzazione consolidata, ridefinendo il margine del consolidato secondo le indicazioni del successivo art. 36;
 - b) privilegia il recupero e la salvaguardia del patrimonio edilizio esistente, il restauro e la conservazione dei manufatti, dei complessi e degli spazi aperti ad essi connessi che, per conformazione morfologica ed insediativa, qualità architettonica, valore iconico, funzione, ruolo nel tessuto urbano e nel territorio, costituiscono ricchezze primarie ed essenziali per il mantenimento del carattere e dell'identità del territoriale;
 - c) favorisce le iniziative di sostituzione edilizia, anche di comparto, finalizzate all'adeguamento del patrimonio edilizio nel senso della bio-edilizia e della sostenibilità e ad un miglioramento della dotazione della città pubblica, nel rispetto delle caratteristiche paesaggistiche, urbanistiche ed architettoniche di contesti ed edifici di pregio o testimoniali;
 - d) integra le opere di urbanizzazione insufficienti, riqualifica ed incrementa i servizi pubblici e di uso pubblico;

- e) realizza e/o migliora la rete dei percorsi ciclo-pedonali urbani, anche connettendoli e mettendoli a sistema con i percorsi di fruizione del territorio aperto;
- f) definisce e localizza gli interventi edilizi ammissibili in assenza dello strumento urbanistico attuativo;
- g) individua aree idonee per accordi pubblico privati ai sensi dell'art. 6 della l.r. 11/2004 anche con riferimento alle indicazioni dei P.I.C.T.;
- h) verifica in particolare le aree di margine con i centri storici al fine di prevedere interventi di ricucitura funzionale che privilegino accessibilità e tutela degli elementi architettonici e paesaggistici di pregio;
- i) individua aree idonee per attivare processi di densificazione e di sostituzione edilizia con possibilità di definizione di parametri e indici urbanistici ed edilizi differenziati, finalizzati al miglioramento della qualità urbana, architettonica ed edilizia;
- j) favorisce la riqualificazione architettonica anche attraverso interventi di demolizione, sostituzione, ristrutturazione urbanistica, qualora interessanti volumetrie incongrue, degradate o prive di valore architettonico e/o paesaggistico, in particolare al fine di favorire gli spazi, gli usi e gli edifici di interesse pubblico o di particolare valenza paesaggistica;
- k) definisce le destinazioni d'uso ammissibili consentendo l'integrazione di fattispecie produttive qualora compatibili con la residenza;
- l) le ridefinizioni di cui al precedente punto l) non possono oltrepassare, ove presenti sulla tav.4, i limiti fisici della nuova edificazione" dettati da motivazioni di carattere morfologico, paesaggistico e di controllo della S.A.U. (Superficie Agricola Utilizzata) utilizzabile;
- m) valuta la possibilità di attivazione delle misure premiali previste dalla l.r. 14/2009 e s.m.i.. Le relative volumetrie sono aggiuntive rispetto a quelle previste dal dimensionamento generale degli ATO e dovranno comunque essere computate nel dimensionamento degli standard;
- n) potrà proporre la classificazione in gradi di tutela secondo le modalità previste al precedente art.26 c.9 e c.10;
- o) perimetra nelle aree segnalate alla tav. 1 gli originari azzonamenti di tipo "A" e "B" vigenti alla data del 06/09/1985, al fine dell'applicazione dei disposti delle aree di vincolo ai sensi del D.lgs. 42/2004;
- p) prevede il computo della S.A.U. in riferimento al rispetto dei limiti normativi di consumo massimo secondo quanto previsto dal P.A.T. ed in conformità alla normativa regionale vigente.

art. 29 - Sistema urbano: riqualificazione degli spazi pubblici

1. Il P.A.T., accanto alla disciplina ordinaria per il recupero e la valorizzazione degli spazi pubblici ed interclusi di cui ai precedenti artt. 25, 26 e 28, prevede per il centro di San Vito di Cadore due specifici interventi di riqualificazione meglio definiti ai successivi commi.
2. Ambito di mobilità da riqualificare: tale ambito, identificato con apposita simbologia sulla tav. 4, identifica l'ampia area centrale costituita da via Roma, via B.V. della Difesa e dalla ciclabile delimitate a nord e sud da Piazza del Mercato e dal nodo con via Pelmo/San Marco. In tale area va operato, anche per stralci e attraverso il P.I., un programma che preveda:
 - la revisione/adequamento del sistema della mobilità, con priorità al traffico pedonale e ciclabile;
 - l'adequamento e la regolamentazione degli spazi di sosta anche con reperimento di nuovi parcheggi scoperti/interrati compatibili con le esigenze di fluidificazione del traffico;
 - la riqualificazione degli ambiti di mobilità attraverso idonei interventi di arredo urbano e di riduzione della velocità, in accordo con gli enti gestori della viabilità, ai fini della sicurezza urbana e della qualità dell'insediamento;
 - la riqualificazione degli edifici prospettanti anche con interventi premiali ed eventuale ricorso al credito edilizio;

- l'adeguamento, miglioramento, creazione di adeguate interconnessioni pedonali fra i tre assi con particolare attenzione alla disabilità, mobilità ridotta, bambini ed anziani;
 - il favore, anche con ricorso ai disposti dell'art. 27, per nuove iniziative di carattere sociale, ricreativo, ricettivo e del piccolo commercio al fine di caratterizzare l'ambito come un unicum urbano e di "strada mercato";
 - la realizzazione di adeguati servizi alla pista ciclabile tali da creare un polo di interscambio pedonale/ciclabile per favorire l'accesso al nucleo urbano da parte dei ciclisti;
 - il mantenimento, in tutte le iniziative di cui ai precedenti punti, di una forte caratterizzazione locale per quanto riguarda materiali, colorazioni, tipologie delle infrastrutture e dei nuovi volumi, evitando interventi omologativi di realtà extra-locali.
3. Programma complesso Piazza del Mercato. Si tratta di un'azione progettuale di rilevante importanza comunale, perimetrata indicativamente sulla tav. 4:
- definizione normativa, modalità attuative ed eventuale adeguamento della perimetrazione sono demandate al PI;
 - l'attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle dimensioni dell'intervento ed alle caratteristiche dei soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con l'uso di Accordi di Programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgono comparti territorialmente disgiunti;
 - il programma complesso prevederà in particolare la risoluzione delle tematiche di carattere idraulico connesse all'attraversamento del Rù Seco, la revisione/adeguamento del sistema della viabilità anche con la realizzazione di nuovi spazi a parcheggio scoperto od interrato, la ridefinizione delle volumetrie prospettanti e le relative destinazioni d'uso, la realizzazione di adeguati spazi a carattere pedonale;
 - gli interventi previsti dovranno integrarsi con le caratteristiche ed i valori ambientali ed architettonici dell'attigua zona di centro storico ed in particolare dei contermini edifici di culto.
4. Gli interventi di cui al presente articolo vanno attuati nel rispetto della presente normativa e del dimensionamento del P.A.T., essendo comunque conformi per quanto concerne la S.A.U. trasformabile. In sede di attuazione degli interventi il PI assoggetterà tali aree a Piano Urbanistico attuativo (PUA).

art. 30 – Sistema produttivo: aree ad edificazione consolidata

1. Il P.A.T., nelle aree di consolidato produttivo, sia per i nuovi insediamenti che per gli esistenti:
 - garantisce il rispetto dei limiti di ampliamento dei poli produttivi previsti dal P.T.C.P.;
 - definisce le modalità operative di intervento e le opere di riduzione degli impatti complessivi secondo quanto previsto dal P.T.C.P.;
 - individua come prevalenti le attività industriali, artigianali, di logistica, deposito, commerciali, terziarie a servizio totale o parziale dell'ambito produttivo, qualora compatibili con l'adiacente contesto urbano e con la significativa valenza paesaggistica dell'ambito;
 - non ammette nuove attività a rischio di incidente rilevante né attività della grande distribuzione;
 - ammette trasferimenti di attività produttive da zona impropria anche con l'utilizzo di crediti edilizi, nel rispetto dei precedenti commi;
 - prevede l'esclusione del prelievo idrico diretto di acqua dalla falda e l'attivazione di soluzioni tecniche atte a garantire il regolare deflusso delle acque ed a limitare l'impermeabilizzazione delle superfici scoperte;
2. Il P.I., in conformità ai limiti quantitativi previsti dal P.A.T., definirà:

- a) la delimitazione delle zone ridefinendo il margine del consolidato produttivo secondo le indicazioni del successivo art. 36 e i limiti quantitativi (indici e standard), con indici di copertura e cubatura massimi;
- b) le eventuali modalità relativamente alle altezze massime degli edifici, ammettendo specificamente la realizzazione di edifici multi-piano, con l'esclusione di funzioni lavorative agli eventuali piani sotterranei;
- c) la suddivisione in eventuali zone territoriali omogenee e l'eventuale diversificazione delle destinazioni d'uso e delle tipologie edilizie ammesse in funzione delle caratteristiche di ciascuna zona;
- d) le aree destinate alle opere e servizi pubblici e di interesse pubblico;
- e) le aree ove prevedere fasce vegetali verde di filtro di separazione dalla zona urbana o da punti di vista privilegiati;
- f) le modalità di trasformazione urbanistica del territorio per quanto concerne gli strumenti operativi previsti o ammessi (piani attuativi, interventi diretti o convenzionati ecc.) garantendone il coordinamento e definendone gli adeguamenti alla presente normativa in caso di rinnovo;
- g) il recupero delle acque piovane secondo opportune modalità di raccolta;
- h) eventuali quote minime di superficie produttiva da destinare ad attività operanti nell'ambito della lavorazione, trasformazione, commercializzazione dei prodotti locali;
- i) l'insediamento, anche attraverso l'utilizzo dello sportello unico di cui all'art.35, di attività operanti nei Distretti Produttivi di importanza provinciale;
- j) individua eventuali nuovi casi di attività esistenti in zona impropria, sia all'interno dell'urbanizzato consolidato che in zona agricola.

art. 31 - Sistema turistico: aree di urbanizzazione consolidata turistica e ricettività

1. Il P.A.T. riconosce la ricettività, sia di carattere alberghiero che diffusa ed a bassa intensità, come un elemento strategico per il raggiungimento dei propri obiettivi fondamentali, in particolare qualora coniugata a nuovi interventi, ampliamenti, adeguamenti a basso impatto ambientale, con l'utilizzo di tecnologie di bio-edilizia e risparmio energetico.
2. A questo scopo orienta tale settore al rispetto ed alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici che costituiscono il valore fondante del territorio e ne sostiene lo sviluppo nei vari settori (turismo naturalistico, di visitazione, culturale, invernale, ricreativo, cicloturistico ecc.) favorendo l'integrazione e la compatibilità fra le varie offerte esistenti o previste sul territorio.
3. Il P.A.T., nel rispetto dei disposti della l.r. 11/2013:
 - a) favorisce gli interventi relativi al potenziamento ed adeguamento dell'offerta turistica (sia alberghiera che extralberghiera e residenziale) identificandola come quella più compatibile con le caratteristiche e la tradizione del territorio del P.A.T.;
 - b) consente iniziative di carattere alberghiero in aree compatibili qualora garantiscano la persistenza nel tempo dei relativi interventi e possano dimostrarsi complementari al tessuto della ricettività minore;
 - c) consente nuove iniziative di carattere alberghiero e ricettivo in aree esterne al consolidato solo tramite l'utilizzo della procedura dello Sportello Unico per le Attività Produttive in variante (l.r. 55/1912 art. 4) che preveda idonee forme di convenzionamento ai fini del mantenimento delle destinazioni d'uso previste e dei relativi livelli qualitativi;
 - d) individua le strutture alberghiere esistenti e prevede che ogni intervento di edificazione, ampliamento, cambio di destinazione finalizzato all'offerta turistica alberghiera sia soggetto a forme di convenzionamento atte a garantire un'adeguata persistenza e livello qualitativo nel tempo delle nuove iniziative;

- e) prevede che nuove volumetrie ad uso ricettivo si integrino nel tessuto edilizio esistente o comunque rappresentino un elemento di arricchimento architettonico e siano tese alla massima sostenibilità ambientale sia dal punto di vista edilizio che dell'utilizzo delle risorse energetiche privilegiando iniziative che prevedono modalità di eccellenza su forme di certificazione riconosciute;
- f) demanda al PI l'individuazione di ambiti o nuclei abitati, con attenzione alle preesistenze alberghiere, nei quali favorire la ricettività minore sotto la forma del bed & breakfast ed in genere del concetto di ospitalità diffusa quali forme di ricettività a basso impatto ambientale che valorizzano l'interazione tra accoglienza, ambiente ed identità dei luoghi. In tali ambiti o nuclei i relativi interventi potranno accedere ad una premialità con la maggiorazione del 20% della volumetria destinata alla specifica funzione che potrà essere ricollocata, anche con diversa destinazione, in ampliamento all'edificio medesimo o, nel caso di impossibilità, in edifici residenziali circostanti e ricadenti comunque nel perimetro del centro abitato. Tali ampliamenti volumetrici, che sono computati ai fini del rispetto dei limiti quantitativi previsti dal P.A.T., sono soggetti a convenzionamento che ne disciplini le modalità di utilizzazione.
Le presenti disposizioni si intendono automaticamente adeguate in caso di entrata in vigore di ulteriori normative di settore in materia di albergo diffuso che prevedano principi o azioni diverse/contrastanti da quelle qui indicate;
- g) individua le funzioni connesse all'offerta turistica, ed in particolare quella ricettiva, come possibili destinazioni prioritarie in caso di recupero di aree ed edifici dimessi;
- h) prevede la possibilità ordinaria di adeguamento dei rifugi esistenti ed il miglioramento qualitativo della ricettività in ambiente montano attraverso il ricorso alle disposizioni dello Sportello Unico per le Attività Produttive di cui al successivo art. 39.
- i) Prevede che le attività ricettive alberghiere individuate dal P.R.G. vigente in area alberghiera, o come attività alberghiere in zona impropria, ai sensi della variante 1/2004 siano confermate nelle relative destinazioni d'uso fino a diversa definizione da parte del P.I. in conformità alle vigenti norme del P.T.C.P..

4. Il P.I.:

- a) definisce e puntualizza le modalità di convenzionamento di cui ai punti c), d) ed f) del precedente c.3°, eventualmente differenziate in funzione della peculiarità dei singoli casi, prevedendo le opportune garanzie ivi compresa, se del caso, la priorità di acquisizione in caso di vendita;
- b) definisce le destinazioni d'uso ricettive alberghiere ed extralberghiere ai sensi della l.r. 11/2013 e s.m.i. ammissibili all'interno delle aree di urbanizzazione consolidata in base alle disponibilità volumetriche ed alle politiche turistiche in atto;
- c) definisce i parametri urbanistici, edilizi e tipologici relativi agli ambiti interessati da preesistenze alberghiere;
- d) definisce i criteri per la trasformazione d'uso di fabbricati esistenti a destinazione ricettiva alberghiera in altra destinazione, secondo quanto ammesso dall'art. 38 del vigente P.T.C.P. e s.m.i., in funzione dei fabbisogni collettivi di opere ed attrezzature, con particolare riferimento alle diverse località di intervento;
- e) definisce le norme in materia di edilizia riguardanti la realizzazione o ristrutturazione dei manufatti della rete dei rifugi e bivacchi, qualora non praticabili con la procedura S.U.A.P., individuando nella Conferenza di servizi il procedimento amministrativo deputato al rilascio dei titoli edificatori abilitativi e prevedendo specifiche norme che tengano conto delle particolari caratteristiche e dell'uso saltuario di dette strutture.
- f) nell'attivare le previsioni relative al presente articolo dovrà garantire il soddisfacimento delle disposizioni di cui all'art.38 comma 1 del P.T.C.P. e il rispetto delle direttive di cui ai seguenti commi del medesimo articolo

- g) ridefinisce il margine del consolidato turistico ricettivo secondo le indicazioni del successivo art. 36 in conformità ai limiti quantitativi previsti dal PAT.

art. 32 – Rilocalizzazione di abitazioni in aree di dissesto idrogeologico

1. Il P.A.T. alla tavola 01 dei Vincoli individua le aree interessate da alta pericolosità idraulica e idrogeologica secondo le disposizioni del vigente P.A.I..
2. In particolare per l'area di Chiapuzza, oltre agli interventi ammessi dalle N.T. del P.A.I., potranno essere attuati, qualora applicabili, i disposti e gli strumenti normativi di cui alla l. 267/1998 ed alle relative direttive di cui alla D.G.R. 2360/2001 e s.m.i..
3. In tali strumenti il P.I. definisce in particolare le tipologie edilizie ammesse e promuove la realizzazione di edilizia a risparmio energetico ed ecocompatibile, come da art. 40.

art. 33 - Demanio sciabile

1. Il P.A.T., nel richiamare il rispetto delle disposizioni della l.r. 21/2008 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve", definisce territorialmente gli ambiti del territorio destinati agli sport ed alle attività connesse alla neve, ed in particolare alle piste ed attrezzature per lo sci alpino e lo sci nordico con riferimento alle previsioni del "Piano Neve" approvato con D.G.R. 217/2013. Inoltre:
 - individua le principali attrezzature ed impianti;
 - quantifica le disponibilità di progetto per nuove volumetrie di servizio;
 - assimila le aree del demanio sciabile ad "aree di maggior valenza paesaggistica" ai sensi del precedente art. 8 c.1 lett. e), fatto salvo per opere ed impianti propri del "demanio sciabile".
2. Gli interventi relativi a piste ed impianti dovranno osservare il rispetto del Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del 17/10/2007 e s.m.i. (cd. "Decreto Pecoraio Scanio"); fatto salvo quanto ammesso dal suddetto Decreto, qualora l'intervento ricada all'interno di ZPS, il relativo sub demanio, collegamento o arroccamento dovrà essere sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del Codice dell'Ambiente in cui dovranno essere identificate le possibili soluzioni alternative.
3. Il P.A.T. recepisce le disposizioni di cui agli artt. 15, 16, 17, 18 e 19 delle N.T. del Piano Neve come di seguito riportate:
 - a) Prescrizioni operative:
 - nelle operazioni di disboscamento e di movimentazione di terra che si rendessero necessarie, si devono privilegiare le soluzioni che prevedono l'abbattimento del minor numero di elementi arborei e l'asportazione della minor quantità di terreno vegetale;
 - l'eventuale taglio di alberature ricadenti in zone geologicamente instabili deve avvenire mediante opere di consolidamento tali da garantire la stabilità dei versanti. Le scarpate devono essere ben raccordate con il pendio esistente, consolidate e rinverdite;
 - nei tratti più ripidi delle piste da sci il terreno deve essere consolidato mediante adeguate soluzioni tali da consentire la crescita della cotica erbosa;
 - nell'individuazione dei tracciati di pista devono essere privilegiati i percorsi che riducono (o annullano) soluzioni di continuità con le superfici naturali circostanti evitando di creare discontinuità nella rete sentieristica e nei passaggi faunistici esistenti;
 - al fine di ridurre il fabbisogno idrico finalizzato alla produzione di neve artificiale, devono essere favoriti i tracciati di pista che si sviluppano lungo superfici prive di asperità e con un'esposizione solare atta a limitare il "consumo" di neve;

- si devono preferire, ove possibile, strutture di protezione amovibili e costruite con tecnologie e tecniche che ne consentano un corretto inserimento ambientale.
- b) Utilizzo e tutela della risorsa idrica:
- nella realizzazione di bacini finalizzati all'approvvigionamento idrico per impianti di sistemi di innevamento programmato dovranno essere adottate misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico regionale nel rispetto di quanto disposto dal Piano di Tutela delle Acque (PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione e della normativa di settore;
 - compatibilmente con la disponibilità della risorsa idrica della zona dovranno essere favorite quelle scelte progettuali che limitano il consumo idrico e incrementano il riciclo e il riutilizzo dell'acqua e incentivano l'utilizzo di tecnologie per il recupero e il riutilizzo delle acque reflue;
 - i sistemi di accumulo idrico per l'innevamento programmato devono avere caratteristiche di multifunzionalità e rispondere ad esigenze "comprensoriali", coordinate con gli Enti locali di riferimento. I Comuni dovranno prevedere, nell'adeguamento dei propri strumenti di pianificazione, aree atte alla realizzazione di dette opere. I sistemi di accumulo devono tener conto della situazione idrologica locale, evitando trasferimenti ad altre unità idrografiche.
- c) Rischio valanghivo:
- gli interventi proposti dovranno essere corredati da una dichiarazione dell'Autorità competente sul rischio valanghivo;
 - qualora si configuri il rischio valanghivo dovrà essere presentato un progetto da sottoporre alla medesima Autorità per la definizione delle eventuali misure di prevenzione e protezione da adottarsi.
- d) Tutela del paesaggio:
- gli interventi rientranti in aree considerate di pregio paesaggistico dovranno essere corredati da documentazione fotografica adeguata a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico
 - per la successiva verifica e valutazione da parte dall'Autorità competente e per la definizione delle eventuali prescrizioni a tutela del paesaggio;
 - negli interventi finalizzati alla messa in sicurezza delle aree sciabili attrezzate sono da privilegiare le soluzioni che adottano tecniche e materiali dell'ingegneria naturalistica e tipici dei luoghi, evitando l'introduzione di elementi estranei. Nella formazione di rilevati e nelle scarpate di sterro devono preferirsi "moduli" di sistemazione di ridotta estensione.
- e) Norme di intervento da adottare in aree SIC-ZPS o in ambiti di pregio ambientale:
- tutti gli interventi da realizzarsi in attuazione del presente piano vanno preventivamente assoggettati a quanto disposto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di incidenza ambientale con i criteri e le modalità contenute nella D.G.R. n. 3173 del 10/10/2006 e s.m.i.;
 - non è consentita la realizzazione di nuovi impianti di risalita a fune e nuove piste da sci, ad eccezione di quelli previsti negli strumenti di pianificazione generali e di settore vigenti alla data di emanazione del Decreto Ministeriale dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 n. 184, a condizione che sia conseguita la positiva valutazione d'incidenza dei singoli progetti ovvero degli strumenti di pianificazione generali e di settore di riferimento comprensivi di valutazione d'incidenza; sono fatti salvi gli impianti per i quali sia stato avviato il procedimento di autorizzazione prima dell'entrata in vigore del citato DM 184/2007, mediante deposito del progetto esecutivo comprensivo di valutazione d'incidenza, nonché interventi di sostituzione e ammodernamento anche tecnologico e modesti ampliamenti del demanio sciabile che non comportino un aumento dell'impatto sul sito in relazione agli obiettivi di conservazione della ZPS. Nell'ambito della valutazione di incidenza

ambientale dei singoli interventi dovrà essere valutata la possibile presenza di fattori di perturbazione, in particolar modo con riferimento alle matrici suolo, aria e acqua nonché alle aree vegetate e non e sulle specie. La scelta di eventuali "soluzioni alternative" deve essere operata con il fine di garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000 e in riferimento agli elementi del Piano. Al fine di garantire l'integrità dei siti della Rete Natura 2000, dovranno essere prese in considerazione eventuali soluzioni alternative nonché gli effetti determinati dalle stesse nella possibile interazione con altri piani, progetti e interventi che interessano un'area sovrapponibile con quella relativa all'intervento."

4. Il P.I.:

- a) localizza e dimensiona le singole volumetrie tecniche e di servizio, ivi compreso ristori o comunque destinazioni a carattere commerciale-ricettivo, possibili solo sotto i ml. 1.600 di quota ed esternamente alle aree boscate, privilegiando integrazioni o cambi di destinazione d'uso di volumi esistenti nell'ambito del demanio sciabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e di vincoli, fragilità e invariati, ed effettuando le necessarie valutazioni ambientali;
- b) successivamente alla dismissione di impianti a fine esercizio, obsoleti o comunque non utilizzati in modo continuativo, prevede le modalità di dismissione degli stessi ed il ripristino dell'assetto ambientale preesistente;
- c) favorisce la riqualificazione e l'ammodernamento delle strutture ricettive e dei servizi esistenti all'interno del demanio sciabile anche con l'utilizzo coordinato delle procedure di Sportello Unico di cui al successivo art. 35;
- d) può prevedere, nell'ambito delle attività ad esso delegate, iniziative di perequazione ai sensi dell'art. 22 tese a facilitare l'attuazione di quanto previsto dal P.A.T. e dal "Piano Neve";
- e) può prevedere, all'interno dell'ambito del demanio sciabile, tutte gli adeguamenti, le integrazioni e gli sviluppi del reticolo dei tracciati delle piste e delle relative strutture di servizio e ristoro.

5. All'esterno dell'ambito del demanio sciabile possono essere previsti nuovi tracciati, anche con l'utilizzo di viabilità e sentieri esistenti, per lo sci escursionistico e da fondo nel rispetto della vigente normativa agricola e forestale.

art. 34 – Attuazione del P.A.T. e Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)

1. In osservanza a quanto disposto dalla LR 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.
2. Il P.I. può essere redatto con interventi parziali, o con interventi tematici.
3. Il P.I. dovrà ripartire per ogni singolo A.T.O. la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nella Tav. 4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.
4. Sono Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) i Piani degli Interventi che comprendono interventi progettuali di rilevante importanza rispetto agli obiettivi fondamentali del P.A.T. e la cui attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle dimensioni dell'intervento e con la possibilità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con l'uso di accordi di programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.
5. I Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico, che potranno essere individuati ed attuati dal Comune in funzione delle relative opportunità e necessità, vanno attuati nel rispetto:
 - della presente normativa;
 - del dimensionamento di P.A.T.;

**PAT "San Vito" – Comune di San Vito di Cadore
Norme Tecniche**

- della S.A.U. trasformabile.
- 6. I P.I.C.T. saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del parere motivato n.105 del 17/05/2016 della Commissione Regionale VAS di approvazione del Rapporto Ambientale del PAT.
- 7. Il P.A.T. individua e localizza in tav. 4 in via indicativa alcune tematiche che appaiono particolarmente rilevanti al fine del raggiungimento degli obiettivi di Piano, meritevoli di essere attuate con idonei approfondimenti attraverso Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico da confermare, modificare od integrare in sede di P.I.. Tali tematiche, suddivise per sistema pianificatorio, sono riportate alla successiva tabella e meglio descritte all'Allegato B alle presenti N.T..

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)	
denominazione	settore
Sistema Ambientale	
a) Prati, pascoli ed aree boscate	ambiente - produttivo
b) Contratto del Fiume Boite	ambiente-servizi-turismo
c) Sistema UNESCO	ambiente - paesaggio
Sistema Insediativo	
d) Qualità dei centri urbani	ambiente - insediativo
e) Architettura storica di montagna	ambiente - insediativo
f) Riqualificazione energetica dei centri	insediativo - servizi
Sistema Infrastrutturale	
h) Mobilità pedonale urbana e parcheggi	insediativo – servizi - turismo
Sistema Produttivo e Turistico	
i) Qualità alberghiera (QUAL)	turismo - servizi
j) Piccola ricettività	turismo
k) Rete Percorsi del territorio	turismo – cultura - servizi

art. 35 - Sportello unico per le attività produttive e attività produttive fuori zona

1. La procedura dello Sportello unico (S.U.A.P.) di cui al DPR 160/2010 (Individuazione delle aree da destinare all'insediamento di impianti produttivi) e successive modificazioni viene applicata con le modalità previste dal Capo I della l.r. 55/2012 e s.m.i..
2. I criteri generali di intervento ammessi sono quelli individuati dalla l.r. 11/2004, dalle circolari regionali, dalle vigenti disposizioni sulla valutazione ambientale strategica, dalla normativa del P.A.T. e nel rispetto delle invarianti, vincoli e fragilità indicate dal P.A.T. stesso.
3. Il P.I. può prevedere il trasferimento delle attività produttive esistenti in zona impropria utilizzando le modalità di cui agli artt. 22, 23 e 24 delle presenti norme (perequazione, credito edilizio, compensazione urbanistica).
4. Eventuali ricomposizioni volumetriche e paesaggistiche di volumi e impianti esistenti in località adiacenti alla ex cava di Vallesella, potranno essere attuati attraverso il ricorso ai disposti della LR 55/2012 (DPR 160/2010) nel rispetto dei vincoli ambientali, di sicurezza idrogeologica e delle invarianti previsti dal P.A.T..

art. 36 - Disposizioni attuative per il P.I.

1. Le disposizioni del P.A.T. sono recepite mediante i Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) e i Piani Urbanistici Attuativi, nonché attraverso gli altri strumenti previsti dalla legislazione vigente.

Il P.I. verifica la perimetrazione delle aree di urbanizzazione consolidata e può adeguare il loro margine per tener conto della variazione della scala di intervento e dello stato effettivo dei luoghi. Tali adeguamenti potranno comportare scostamenti nei limiti teorici del consolidato di modesta entità, entro un massimo di ml. 10, valutabili in sede di P.I. e funzionali al riconoscimento di fabbricati esistenti, con relative aree di pertinenza, posti in contiguità col tessuto residenziale esistente, fermo restando quanto ammissibile ai sensi dell'art. 18 bis della L.R. 11/2004, nel rispetto del limite quantitativo di SAU trasformabile determinato dal PAT e del dimensionamento complessivo previsto per l'ATO di appartenenza. Detti adeguamenti potranno comportare anche la limitata variazione del perimetro delle ATO di riferimento senza che ciò costituisca variante al PAT. Tutti gli interventi di adeguamento del margine del consolidato sono subordinati al rispetto dell'art. 11.

2. Il P.I., per le previsioni di nuovi insediamenti o trasformazioni urbanistiche, dovrà preventivamente acquisire una certificazione dai gestori dei servizi in merito all'adeguatezza del sistema dei sottoservizi e delle reti tecnologiche con particolare riferimento alla disponibilità della risorsa idrica aggiuntiva e all'adeguatezza dei sistemi di depurazione/smaltimento delle acque meteoriche. Inoltre il PI, nell'ambito della pianificazione di interventi di trasformazione, sviluppo o ristrutturazione urbanistica, verifica e prevede gli eventuali adeguamenti e potenziamenti strutturali del sistema di depurazione nel suo complesso, nell'osservanza delle normative e della pianificazione di settore e promuove misure finalizzate alla riduzione delle impermeabilizzazioni dei suoli.

3. Nel caso di insufficienza delle reti il P.I., in accordo con gli enti gestori, dovrà:

- a) programmare e garantire il fabbisogno aggiuntivo di risorse idriche indotto dai processi di trasformazione urbanistica;
- b) assicurare la manutenzione, l'ammodernamento e il completamento degli impianti di depurazione delle acque reflue, prevedendo lo sviluppo della rete fognaria (salvaguardando eventuali intersezioni con condotte ad uso idrico potabile) o dei relativi sistemi di depurazione per quelle aree del territorio che ne sono sprovviste o sottodotate in conformità alla pianificazione di settore ed alle vigenti normative;
- c) recepire, secondo le modalità previste, l'allegato alle Norme Tecniche del P.T.C.P. B.2.18 "Linee guida per un Regolamento edilizio tipo finalizzato al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale" anche individuando dispositivi tecnici più opportuni per diffondere una cultura della sostenibilità e del risparmio energetico nel settore delle costruzioni;
- d) prevedere lo smaltimento separato di acque bianche meteoriche e acque nere nei sistemi di smaltimento, di depurazione e privilegiando ove possibile il recupero delle acque reflue;
- e) migliorare le modalità dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti, con la costituzione di isole ecologiche il cui dimensionamento sia condizionato dalle modalità di raccolta e dal bacino di utenza;
- f) prevedere, ove opportuno, le reti di distribuzione del gas metano.

4. Inoltre il P.I. dovrà:

- a) ottimizzare le modalità di utilizzo, di produzione e distribuzione delle risorse energetiche, anche attraverso la creazione e l'incentivazione di sistemi di produzione di energie rinnovabili;
- b) favorire ed incentivare la creazione e il completamento di reti digitali (internet banda larga), al fine di incoraggiare la pratica del telelavoro, l'insediamento sul territorio di imprese attive nel settore del terziario, fornire adeguati servizi alla promozione della ricettività diffusa e delle produzioni agricole tipiche.

5. Non sono ammissibili le trasformazioni che prevedano la realizzazione di insediamenti i cui reflui non siano colettabili alla fognatura pubblica e/o non avviabili a depurazione. Il P.I., nell'ambito della pianificazione di interventi di trasformazione, sviluppo o ristrutturazione urbanistica, verifica e prevede gli eventuali adeguamenti e potenziamenti strutturali del sistema di depurazione nel suo complesso, nell'osservanza delle normative e della pianificazione di settore, e previo accordo con il gestore della rete.
6. In deroga a quanto sopra, in caso di non fattibilità tecnico-economica dell'opera di collettamento alla rete fognaria, le trasformazioni saranno ritenute ammissibili solo se viene garantito un idoneo trattamento depurativo autonomo in conformità alla vigente normativa.
7. Gli strumenti di pianificazione attuativa che prevedano la realizzazione di nuovi insediamenti dovranno considerare i fattori climatici e meteorologici (esposizione ai venti, irraggiamento solare, microclima), al fine di ottimizzarne l'ubicazione e le soluzioni progettuali in una prospettiva di sostenibilità.
8. Le nuove costruzioni dovranno adottare delle idonee soluzioni relative al contenimento dei consumi energetici e all'uso delle fonti rinnovabili di energia, all'edilizia sostenibile e alle tecniche di bioedilizia, valutando idonei orientamenti degli edifici e delle falde di copertura.
9. Nella realizzazione di nuove costruzioni e nel recupero del patrimonio edilizio esistente sia garantito il rispetto del D. Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", con particolare riferimento all'art. 11 e all'Allegato 3.
10. È sempre ammessa, qualora non contrastante con normative sovraordinate, la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.
11. In tutte le zone agricole sono sempre consentiti gli interventi ammessi dagli artt. 43, 44 e 45 della l.r. 11/2004 come recepiti dal P.A.T. e dal P.I.; i relativi volumi non sono compresi nel dimensionamento degli ATO.
12. Il PI, in sede di attuazione delle strategie di sviluppo del territorio si adegua ai disposti del Piano di Gestione dei Rifiuti Urbani della Provincia di Belluno.
13. In sede di elaborazione dei P.I. dovrà essere individuata con precisione la localizzazione delle vasche Imhoff esistenti. Si ricorda inoltre che in sede di elaborazione dei P.I. sarà opportuno verificare la compatibilità urbanistica degli impianti esistenti con la zona territoriale omogenea del vigente PRG nella quale sono localizzati ed adeguare eventuali incongruenze anche nell'ottica di possibili futuri ampliamenti delle strutture al fine di semplificare le procedure di ampliamento stesso.
14. Il P.I. verifica che le strategie riferite ai diversi P.I.C.T., eventuali programmi complessi, accordi pubblico-privati, modifiche di destinazioni d'uso previste o possibili ai sensi del Titolo III delle presenti norme, siano ricondotte al rispetto dei limiti quantitativi definiti dal P.A.T., sia in termini volumetrici che di consumo di SAU.
15. Rispetto al P.I. gli strumenti urbanistici attuativi possono prevedere la variazione della superficie territoriale nel limite del 10% di quella originaria e conseguentemente del proprio perimetro, senza costituirne variante. Saranno conseguentemente rese possibili trasposizioni di zona derivanti dalla definizione delle infrastrutture, dei servizi o di una più razionale organizzazione dell'area e, in caso di PUA di iniziativa pubblica, anche variazioni in termini volumetrici e/o di superficie coperta, del rapporto di copertura territoriale e fondiaria, dell'altezza massima degli edifici, ecc., fino al 15% dei parametri indicati dal P.I.. Tali variazioni sono ammesse qualora non modifichino le condizioni di sostenibilità evidenziate nella Valutazione Ambientale Strategica del P.A.T..

art. 37 – Tutela dall'inquinamento acustico e luminoso

1. Il P.A.T. persegue ogni forma di contenimento dell'inquinamento acustico e luminoso, in particolare nelle aree urbanizzate e di pregio ambientale, ma più in generale su tutto il territorio comunale.

2. A tal fine:

a) inquinamento acustico: il P.A.T. viene attuato in consonanza e conformità ai piani di Zonizzazione Acustica ai sensi della L. 447/1995 e della LR 21/1999 nonché dei relativi decreti attuativi. Il P.A.T. prevede quale direttiva la promozione, in consonanza con gli altri Enti interessati, di iniziative ed azioni di monitoraggio ed informazione tese alla riduzione entro i limiti del Piano di Zonizzazione Acustica delle forme di inquinamento da fonte sonore fisse e mobili, con obiettivi finali di tutela rivolti ad una elevata qualità dell'ambiente.

A questo scopo inoltre, il P.I.:

- prevederà forme di riduzione dell'inquinamento atmosferico ed acustico nella viabilità urbana ed extraurbana con l'adozione ove opportuno di schermature, sistemazioni a verde di terreno vegetale ed uso di manti a capacità fonoassorbente;
- prevederà la disciplina di realizzazione della valutazione di impatto acustico nella fase progettuale di adeguamento della viabilità esistente e realizzazione della nuova viabilità, nonché nelle nuove aree di espansione;
- prevederà la possibilità di attivare o mantenere piccole attività artigianali non nocive o moleste anche negli ambiti di urbanizzazione consolidata previo convenzionamento che definisca a priori le modalità insediative e gli interventi previsti per il rispetto di tutti i parametri igienico-sanitari ed in particolare dei limiti acustici programmati.

b) inquinamento luminoso: in conformità a quanto previsto dalla l.r. 22/1997 "Norme per la prevenzione dell'inquinamento luminoso" gli interventi di illuminazione pubblici e privati saranno predisposti al fine del miglior contenimento dell'inquinamento luminoso in rapporto alle tecnologie disponibili, allo scopo di tutelare l'ambiente, gli equilibri ecologici ed il risparmio energetico.

A questo scopo inoltre, il P.I., anche attraverso un apposito piano di settore:

- vieta l'uso di fasci di luce roteanti o fisse puntati verso la volta celeste;
- prevede per la viabilità, ovunque possibile, livelli minimi di luminanza ed illuminamento fatto salvo il rispetto degli standard minimi di legge;
- prevede, per i nuovi impianti, il divieto di emissione nell'emisfero superiore oltre il 3 per cento del flusso totale della sorgente;
- prevede, per i nuovi impianti o in caso di adeguamento o sostituzione degli esistenti, caratteristiche finalizzate al risparmio energetico;
- prevede l'adozione di sistemi automatici di controllo del flusso luminoso finalizzati al risparmio energetico.

capo III° - reti e servizi

art. 38 – Viabilità e Reti di Trasporto

38.1 - Sistema stradale

1. Il P.A.T. individua:
 - a) Strada Regionale n. 51 "di Alemagna" come tracciato stradale di rilevanza inter-provinciale ed asse strategico del P.A.T. per i collegamenti nord-sud che, giungendo da Sud dall'abitato di Borca di Cadore, percorre tutto il territorio comunale in direzione di Cortina d'Ampezzo. Si tratta di un asse stradale di notevole importanza per quanto riguarda gli spostamenti turistici estivi ed invernali.
 - b) Strada Provinciale n.638 "del Passo Giau" che, proveniente dal Comune di Colle Santa Lucia, entra in Comune di San Vito di Cadore proprio in corrispondenza del Passo, per poi proseguire verso Nord e Cortina d'Ampezzo. Si tratta di un asse stradale di notevole importanza per quanto riguarda gli spostamenti turistici estivi ed invernali, che tuttavia interessa il territorio del Comune solo in minima parte, nella sua punta Nord-Ovest.
2. Il P.A.T., secondo quanto previsto ai successivi commi:
 - a) promuove l'accordo con gli altri comuni della Provincia e gli Enti sovraordinati per le scelte viabilistiche di interesse sovralocale; in particolare, per le nuove previsioni o attuazioni di viabilità comunale che interessano la rete prevista dalla Tav.C.4 (Sistema insediativo e infrastrutturale) del PTCP dovranno essere verificate quanto alla loro coerenza e funzionalità con il sistema del PTCP attraverso apposito accordo di programma;
 - b) individua il reticolo stradale esistente e di progetto, evidenziando le situazioni di criticità, i tratti viari da ricalibrare, i tratti viari di progetto, i percorsi ciclabili, ciclopedonali, la rete sentieristica;
 - c) promuove gli interventi di adeguamento e potenziamento e le nuove funzioni previste per gli assi strategici in relazione ai servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche del territorio;
 - d) favorisce la mobilità attraverso il trasporto pubblico locale, individuato come fattore strategico per il perseguimento delle pari opportunità nelle aree ad accessibilità sfavorita e per la riduzione ed il controllo degli effetti inquinanti connessi alla mobilità privata;
3. demanda al P.I.:
 - a) l'individuazione degli edifici soggetti a demolizione ai fini della sicurezza, dell'adeguamento funzionale e tecnologico della viabilità esistente o di progetto, disciplinando la possibilità di ricorso al credito edilizio ed alla compensazione urbanistica, secondo quanto previsto dalle presenti norme;
 - b) la disciplina normativa e grafica delle fasce di rispetto delle infrastrutture viarie in conformità al Codice della Strada, del relativo Regolamento di Esecuzione, e delle conformi perimetrazioni dei centri urbani.
 - c) la programmazione di interventi sulla viabilità mirati all'armonizzazione dei diversi livelli di fruizione del territorio con le finalità legate ad una migliore gestione delle emergenze di protezione civile.
4. Le infrastrutture che il P.A.T. indica graficamente nella Tav. n. 4 - "Carta della Trasformabilità", relative a nuove viabilità di progetto:
 - a) costituiscono un'indicazione sommaria rispetto all'ubicazione degli effettivi tracciati, che andranno definiti in fase di PI con specifica progettazione di massima, preliminare o definitiva e con riferimento alla programmazione delle opere pubbliche;

- b) le relative previsioni grafiche non costituiscono apposizione di vincolo preordinato all'esproprio e non determinano misure di salvaguardia. In particolare la rappresentazione grafica delle nuove previsioni o delle nuove attuazioni di viabilità che interessano la rete viabilistica provinciale o regionale costituiscono esclusivamente un'indicazione sommaria rispetto all'ubicazione effettiva dei tracciati che dovranno essere preventivamente valutati, concordati e definiti a seconda della competenza con la Provincia o con la Regione nella fase di studio di fattibilità, nonché di progettazione preliminare e definitiva, attraverso apposito accordo tra enti e dovranno essere formalmente approvati i progetti definitivi-esecutivi;
- c) la definizione dei tracciati stradali con l'approvazione del progetto definitivo dell'opera verrà riportata nella Tav. n. 1 - "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale" del P.A.T., congiuntamente alla relativa fascia di rispetto, senza comportare variante al P.A.T.;
- d) non costituiscono variante al P.A.T. le modifiche alle previsioni viarie di interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello sovracomunale. In tal ultimo caso all'accordo di programma farà seguito la variante al P.A.T..

38.2 - Situazioni di criticità

- 1. Le situazioni di criticità si delineano nei punti e nei tratti della rete viaria che sono soggetti a sovraccarico di flusso veicolare, con conseguente rallentamento della circolazione, aumento della pericolosità e di inquinanti, oltre che nei punti esposti a rischi di carattere idro-geologico e valanghivo.
- 2. Tali situazioni sono localizzabili in corrispondenza del centro abitato per le numerose intersezioni tra la viabilità di attraversamento e quella locale nonché in corrispondenza delle aree di instabilità evidenziate dalla tav. 3 delle "Fragilità".
- 3. Il P.I., in accordo con l'ente gestore, valuta l'opportunità di adeguare il sistema viabilistico relativo ai punti e ai tratti ritenuti critici, anche attraverso l'allargamento e l'assestamento del fondo stradale, la realizzazione di adeguate protezioni a monte ed a valle rispetto a rischi di frana, smottamento e valanga, l'adeguamento o installazione delle barriere laterali di protezione, il miglioramento dell'illuminazione, della segnaletica verticale ed orizzontale e la creazione di percorsi pedonali e/o ciclabili protetti.
- 4. A questo scopo, anche ove non puntualmente indicato dalle tavole di progetto, il P.I. può prevedere l'adeguamento della viabilità esistente che si renda opportuno per motivi di sicurezza, previsione di nuovi insediamenti e aumento del volume di traffico, senza che ciò costituisca variante al P.A.T..

38.3 - Viabilità di progetto

- 1. Rispetto alle previsioni del P.A.T., il P.I.:
 - a) precisa, senza comportare variante:
 - i tratti stradali individuati dal P.A.T.;
 - la viabilità minore comunale e interpodereale e la viabilità silvo-pastorale qualora non già oggetto di previsioni del Piano della viabilità di cui all'art. 6 della LR 14/92 e dagli strumenti di Pianificazione forestale di cui all'art. 23 della LR 52/78;
 - i percorsi di uso turistico, escursionistico e sportivo;
 - gli interventi sulla viabilità comunale e minore non previsti dal P.A.T. che si rendessero opportuni fatto salvo quanto previsto al precedente art. 38.1 c.2 lett. a);
 - b) in merito al progetto considera:
 - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista ambientale e paesaggistico, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni nonché l'opportunità di prevedere o garantire opportuni coni visuali;

**PAT "San Vito" – Comune di San Vito di Cadore
Norme Tecniche**

- l'inserimento dell'infrastruttura rispetto all'edificio esistente o di progetto, prevedendo eventuali schermature vegetali e barriere anti-rumore;
 - l'inserimento dell'infrastruttura dal punto di vista delle visuali, sia dal punto di vista della schermatura che dell'opportunità di prevedere o garantire opportuni coni visuali;
 - la minimizzazione degli sbancamenti e dei riporti di terreno;
 - la precisa definizione di intersezioni stradali, sistemi di accesso, percorsi pedonali e/o ciclabili.
2. La viabilità silo-pastorale *Il PI può dare indicazioni o previsioni per tratti stradali al di fuori di quanto già previsto e normato da questi strumenti.*
3. Gli interventi relativi alla viabilità di progetto saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del parere motivato n.105 del 17/05/2016 della Commissione Regionale VAS di approvazione del Rapporto Ambientale del PAT.

38.4 - Percorsi ciclabili

1. Il P.A.T. prevede lo sviluppo di itinerari ciclabili favorendo i programmi di salute finalizzati alla promozione dell'attività fisica, come patrocinato dalla Carta di Toronto per l'attività fisica.
- Il P.A.T. definisce le seguenti categorie:
- a) percorsi ciclabili in sede stradale, costituiti da tracciati siti a ridosso degli assi viari principali o che ne utilizzano parte della carreggiata. Le caratteristiche geometriche quali la larghezza, la pendenza, ecc., di tali piste sono definite dal Decreto Ministeriale n.557 del 30/11/1999 "Regolamento per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili";
 - b) percorsi ciclabili di tipo escursionistico e per mountain-bike, costituiti da tracciati localizzati nel territorio aperto, in sede propria o che seguono piste già esistenti, quali sentieri CAI ecc., le cui caratteristiche geometriche sono dettate dall'andamento morfologico del terreno, dovendo comunque mantenere livelli minimi di sicurezza e adeguatezza rispetto ai mezzi ciclabili. Ai sensi della LR 14/1992, come modificata dall'art. 33 della LR 13/2012 e dalla DGR 1434/2012, gli enti locali possono individuare specifici percorsi ciclo-escursionistici su viabilità silvo-pastorali; i sentieri alpini possono essere inclusi nei percorsi ciclo-escursionistici qualora individuati dalle competenti Comunità Montane per il territorio, di concerto con le sezioni CAI e sentita la commissione regionale per i problemi del turismo di alta montagna.
2. Il P.I.:
- a) individua e localizza e classifica ai sensi del precedente comma i percorsi ciclabili esistenti e di progetto, anche per successivi stralci, prevedendo idonee iniziative al fine della loro messa in sicurezza;
 - b) per i percorsi con valenza turistica individua e valorizza gli spazi di sosta e i punti panoramici, gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i tracciati e ne prevede il corretto inserimento rispetto alla rete di percorsi esistente;
 - c) prevede tratte minori di funzionalità urbana o accesso a servizi pubblici, nonché tratte di collegamento con i percorsi di gerarchia superiore.
3. I tracciati di cui alla tav. 4 devono intendersi come indicativi, potendo essere precisati o soggetti a variazioni, nel rispetto degli intenti funzionali del P.A.T., in sede di P.I. che porrà particolare attenzione alla contestualizzazione e al collegamento con la rete e i nodi principali esistenti e di progetto, assicurando la continuità logica degli interventi.

38.5 - Percorsi di uso turistico ed escursionistico.

1. Il P.A.T. individua i percorsi di uso turistico ed escursionistico, evidenziando i sentieri C.A.I. al fine del dimensionamento dei servizi.
2. Il P.I.:
- a) verifica e precisa i percorsi turistici ed escursionistici di progetto, favorendo, ove possibile, il ripristino dei tracciati esistenti o il recupero dei tracciati storici;

- b) prevede appositi spazi funzionali e/o panoramici da organizzare per la sosta;
 - c) prevede la mitigazione di eventuali ostacoli alla percezione d'insieme del paesaggio;
 - d) individua e valorizza gli elementi naturali e storico-testimoniali lungo i percorsi;
 - e) valuta la possibilità di fruizione, a servizio dei percorsi, di volumi edilizi esistenti in fregio ai tracciati o la previsione di nuovi servizi in funzione delle necessità;
 - f) valuta la possibilità di localizzazione di appositi spazi a parcheggio a servizio dell'utenza;
3. I tracciati di cui alla tav. 4, con riferimento ai punti 38.4 e 38.5 delle presenti N.T., devono intendersi come indicativi, potendo essere precisati o soggetti a variazioni od integrati, nel rispetto degli intenti funzionali del P.A.T.; il P.I. porrà particolare attenzione alla contestualizzazione e al collegamento con la rete e i nodi principali esistenti e di progetto, assicurando la continuità logica degli interventi.

38.6 - Trasporto pubblico locale

1. Il P.A.T. riconosce nel trasporto pubblico locale un essenziale strumento di mobilità e ne incentiva il servizio in accordo con i gestori dei servizi.
2. Il P.I.:
 - a) promuove l'integrazione tra i trasporti privati e quelli pubblici, attraverso interventi diretti a rendere l'uso del trasporto pubblico competitivo, per le esigenze di pendolarismo verso il lavoro, la scuola ed i servizi, e a scopi di fruizione turistica;
 - b) definisce e puntualizza le aree per la creazione di posti auto e parcheggi scambiatori al fine di garantire l'accessibilità ai mezzi per il trasporto pubblico e ai bus turistici;
 - c) dispone l'adeguamento delle infrastrutture di supporto al trasporto pubblico locale in caso di nuovi interventi viari di progetto secondo quanto previsto all'art.49 c.1 lett. b) del P.T.C.P..

38.7 - Sistema ferroviario

1. Il P.A.T. individua il tracciato della nuova linea ferroviaria prevista dal P.T.C.P., che costituisce vincolo ai fini normativi, demandando ad una successiva variante tematica la definizione puntuale del tracciato nonché delle nuove funzioni previste per il sistema ferroviario in relazione ai servizi ai residenti, alle imprese, alle vocazioni turistiche del territorio.
2. L'individuazione del tracciato e dei relativi servizi avverrà in sintonia con la Provincia e – qualora determinati - con gli eventuali soggetti gestori della rete.
3. La direttrice prevista in tav. 4 rappresenta un indirizzo indicativo di pianificazione e non comporta alcun vincolo o salvaguardia diretta.
4. Le progettazioni relative al nuovo tracciato ferroviario saranno sottoposte a verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del parere motivato n.105 del 17/05/2016 della Commissione Regionale VAS di approvazione del Rapporto Ambientale del PAT.

art. 39 - Localizzazione reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico

1. Il P.I.:
 - a) puntualizza e verifica gli impianti e le infrastrutture funzionali alle reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, ai sensi del Dlgs 259/2003 «Codice delle comunicazioni elettroniche» e della L. 35/2001 «Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici» individuati dal P.A.T. ed eventualmente gli integra;
 - b) prevede l'azzonamento del territorio in funzione della possibilità di insediamento di nuovi impianti determinando:
 - ambiti in cui la localizzazione è vietata in quanto riconducibili ad aree e siti sensibili di pregio ambientale, paesaggistico, storico-architettonico e funzionale (scuole, asili, ecc.).

- ambiti in cui la localizzazione è limitata in quanto interessati da attività antropiche, spazi aperti e solo nel caso di particolari convenienze di carattere tecnico e di migliore servizio alle utenze;
 - ambiti di localizzazione potenziale quali zone già destinate ad impianti tecnologici, aree produttive od aree fortemente compromesse dal punto di vista ambientale e paesaggistico;
- c) individua, sulla base dei precedenti punti, le localizzazioni preferenziali per la localizzazione dei nuovi impianti con priorità alla copertura del segnale nelle aree e nelle frazioni attualmente non adeguatamente coperte o sottodotate;
- d) incentiva politiche ed iniziative tese a superare il digital-divide ivi comprese quelle relative alla diffusione della banda larga e dei relativi servizi e ad una adeguata copertura di hot spot wi-fi, oltre che di ulteriori nuove iniziative richieste dalla progressiva innovazione tecnologica del settore;
- e) valuta la possibilità di concretizzare le iniziative di cui ai precedenti punti anche con appositi accordi pubblico-privato e con la definizione di nuove zone a standard per servizio pubblico.

art. 40 - Energia rinnovabile, risparmio ed efficienza energetica degli edifici

1. Il P.A.T. assume una visione sostenibile dello sviluppo territoriale, concependo la sostenibilità come risultato di una serie di azioni strategiche e complesse che fanno riferimento all'ambito economico, all'ambito sociale e all'ambito naturale ed ambientale e che sono volte a raggiungere adeguati obiettivi di sviluppo economico, con strategie alternative, basate su un minore consumo di risorse territoriali, materiche ed energetiche. Il P.A.T. promuove la sostenibilità urbana e territoriale con politiche e interventi prioritari per:

- l'uso sostenibile del territorio, con riguardo alla risorsa acqua e suolo;
- la riqualificazione urbana sostenibile;
- l'edilizia sostenibile, residenziale e produttiva;
- la mobilità sostenibile.

2. Con riferimento alla cospicua successione di interventi normativi e regolamentari sul tema delle energie rinnovabili, il P.I. integra ed aggiorna di volta in volta la propria normativa, anche eventualmente solo con idonei rimandi, al fine di evidenziare per quanto possibile il compendio aggiornato delle disposizioni di settore.

Edilizia sostenibile

3. Obbligatoriamente nei nuovi interventi, e con modalità differenziate nei casi di recupero e ristrutturazione, il P.A.T. prevede che gli interventi edilizi presentino le caratteristiche dell'edilizia sostenibile e della bio-edilizia al fine di assicurare il raggiungimento di standard prestazionali predefiniti, secondo modalità da disciplinare puntualmente da parte del P.I. e che riguardino complessivamente l'intervento ivi comprese le qualità del sito e dell'ambiente esterno, le qualità dell'ambiente interno, i materiali e le tecnologie utilizzate, l'uso delle risorse climatiche, energetiche, idriche, nonché la gestione dei relativi processi.

4. Saranno perseguiti in particolare:

- interventi che riducono il fabbisogno nelle abitazioni aumentando l'isolamento termico degli edifici e valorizzando gli apporti solari;
- uso di fonti energetiche rinnovabili, da utilizzare e integrare negli edifici per i fabbisogni di riscaldamento dell'acqua igienico-sanitaria e la produzione di energia elettrica;
- uso di funzioni di cogenerazione e teleriscaldamento e incentivo all'uso di caldaie a condensazione.

5. Il P.A.T. prevede su tale materia l'adozione da parte del P.I. di un regolamento tecnico finalizzato al risparmio energetico ed alla sostenibilità ambientale, anche ai sensi della l.r. 4/2007, del D.lgs.

192/2005, del D.lgs. 311/2006, dell'art.4 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del Dlgs. 28/2011 con particolare riferimento all'art. 11, comma 1, Allegato 3, utilizzando inoltre come indicazione metodologica e pratica le linee guida promosse dall'allegato B.2.18 del P.T.C.P..

6. Per i nuovi edifici a carattere pubblico l'obbligo di certificazione energetica secondo standard ufficialmente riconosciuti (Itaca, Casa Clima, LEED, INBAR, ICMQ ecc.) deve ritenersi immediatamente cogente.

Fonti energetiche rinnovabili

7. Il PI, allo scopo di perseguire quanto stabilito dal presente articolo, applica la disciplina vigente, con particolare riferimento al Dlgs. 28/2011.

8. Relativamente agli impianti per l'energia rinnovabile

- Il P.A.T. recepisce gli obiettivi ed i requisiti di sostenibilità degli impianti di cui al Dlgs n. 387/2003 e s.m.i. e del Dlgs 28/2011 e s.m.i.
- Il P.I., nel rispetto della normativa sovraordinata, prevede indirizzi per definire e localizzare gli impianti e le infrastrutture per la produzione di energia rinnovabile nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio, favorendone l'ubicazione, in via prioritaria ed in funzione del raggio di utenza, in copertura.

9. Con riferimento agli impianti a biomasse

- il P.A.T. incentiva la produzione di energia rinnovabile da biomassa utilizzando preferibilmente le aree boscate di taglio prioritario e di recente formazione o comunque le specie alloctone ed infestanti;
- eventuali impianti andranno ubicati nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del territorio e, per quanto possibile, nei pressi della produzione delle biomasse (evitando i lunghi spostamenti di materiale e mezzi nel territorio);
- in caso di attività di iniziativa pubblica tali impianti possono essere localizzati in appositi azzonamenti a servizi pubblici.

TITOLO IV – NORME FINALI

art. 41 - Criteri per la definizione di variante al P.A.T.

1. Le varianti al P.A.T., in riferimento alle diverse fattispecie possibili, sono suddivise in varianti di competenza del P.I. e varianti al P.A.T. secondo quanto precisato alla seguente tabella:

Tipo di Variante	PI	PAT
Adeguamenti a previsioni di pianificazione di livello sovraordinato	■	■
Qualsiasi variazione alle norme tecniche del P.A.T.		■
Nuove infrastrutture tecnologiche, servizi e opere pubbliche di interesse generale sovracomunali con una superficie superiore a 10.000 mq		■
Nuove infrastrutture viarie di interesse sovracomunale		■
Modifiche ai perimetri degli ATO		■
Nuove aree idonee per interventi diretti al miglioramento della qualità urbana e territoriale		■
Nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo con modifica dei dimensionamenti degli ATO		■
Aggiornamento della cartografia su nuove previsioni progettuali di cui ai precedenti punti		■
Redazione di nuovo P.A.T. tematico		■
Nuove opere pubbliche di interesse comunale con una superficie superiore a 10.000 mq		■
Nuove linee preferenziali di sviluppo insediativo nel rispetto del dimensionamento comunale		■
Ulteriori limiti fisici alle nuove espansioni		■
Riperimetrazione non ammessa di aree ad urbanizzazione consolidata		■
Disciplina dello "sportello unico" relativa a modifica delle destinazioni d'uso ammissibili e delle attività da trasferire (l.r. 55/2012)	■	■
Accordi pubblico privato ai sensi dell'art.6 della l.r. 11/2004 compatibili con la normativa del P.A.T.	■	
Aggiornamento cartografia per adeguamento allo stato di fatto	■	
Adeguamento della cartografia per delimitazioni diverse di vincoli a seguito di delibere o atti pubblici dei soggetti responsabili normativamente ammissibili	■	
Nuove opere pubbliche o ampliamenti/modifiche delle esistenti anche esterne alle aree di consolidato fino a 10.000 mq	■	
Adeguamento a previsioni di pianificazione del piano comunale di protezione civile	■	

art. 42 - Attuazione del P.A.T. e Agenda di Piano

1. In osservanza a quanto disposto dalla LR 11/04 il P.I. attua il P.A.T. con i contenuti e le modalità prescritti dalla legge stessa e dalle presenti norme.
2. Il P.I. può essere redatto unitariamente o con interventi parziali.
3. Il P.I. dovrà ripartire all'interno di ogni singolo ATO la volumetria realizzabile, nel rispetto del dimensionamento complessivo del P.A.T. e coerentemente alle previsioni progettuali contenute nella

tav. 4, avendo cura di definire le modalità di attuazione degli interventi edilizi e garantire l'adeguata dotazione di standard pubblici.

4. Il P.I. riceverà, anche eventualmente come intervento parziale, gli accordi pubblico-privato ai sensi dell'art.6 della l.r. 11/2004 approvati o stipulati anche prima all'adozione del P.A.T. secondo quanto ammesso dalla vigente normativa.

5. Del P.I. fanno parte integrante gli accordi pubblico-privati ai sensi dell'art. 6 L.R. 11/2004, recepiti secondo le procedure previste dalla legge nel rispetto del dimensionamento, della SAU massima trasformabile, dei vincoli e delle disposizioni normative relative alle invarianti.

6. Ai sensi del parere motivato n.105 del 17 maggio 2016 della Commissione Regionale VAS e per quanto nel rispetto della vigente normativa, in sede di attuazione del Piano dovranno essere ottemperate le seguenti prescrizioni:

- Il PI dovrà garantire la contestualità degli interventi previsti dal PAT in ambito urbano con carattere di perequazione ambientale in ambito rurale;
- i PUA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 del D.L. 70/2011 convertito in legge dall'art. 1 comma 1 L.106/2011, per le parti non valutate dal PAT, saranno sottoposti a verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006, fatte salve le fattispecie di esclusione di cui alle DGR 1646 del 07 agosto 2012 e n. 1717 del 03.10.2013;
- Il Piano comunale di zonizzazione acustica dovrà essere redatto in relazione alle previsioni attuative del Piano degli Interventi.
- In sede di monitoraggio dovranno essere misurati gli effetti cumulativi nonché quelli derivanti dalle scelte di Piano per verificare gli effetti previsti in relazione agli obiettivi descritti nel Rapporto Ambientale.

7. Ai sensi dell'istruttoria tecnica per la valutazione di incidenza n.103/2015 del Settore Pianificazione Ambientale della Sezione Coordinamento Commissioni (VAS- VInCA-NUVV) recepita del parere motivato n.105 del 17 maggio 2016 della Commissione Regionale VAS, si prescrive, sulla base del principio di precauzione e ai fini esclusivi della tutela degli habitat e delle specie di cui alle Direttive comunitarie 92/43/Cee e 09/147/Ce in sede di attuazione del Piano:

- che tutto quanto non espressamente analizzato nello studio per la valutazione di incidenza può essere attuato a seguito di una specifica pianificazione o progettazione degli interventi esclusivamente nel rispetto della procedura di valutazione di incidenza di cui agli articoli 5 e 6 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii;
- che sia vietato, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, lo svolgimento o l'attuazione di attività diverse da quelle riportate nello studio esaminato e caratterizzate rispetto ai fattori di perturbazione di cui all'allegato B alla D.G.R. n. 2299/2014 e di seguito riportate: "D01 - Strade, sentieri e ferrovie", "001.01 - Sentieri, piste, piste ciclabili (incluse piste e strade forestali non asfaltate)", "001.02 -Strade, autostrade (include tutte le strade asfaltate o pavimentate)", "E01.01 - Urbanizzazione continua", "E02 -Aree industriali e commerciali", "E06 -Altri tipi attività di urbanizzazione - sviluppo residenziale, commerciale, industriale e attività similari", "E06.02 - Ricostruzione, ristrutturazione e restauro di edifici", "H01 - Inquinamento delle acque superficiali", "H01.06- Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto ai trasporti e alle infrastrutture di trasporto senza collegamento impianti o accorgimenti per il trattamento delle acque", "H01.08 - Inquinamento diffuso di acque superficiali dovuto a scarichi domestici (inclusi quelli in aree prive di rete fognaria)", "H02.08 - Inquinamento diffuso delle acque sotterranee dovuto all'uso del suolo in area urbana", "H04 - Inquinamento atmosferico e inquinanti aerodispersi", "H06.01 - Inquinamento da rumore e disturbi sonori", "H06.02 - Inquinamento luminoso", "J02 - Modifiche delle condizioni idrauliche indotte dall'uomo";

- che nell'attuazione, in assenza di adeguata verifica del rispetto della procedura per la valutazione di incidenza, degli artt. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 non siano coinvolti habitat di interesse comunitario e non vari l'idoneità degli ambienti interessati rispetto alle specie segnalate ovvero, siano rese disponibili superfici di equivalente idoneità per le specie segnalate, all'interno delle aree coinvolte;
- che, al di fuori delle aree caratterizzate dai codici "11210 - Tessuto urbano discontinuo denso con uso misto (Sup. Art. 50%-80%)", "11220- Tessuto urbano discontinuo medio, principalmente residenziale (Sup. Art. 30%-50%)", "11230- Tessuto urbano discontinuo rado, principalmente residenziale (Sup. Art. 10%-30%)", "11320 - Strutture residenziali isolate (discrimina le residenze isolate evidenziando il fatto che sono distaccate da un contesto territoriale di tipo urbano)", "12160 - Luoghi di culto (non cimiteri)", "12170 - Cimiteri non vegetati", "12190- Scuole", "12260- Aree adibite a parcheggio", "14110- Parchi urbani", "14120- Cimiteri vegetati", "14220- Aree sportive (Calcio, atletica, tennis, ecc.)" nella revisione del 2012 della Banca Dati della Copertura del Suolo di cui all'IDT della Regione Veneto, per gli impianti delle specie arboree, arbustive ed erbacee siano impiegate esclusivamente specie autoctone e ecologicamente coerenti con la flora locale e non si utilizzino miscugli commerciali contenenti specie alloctone;
- che per la nuova viabilità sia garantita la permeabilità al passaggio delle specie e che nella progettazione definitiva di qualsiasi opera in grado di generare barriera infrastrutturale si provveda a individuare i siti riproduttivi, di rifugio, di alimentazione, le zone di svernamento e quelle di residenza estiva e porre in essere le seguenti indicazioni:
 - impedire l'ingresso in carreggiata da parte della fauna attraverso l'installazione di barriere fisse, preferibilmente in metallo o calcestruzzo polimerico, con superfici lisce, bordo superiore incurvato o comunque aggettante sul lato campagna in modo da impedirne lo scavalco;
 - favorire il passaggio di tale fauna al di sotto dell'infrastruttura, mediante la realizzazione di sottopassi faunistici (ecodotti, di sezione quadrata o rettangolare) con una apertura minima di 40-50 cm di lato e altezza minima di 50 cm (ottimali per entrambe le direzioni almeno 80-100 cm), aperti sul lato superiore tramite griglie di aerazione, oppure sul lato inferiore a diretto contatto con il suolo. Tali ecodotti possono essere anche associati a funzioni di drenaggio delle acque piovane purché in ogni caso vi sia una pendenza di almeno l'1% in modo da evitare ristagni d'acqua o allagamenti. La distanza tra questi elementi può andare dai 50 ai 200 metri in base alle aree individuate nel monitoraggio ante-operam;
 - installare apposita segnaletica stradale verticale per informare gli utilizzatori dell'infrastruttura e mitigare eventuali problemi legati alla sicurezza stradale nei tratti che più manifestano eventuali fenomeni migratori;
 - verificare la necessità di realizzazione di siti riproduttivi alternativi al fine di dirigere i flussi migratori lontano dall'infrastruttura, esclusivamente nel caso in cui i precedenti accorgimenti non fossero sufficienti sulla base delle evidenze derivanti dai monitoraggi;
- che il Comune verifichi la corretta attuazione delle indicazioni prescrittive e che, a seguito della verifica, sia trasmessa annualmente entro il 31 gennaio di ciascun anno specifica reportistica alla struttura regionale competente per la valutazione di incidenza contenente lo stato di attuazione relativo agli articoli 25, 28, 29, 30, 31, 38 e separatamente agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4, 38.5, 38.6, 38.7, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 delle norme tecniche di attuazione dettagliando per ciascuno le aree dove sono state avviate azioni, georiferite

secondo lo standard regionale, e gli esiti delle verifiche sul rispetto della procedura per la valutazione di incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii.;

- che qualora non si provveda alla suddetta reportistica o la stessa dia evidenza di possibili incidenze nei confronti degli elementi oggetto di tutela, sia effettuato il monitoraggio di habitat, specie e fattori di pressione e minaccia, secondo le indicazioni riportate al par. 2.1.3 dell'allegato A alla D.G.R. n. 2299/2014;
- di comunicare qualsiasi variazione rispetto a quanto esaminato che dovesse rendersi necessaria per l'insorgere di imprevisti, anche di natura operativa, all'Autorità competente per la Valutazione d'Incidenza per le opportune valutazioni del caso;
- di comunicare tempestivamente alle Autorità competenti ogni difformità riscontrata nella corretta attuazione degli interventi e ogni situazione che possa causare la possibilità di incidenze significative negative sugli elementi dei siti della rete Natura 2000 oggetto di valutazione nello studio per la Valutazione di Incidenza esaminato.

art. 43 – Monitoraggio

1. Il monitoraggio previsto al D.lgs 4/2008 ed all'atto d'indirizzo sulla Vas ai sensi dell'art. 46, comma 1 lettera a) della l.r. 11/2004 è finalizzato:
 - ad assicurare il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del P.A.T.;
 - a verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati;
 - ad individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti;
 - ad adottare opportune misure correttive degli impatti negativi imprevisti.
2. Il monitoraggio è eseguito con scadenze temporali non superiori ad anni 3 a partire dalla data di approvazione del P.A.T. o dalla redazione del precedente monitoraggio.
3. Le modalità di svolgimento del monitoraggio, i risultati e le eventuali misure correttive da adottare vengono adeguatamente diffuse a termini di legge.
4. La V.A.S. riporta gli indicatori da utilizzare in fase di primo monitoraggio; in ciascuna fase di monitoraggio, per comprovate ragioni, possono comunque essere opportunamente integrati o sostituiti.

art. 44 – Norme finali e transitorie

Norme transitorie

1. Il primo P.I. adottato, qualora non esteso all'intero territorio, determina e cartografa puntualmente la disciplina di salvaguardia con il P.A.T..
2. In ogni caso per le aree:
 - interne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata, o comunque entro i relativi perimetri di ridefinizione come definiti in base all'art. 36 delle presenti norme, il P.R.G. mantiene la propria compatibilità con il P.A.T. fino a diversa definizione da parte del P.I. attingendo al dimensionamento del piano e alla SAU trasformabile;
 - esterne ai perimetri dell'urbanizzazione consolidata, fino a diversa determinazione da parte del P.I., sono ammessi solo gli interventi in zona agricola secondo quanto previsto dalla l.r. 11/2004 nonché i cambi d'uso in tale zona ammessi dal P.R.G. vigente attingendo per questi ultimi al dimensionamento del piano e alla SAU trasformabile;
 - sono sempre ammessi gli interventi relativi ad opere infrastrutturali ed attrezzature di interesse pubblico in variante al P.I., entro i limiti stabiliti dall'art. 41, secondo la procedura prevista dall'art. 18 della L.R. 11/2004.

3. Le disposizioni dei precedenti commi del presente articolo si applicano anche a quanto previsto all' "Allegato A: ambiti territoriali omogenei" fino ad una diversa disposizione da parte del P.I. approvato ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004 che attui gli indirizzi di dettaglio degli allegati stessi.
4. Nei P.I. redatti ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004, per le costruzioni non oggetto di tutela da parte del P.A.T. ubicate nelle zone di protezione delle strade di cui al D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 495/1992, e in quelle di rispetto al nastro stradale e alle zone umide vincolate come inedificabili, sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DPR 380/01, compresa la demolizione e la ricostruzione in arretramento oppure in area agricola adiacente, sempre che non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale o sul bene da tutelare.
5. Le previsioni introdotte dal P.A.T. a seguito del recepimento delle previsioni degli strumenti di livello superiore adottati sono da ritenersi efficaci se conformate in sede di approvazione degli stessi strumenti di livello superiore. Dalla adozione del P.T.R.C., del P.T.C.P., o di loro eventuali varianti, e fino alla loro entrata in vigore, e comunque non oltre 5 anni dalla data di adozione, il Comune è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande relative ad interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio che risultino in contrasto con le prescrizioni ed i vincoli contenuti nei Piani.
6. Il P.A.T. recepisce come aree di urbanizzazione consolidata le iniziative edilizie e S.U.A.P. in corso di approvazione.

Norme finali

7. Il P.I. può disciplinare il rilascio di titoli abilitativi per la ricostruzione di edifici o di loro parte o comunque di opere edilizie o urbanistiche, integralmente o parzialmente distrutti a seguito di eventi eccezionali o per causa di forza maggiore.
8. In caso di approvazione di varianti di livello comunale, il Comune è tenuto ad adeguare le tavole di progetto del P.A.T. ed a garantirne la pubblica disponibilità, anche su supporto informatico comprensivo delle relative banche dati.
9. Qualora emergano contrasti fra i diversi elaborati del P.A.T. si ritengono prevalenti nell'ordine: le norme tecniche, gli elaborati grafici, la relazione di progetto.
10. Non costituisce variante al P.A.T. il recepimento cartografico di previsioni e vincoli di carattere sovraordinato intervenuti successivamente all'adozione del P.A.T. qualora esso non comporti vincoli aggiuntivi; in caso contrario il recepimento avviene attraverso il P.I..
11. Sono da considerare appartenenti al consolidato, e da recepire come tali in sede di P.I., i titoli legittimi urbanistici ed edilizi rilasciati prima dell'adozione del P.A.T. nelle aree diverse dalle agricole e compresi in tutto od in parte nei limiti di ridefinizione del consolidato stesso definiti in sede di P.I. ai sensi dell'art. 36, che attingono al dimensionamento complessivo del piano e alla SAU trasformabile.
12. Il P.I. sarà dotato di studio di valutazione di incidenza ambientale per le fattispecie non espressamente esonerate dalla Vinca del P.A.T., in quanto da essa già verificate, e trasmesso ai soggetti previsti dalla vigente normativa.
13. Nel presente articolato normativo e relativi allegati la dizione "fino all'adozione – o approvazione - del primo PI" deve intendersi come adozione – od approvazione – del PI, esplicitamente esteso all'ambito tematico in oggetto, ai sensi dell'art. 18 della l.r. 11/2004, con esclusione pertanto del P.I. come determinato ai sensi della l.r. 30/2010.
14. Le norme che prevedono richiami a disposizioni di legge si intendono automaticamente adeguate in caso di modifiche ed integrazioni delle relative leggi di riferimento; in tali casi, qualora necessario od opportuno al fine della chiarezza normativa, esse potranno altresì essere adeguate attraverso la procedura amministrativa prevista per il P.I..
15. Le presenti N.T. non possono porsi in contrasto con normative di livello superiore anche se non espressamente richiamate alle quali, in caso di contrasto, si intendono automaticamente adeguate.

art. 45 – Disposizioni per assicurare gli obiettivi di sostenibilità assunti dal Piano

1. I comuni e gli altri soggetti che danno corso alle previsioni del P.T.C.P., per ogni intervento potenzialmente suscettibile di impatti negativi sul sistema fisico-territoriale (modifiche morfologiche, interferenze sugli acquiferi vulnerabili, etc.), sul sistema naturalistico (frammentazione, riduzione o perturbazione di habitat faunistica, impoverimento degli ecosistemi, etc.), sulla salute pubblica, oltre ad osservare la normativa vigente, individuano adeguate opere di mitigazione e/o compensazione per:
- a) aumentare la qualità ambientale ed ecologica dei corsi d'acqua e dei laghi;
 - b) difendere il suolo dai processi di erosione;
 - c) tutelare le specie protette;
 - d) aumentare la diversità biologica;
 - e) tutelare la salute umana;
 - f) tutelare il patrimonio agricolo-forestale;
 - g) aumentare la qualità paesaggistica del territorio provinciale;
 - h) tutelare gli ecosistemi.

art.46 - Valutazione d'incidenza ambientale in aree SIC/ZPS

1. Nell'attuazione delle azioni di piano e di quanto previsto dalla normativa stessa, dovrà essere sempre previsto il rispetto della procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i..

art.47 - Norme di salvaguardia del P.T.R.C. adottato e adeguamento ai piani sovraordinati

1. Le previsioni del P.T.R.C. adottato dalla Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n.372 del 17/02/2009 e le successive varianti, comportano per il P.A.T., e conseguentemente per il P.I., l'applicazione del regime di salvaguardia ai sensi dell'art.29 della LR 11/2004.
2. Per gli ambiti di cui all'art.5 c.2 lett. d) con l'approvazione del P.T.R.C. potrà essere adottata una variante al P.A.T. secondo i criteri previsti all'art. 72 c.1 lett. b) delle N.T dello stesso.
3. Con la redazione del Piano degli Interventi ai sensi dell'art.18 della l.r. 11/2004 saranno verificati i disposti dell'art.7 comma 4 delle NTA della Variante al PT.R.C. adottata con DGR n.427/2013 in regime di salvaguardia.

Elaborato n.05

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



P. A. T. COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

rev. 2020

Norme Tecniche - Allegato A
Ambiti Territoriali Omogenei - A.T.O.

COMUNE DI
SAN VITO
DI CADORE

Il Sindaco




IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz

IL COPROGETTISTA
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

Individuazione degli Ambiti Territoriali Omogenei (A.T.O.)



Dimensionamento generale di Piano




San Vito di Cadore						
Stato di fatto		Stato di progetto				
	a	b	c	d	e	Abitanti teorici aggiuntivi
Popolazione 2012	1 795	Aree di consolidato residenziale	Aree di consolidato alberghiero	Servizi tecnici e rifugi	Aree di consolidato produttivo	= b / 250
Volume residenziale	1 480 213	40 000	3100	7300	25000	
Volume alberghiero	96 240					
Volume in zona agricola	91 636					
Volume produttivo	52 141					
Totale	1 720 230					

Dotazione di standard

Abitanti teorici di progetto (a+b)							Standard di progetto (g)	Standard minimi da L.R. 11/04 (h)			Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti		Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	Espansioni alberghiere	
1 955	11 416	19 642	26 316	212 472	26 857	296 702	62 425	58 650	2 500	465	297 512



Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 01



Si tratta dell'unico ambito edificato del comune, strutturato a ridosso del torrente Boite dove sono sorti gli antichi nuclei urbani di Resinego, San Vito, Costa e Chiapuzza in sinistra orografica e di Serdes in destra orografica del torrente che costituisce l'elemento ambientale e paesaggistico ordinatore dell'ambito.

L'ATO è attraversato inoltre dalla s.s.51 d'Alemagna e dalla Lunga Via delle Dolomiti (antico asse ferroviario ora adibito a pista ciclabile) che hanno costituito lo scheletro urbano su cui si è sviluppato, in particolare dalla seconda metà del '900, l'aggregato di San Vito inteso come la fusione degli storici nuclei frazionali.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

L'ambito si struttura a una quota che varia tra i 970m in prossimità dell'abitato di Serdes e i 1.050m s.l.m. a nord di Chiapuzza.

I terreni che degradano dolcemente dalle pendici dell'Antelao e di Cima Bel Prà verso la valle del Boite ed i terrazzi fluviali formati dall'azione dello stesso torrente hanno permesso l'instaurarsi di attività agricole e di pascolo che, fin in epoca storica, hanno portato alla formazione dei piccoli nuclei abitati rurali sanvitesi.

Il boom edilizio della seconda metà del 1900, quasi interamente generato dalla realizzazione di seconde case per le vacanze, ha portato alla saldatura dei centri rurali sviluppando un aggregato urbano a grappolo allungato lungo la s.s.51 d'Alemagna. Tale asse viario, se storicamente ha favorito l'espansione urbana e il fiorire dell'economia turistica sanviteese, costituisce al giorno d'oggi un ostacolo alla qualità residenziale e turistica del centro di San Vito a causa dei consistenti flussi viari in attraversamento verso la conca ampezzana.

Nell'ambito si trovano inoltre le uniche aree prative di fondovalle del comune rimaste a corona dei centri abitati ma che non presentano superfici sufficienti al mantenimento di attività agricole imprenditoriali, con la conseguente maggior probabilità di abbandono e di avanzamento del limite del bosco a causa della scarsa redditività.

Invarianti

Nell'ambito sono diffuse le invarianti di tipo storico monumentale, si trovano infatti le aree di centro storico censite dall'"Atlante dei Centri Storici" (Resinego, Chiapuzza, San Vito, Costa e Serdes), gli edifici di pregio architettonico quali le chiese, gli edifici pubblici con più di 70 anni e i manufatti di archeologia industriale (il mulino Varettoni a Sud del ponte di Serdes), nonché un'area interessata dalla presenza di ritrovamenti archeologici individuata nel terreno antistante la chiesa di San Floriano nel centro di Chiapuzza.

I prati di fondovalle che circondano le zone abitate sono individuati come invarianti agricole-ambientali in quanto fondamentali per mantenere un elevato livello di biodiversità e di connessione tra i vari ambienti ecologici di San Vito, nonché per garantire le necessari condizioni di salubrità dell'edificato e le peculiari visioni paesaggistiche dei nuclei abitati.

Criticità e fragilità

Nell'ATO 01 sono individuate le uniche aree idonee all'edificazione dal punto di vista geomorfologico, localizzate in corrispondenza dell'aggregato urbano di San Vito - Resinego e sul centro storico di Serdes. Le aree non idonee sono limitate alle zone interessate dall'idrografia del Boite e del Ru Seco, mentre il resto del territorio risulta idoneo a condizione. Si ricorda tuttavia come la metà Nord del centro di Chiapuzza sia interessata da dissesti di debris flow classificati dal Piano di Assetto Idrogeologico come pericolosità P3 limitando e/o escludendo gli interventi edilizi indipendente dalla condizione geomorfologica del sito. La metà Sud di Chiapuzza è invece interessata da dissesti di origine franosa, che, originati sul Col de Chi de Os lungo il versante denominato Roa Maestra, terminano nella piana di Mosnigo.

Fenomeni di debris flow sono individuati anche lungo il Ru Secco, fino a monte del tombotto della piazza di San Vito, aumentando la possibilità di rischi idraulici nel centro del paese.

Nella zona di Fontanes il Distributore SHELL localizzato lungo la s.s. 51 è individuato come fragilità in quanto sito contaminato (fonte PTCP di Belluno).

Quali zone di tutela sono segnalati i centri storici dei vari nuclei frazionali, oltre al sito di possibile ritrovamento archeologico della chiesa di San Floriano.

**PAT "San Vito" – Comune di San Vito di Cadore
Allegato A alle Norme Tecniche: Schede ATO**

Dimensionamento

San Vito di Cadore - ATO 01						
Stato di fatto		Stato di progetto				
	a	b	c	d	e	Abitanti teorici aggiuntivi
Popolazione 2012	1 795	Aree di consolidato residenziale	Aree di consolidato alberghiero	Servizi tecnici e rifugi	Aree di consolidato produttivo	= b / 250
Volume residenziale	1 480 213	40 000	0	0	25 000	
Volume alberghiero	86 373					
Volume in zona agricola	65 778					
Volume produttivo	43 397					
Totale	1 675 761					160


Dotazione di standard

Abitanti teorici di progetto (a+b)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)	Standard minimi da L.R. 11/04 (h)			Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti		Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	Espansioni alberghiere	
1 955	11 416	16 301	13 312	206 905	319	248 253	48 776	58 650	2 500	0	235 879

Direttive e prescrizioni

1. Il P.I. garantirà, compatibilmente alla tutela degli edifici di maggior pregio e dell'impianto storico-architettonico, un'adeguata accessibilità ai diversi ambiti urbani nonché la previsione di idonee aree a parcheggio, anche interrato, in particolare a servizio del centro storico.
2. Il P.I. prevede interventi di facilitazione alla permanenza dei servizi, anche con la definizione puntuale di destinazioni d'uso non residenziali.
3. Il P.I., anche secondo quanto previsto agli artt. 36 e 40 delle NdA, favorisce la riconversione edilizia del tessuto consolidato ai fini del contenimento dei consumi energetici e dell'uso delle fonti rinnovabili di energia, con particolare attenzione per quegli interventi che, attraverso il ricorso a tecniche di edilizia sostenibile e bioedilizia recuperino ed arricchiscano la qualità architettonica degli insediamenti.
4. Il P.I. determinerà puntualmente i Gradi di Protezione degli edifici esistenti nei Centri Storici anche contestualmente alla redazione del P.I.C.T. "Architettura storica di montagna", con eventuale priorità dei centri di Serdes e Resinego quali centri prototipo e conseguente possibilità di applicazione normativa e metodologica all'intero territorio. Obiettivo prevalente sarà di elevare la qualità dei centri e dei servizi offerti con prioritario recupero delle unità edilizie esistenti degradate.
5. Il P.I. definirà la rete della viabilità ad esclusivo uso pedonale al fine di garantire la possibilità e la sicurezza di interscambio fra i diversi centri urbani e le attrezzature e servizi di uso pubblico.
6. Il P.I. relativamente alle zone agricole definirà le modalità necessarie alla tutela e mantenimento delle peculiarità, anche minori, e delle emergenze di carattere ambientale e storico-paesaggistico quali filari alberati, boschetti, viabilità minore, opere civili quali muretti a secco e ponticelli, o quant'altro caratterizzi il paesaggio. In particolar modo, in caso di realizzazione di nuovi volumi per scopi esclusivamente aziendali o per servizi di interesse collettivo, verranno disciplinate le relative localizzazioni affinché siano rispettose sia dell'ottimizzazione della funzione colturale che dell'impatto paesaggistico, con particolare riferimento ai punti di vista dalla viabilità maggiore, dai percorsi ciclo-turistici, dai principali elementi di visitazione storico-culturale.
7. Nell'ambito della "Cava de la Valesela" il mantenimento degli impianti esistenti, non più utilizzati dall'attività estrattiva esaurita da tempo ma funzionali alla lavorazione degli inerti derivanti in via prioritaria dai materiali delle colate detritiche che interessano la zona ed in particolare la viabilità, potrà essere confermato, e eventualmente integrato da adeguate opere ricompositive del sito, attraverso l'applicazione dei disposti della L.R. 55/2012.

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 02



L'ATO 02 si sviluppa sul versante montano a destra dell'abitato di San Vito. La sua peculiarità dal punto di vista paesaggistico è data dall'intervallarsi delle fasce prative corrispondenti ai tracciati delle piste da sci e di aree boscate, in prevalenza costituite da pinete. L'ambiente è caratterizzato anche dalla presenza delle strutture relative agli impianti di risalita che permettono l'arroccamento dalla zona di Donariè al Capitel de Tambres e, più in alto a quota 1.570m s.l.m., al Rifugio Scotter.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

L'ambito si sviluppa tra 1.020m s.l.m. del Ru Secco e i 1.650m a Nord del rifugio Scotter.

In esso o è compresa l'area destinata al demanio sciabile del comune di San Vito dove sono presenti 5 impianti di risalita a servizio dei circa 140.000mq di piste per lo sci alpino. A servizio delle piste si trovano gli alberghi di Donariè, il rifugio di Sapiaza a nord di Resinego da dove parte un impianto di risalita e il rifugio Scotter all'arrivo a monte della sciovvia San Marco.

L'acclività dei versanti del monte Antelao, ad Est dell'ATO 02, determina la formazione di fenomeni valanghivi che interessano direttamente la zona del demanio sciabile.

La maggior parte dell'ambito è coperto da vegetazione d'alto fusto, intervallata dalle aree prative per la pratica dello sci; la porzione sud-occidentale dell'ambito è invece costituita da prati di fondovalle che circondano la zona abitata di San Vito.

Invarianti

A partire da quota 1300m s.l.m. circa l'ambito del demanio sciabile è interessato dalla presenza del sito SIC-ZPS del "gruppi Antelao - Marmarole - Sorapiss" che costituisce invariante dal punto di vista ambientale. Sulla stessa porzione dell'ambito insiste inoltre la buffer zone del sito Dolomiti UNESCO delle "Dolomiti Settentrionali" individuata sia come invariante paesaggistica che contraddistingue l'interno paesaggio comunale, che come invariante geologica, in quanto proprio le peculiarità geolitologiche del sito hanno permesso la sua individuazione come patrimonio dell'umanità.

Solamente la parte dell'ambito più occidentale è interessata dall'invariante agricola dei prati di fondovalle situati a corona del centro di San Vito.

Criticità e fragilità

La quasi totalità dell'ambito, ad eccezione dell'incisione del Ru Secco che risulta terreno non idoneo, è classificata idonea a condizione per l'edificazione dal punto di vista della compatibilità geomorfologica dei terreni.

Come già accennato per l'ATO 01 lungo il corso del Ru Secco sono individuati dei dissesti per debris flow di potenziale rischio per le aree limitrofe alla piazza di San Vito di Cadore.

L'ambito 02 è inoltre interessato da fenomeni valanghivi che lo intercettano nelle zone più nord-orientali a causa dell'acclività dei versanti del monte Antelao e della Cima Scotter, dissesti che interessano il rifugio Scotter e la stazione di monte degli impianti di risalita.

**PAT "San Vito" – Comune di San Vito di Cadore
Allegato A alle Norme Tecniche: Schede ATO**

Dimensionamento

San Vito di Cadore - ATO 02						
Stato di fatto		Stato di progetto				
	a	b	c	d	e	Abitanti teorici aggiuntivi
Popolazione 2012	0	Aree di consolidato residenziale	Aree di consolidato alberghiero	Servizi tecnici e rifugi	Aree di consolidato produttivo	= b / 250
Volume residenziale	0	0	3100	7300	0	
Volume alberghiero	8 198					
Volume in zona agricola	7 561					
Volume produttivo	8 744					
Totale	24 503					


Dotazione di standard

Abitanti teorici di progetto (a+b)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)	Standard minimi da L.R. 11/04 (h)			Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti		Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	Espansioni alberghiere	
0	0	0	13 004	0	1 228	14 232	13 649	0	0	465	27 416

Direttive e prescrizioni

1. Il P.I. curerà la realizzazione di apposite aree a parcheggio al fine di incentivare la fruizione turistica pedonale, ciclabile e con trasporti collettivi preferibilmente a ridotte emissioni inquinanti. La loro individuazione dovrà coordinarsi con il P.I.C.T. della Rete dei percorsi e bike.
2. I volumi indicati al dimensionamento dei servizi tecnici di cui alla presente scheda ATO sono conformi ai volumi ed alle destinazioni d'uso previste dal P.R.G. vigente (servizi turistici, volumi di servizio, depositi, servizi igienici, esercizi pubblici ed attività di ristorazione, ecc.) a seguito della variante al P.R.G. approvata con D.G.R. n. 2037/2008.
3. L'A.T.O. risulta interamente compreso entro l'ambito del S.I.C./Z.P.S. IT3230081 "Gruppo Antelao, Marmarole, Sorapis"; all'atto dell'approvazione del Piano di Gestione la relativa disciplina risulterà sovraordinata rispetto alle norme del P.A.T..
4. Nelle aree agricole del demanio sciabile non sono ammessi volumi residenziali ad eccezione di quelli strettamente necessari alla conduzione delle strutture tecniche e di servizio al demanio stesso.

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 03



L'ATO 03 costituisce l'ambito più esteso nel territorio del Piano e comprende gran parte dei versanti montani del comune, a partire dal fondovalle del Biois per risalire i versanti del Sorapiss ad Est e della Rocchetta ad Ovest.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

L'ATO 03 è stato individuato sulla base della fitta copertura forestale che lo ricopre e che lo distingue dal resto del territorio comunale. Le specie arboree prevalenti sono quasi esclusivamente della famiglia delle conifere, con le peccete, localizzate in particolar modo nelle aree di quota inferiore, i lariceti nelle zone più elevate e le mughete a ridosso degli ambiti rocciosi.

La presenza antropica è minima e concentrata nella zona di fondovalle del Boite dove si snoda la s.s. 51 d'Alemagna, la pista ciclabile della Lunga Via delle Dolomiti, la Cava della Vallesella e Dogana Vecchia, ultimo agglomerato edilizio del comune di San Vito di Cadore.

Di rilevante interesse per il turismo escursionistico ai piedi della Forcella Grande si trova il rifugio alpino San Marco.

Invarianti

L'ambito dei versanti boscati è caratterizzato in sinistra Boite, a partire da una quota di circa 1250m slm, dalla presenza dell'invariante ambientale corrispondente all'area SIC-ZPS dei "gruppi Antelao - Marmarole - Sorapiss", area alla quale corrisponde anche l'invariante paesaggistica e geologica della buffer zone del sito Dolomiti UNESCO delle "Dolomiti Settentrionali".

In destra Boite l'invariante ambientale è invece costituita dall'area SIC del "Monte Pelmo - Mondeval - Formin". Al suo interno sono inoltre evidenziati i biotopi del "Palù Longo" localizzato sul confine con il comune di Cortina d'Ampezzo, il biotopo di "Pian de Senes" in prossimità del Rifugio Senes più ampiamente individuato anche come invariante agricola per la presenza di una lunga fascia di prati di fondovalle, e da ultimo il biotopo dei "Lagheti di Polentaia" ad Ovest dell'abitato di Serdes.

A partire da 1600m slm la porzione occidentale dell'ambito è inoltre interessata dall'invariante paesaggistica e geologica della buffer zone del sito Dolomiti UNESCO del "Pelmo-Croda da Lago".

Entrambi i versanti boscati compresi nell'ambito sono segnati da una diffusa rete idrografica, per lo più di tipo temporaneo, considerata come invariante ambientale per l'importanza ecologica da essi rivestita.

Sparse nell'ambito sono individuate inoltre alcune sorgenti come invariante ambientale; quelle localizzate lungo il versante orientale assumono una particolare importanza per la loro captazione a fini idropotabili.

Criticità e fragilità

La conformazione territoriale dell'ambito fa sì che i dissesti siano concentrati lungo il versante in sinistra Boite dove assumono vaste proporzioni i fenomeni di debris flow che scorrono lungo le pendici del Sorapiss lungo il Jaron de Contin, il Jaron de la Pegolera, Jaron de Pampanin, Jaron de Sacomedan e de Ross, tutti interessanti la viabilità principale del comune, ovvero la ss.51, nonché, per gli ultimi due canali, la cava della Vallesella e l'abitato di Chiapuzza. Ulteriori fenomeni di debris flow si realizzano lungo il Ru da Saco, affluente del Ru Seco, e lungo i versanti della Cima Scotter arrivando a lambire la zona a Nord dell'omonimo rifugio alpino. Anche i dissesti di origine valanghiva sono diffusi lungo tutto il versante Est dell'Ambito senza tuttavia interessare i centri abitati o la viabilità comunale. L'unico dissesto franoso problematico per la zona abitata del comune è quello generato lungo la Roa Maestra sul versante del Col de Chi dei Os, che intercetta l'abitato di Chiapuzza e la piana di Mosnigo. Altri fenomeni franosi di piccola-media estensione sono concentrati a Sud-Ovest dell'ambito e lungo il confine Sud-Est del comune lungo il versante del Sass de Medodì.

I terreni idonei a condizione per l'edificazione del punto di vista geomorfologico sono estesi in particolare sul versante Occidentale dell'ambito, mentre la porzione Orientale è maggiormente caratterizzata da terreni non idonei.

Sul Col Murziai si trovano terreni tutelati in quanto aree boscate percorse da un incendio.

**PAT "San Vito" – Comune di San Vito di Cadore
Allegato A alle Norme Tecniche: Schede ATO**

Dimensionamento

San Vito di Cadore - ATO 03						
Stato di fatto		Stato di progetto				
	a	b	c	d	e	Abitanti teorici aggiuntivi
Popolazione 2012	0	Aree di consolidato residenziale	Aree di consolidato alberghiero	Servizi tecnici e rifugi	Aree di consolidato produttivo	= b / 250
Volume residenziale	0	0	0	0	0	
Volume alberghiero	1 669					
Volume in zona agricola	12 482					
Volume produttivo	0					
Totale	14 151					0

Dotazione di standard

Abitanti teorici di progetto (a+b)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)	Standard minimi da L.R. 11/04 (h)			Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti		Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	Espansioni alberghiere	
0	0	3 341	0	5 566	9 765	18 672	0	0	0	0	18 672


Direttive e prescrizioni

1. Nell'ATO va particolarmente curata l'attenzione per il mantenimento del limite del bosco storico favorendo tutte le iniziative (anche con il ricorso alla perequazione ambientale) per evitare il rimboschimento dei prati di fondovalle ed i prati pascoli e per il taglio delle neoformazioni in conformità alla vigente normativa.

 2. L'intervento del P.I. relativo alle zone agricole dovrà valutare le modalità necessarie alla tutela e mantenimento delle peculiarità, anche minori, e delle emergenze di carattere ambientale e storico-paesaggistico quali filari alberati, boschetti, viabilità minore, opere civili quali muretti a secco e ponticelli, o quant'altro caratterizzi il paesaggio. In particolar modo, in caso di realizzazione di nuovi volumi per scopi esclusivamente aziendali o per servizi di interesse collettivo verranno disciplinate le relative localizzazioni affinché siano rispettose sia dell'ottimizzazione della funzione colturale che dell'impatto paesaggistico, con particolare riferimento ai punti di vista dalla viabilità maggiore, dai percorsi ciclo-turistici, dai principali elementi di visitazione storico-culturale.

 3. Il P.I. curerà la realizzazione di apposite aree a parcheggio al fine di incentivare la fruizione turistica pedonale, ciclabile e con trasporti collettivi preferibilmente a ridotte emissioni inquinanti. Fatte salve le aree urbane, tali superfici saranno di dimensioni contenute (preferibilmente inferiori a 200 mq) ed adeguatamente piantumate al fine di ridurre l'impatto paesaggistico. La loro individuazione dovrà coordinarsi con il P.I.C.T. della Rete dei percorsi e bike.
-
1. L'ATO risulta parzialmente compreso sia entro l'ambito del S.I.C./Z.P.S. IT3230081 "Gruppo Antelao, Marmarole, Sorapis" che del S.I.C. IT3230017 "Monte Pelmo, Mondeval, Formin"; all'atto dell'approvazione dei relativi Piani di Gestione la loro disciplina risulterà sovraordinata rispetto alle norme del P.A.T..

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 04



L'ambito ricomprende la metà occidentale del comune dove sono presenti le principali aree a pascolo contenute nel sito Dolomiti UNESCO de Pelmo-Croda da Lago. Nell'Ambito si vede l'imponente presenza dolomitica dei Lastroni di Formin che irrompono nel paesaggio dei prati d'alta quota separando la zona di Mondeval da quella del Passo Giau.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

L'ambito presenta un notevole dislivello altimetrico, con quota minima di circa 1.500m slm nei pressi del Taulà Regoietes, all'estrema destra dell'ATO, e i 2.712m slm della Punta Anbrizola del massiccio dei Lastroni di Formin.

L'ambito dei pascoli si insinua tra i massicci Dolomiti di Croda da Lago, Lastroni di Formin e La Rocchetta a Nord, mentre a Sud si trova il Massiccio del Pelmo, il Monte Cernerera ed il Col Piombin. Tali importanti cime Dolomitiche determinano una estrema acclività dei versanti che risultano diffusamente segnati da un reticolo idrografico a pettine di impluvi di montagna e corsi d'acqua temporanei che scorrono in direzione Nord-Sud a destra del massiccio di Formin per convogliare verso il torrente Maè o verso il torrente Boite, ed in direzione Sud-Nord a sinistra del massiccio di Formin per convogliare nel torrente Boite in comune di Cortina d'Ampezzo.

Invarianti

L'ambito 04 è interamente classificato come invariante ambientale data la presenza del sito SIC "Monte Pelmo - Mondeval - Formin". Ad esso si somma l'individuazione della peculiare zona ambientale del biotopo "Mondeval Lago delle Baste - Forcella Giau", zona umida estesa ai piedi dei Lastroni di Formin. Nella zona del passo Giau si trova inoltre il biotopo "Torbiera e sorgenti muraglia di Giau" a sinistra della viabilità.

L'area dei prati pascoli che caratterizza la punta occidentale dell'ambito si configura come invariante agricola.

Il diffuso reticolo idrografico già accennato poco sopra è considerato invariante ambientale, sia nella sua componente temporanea che permanente.

La quasi totalità dell'ambito (rimane esclusa solo la punta più occidentale) è inoltre individuata come invariante paesaggistica e geologica per la presenza della core area e buffer zone delle Dolomiti UNESCO del "Pelmo - Croda da Lago".

I ritrovamenti archeologici del sito di Mondeval per l'importanza che hanno rivestito sia a livello storico-scientifico che in termini identitari per il territorio comunale di San Vito sono individuati come Iconema di paesaggio.

Criticità e fragilità

L'ATO è diffusamente interessato da dissesti di origine valanghiva che si sviluppano lungo tutti ripidi versanti montani che segnano la zona Ovest del comune di San Vito di Cadore. Tali aree coincidono inoltre con terreni giudicati non idonei dalla compatibilità geologica.

Dissesti di debris flow dalle dimensioni contenute sono sparsi lungo l'esteso reticolo di impluvi che segna l'intero ambito.

Un'area caratterizzata da dissesti per caduta massi lungo il versante orientale del Monte Nuvolau può generare problemi sulla s.p.638 del Passo Giau interessandola direttamente.

**PAT "San Vito" – Comune di San Vito di Cadore
Allegato A alle Norme Tecniche: Schede ATO**

Dimensionamento

San Vito di Cadore - ATO 04						
Stato di fatto		Stato di progetto				
	a	b	c	d	e	Abitanti teorici aggiuntivi
Popolazione 2012	0	Aree di consolidato residenziale	Aree di consolidato alberghiero	Servizi tecnici e rifugi	Aree di consolidato produttivo	= b / 250
Volume residenziale	0	0	0	0	0	
Volume alberghiero	0					
Volume in zona agricola	5 815					
Volume produttivo	0					
Totale	5 815					


Dotazione di standard

Abitanti teorici di progetto (a+b)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)	Standard minimi da L.R. 11/04 (h)			Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti		Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	Espansioni alberghiere	
0	0	0	0	0	10 085	10 085	0	0	0	0	10 085

Direttive e prescrizioni

2. Nell'ATO va particolarmente curata l'attenzione per il mantenimento del limite del bosco storico favorendo tutte le iniziative (anche con il ricorso alla perequazione ambientale) per evitare il rimboschimento dei prati pascoli e per il taglio delle neoformazioni in conformità alla vigente normativa.
3. In tale zona, localizzata interamente (con la parziale eccezione della zona di Mas da Col) al di sopra della quota di 1.600 m. slm, sono ammessi solo gli interventi e le eventuali deroghe di cui all'art. 44 c.10° della l.r. 11/2004 oltre alle malghe secondo quanto previsto all'art. 21 c. 17 delle N.T. del P.A.T..
4. L'ATO risulta interamente compreso entro l'ambito del S.I.C. IT3230017 "Monte Pelmo, Mondeval, Formin"; all'atto dell'approvazione del Piano di Gestione la relativa disciplina risulterà sovraordinata rispetto alle norme del P.A.T..

Scheda Normativa Ambito Territoriale Omogeneo 05



Localizzato alle quote più elevate ed Orientali del comune, l'Ambito delle rocce e dei ghiaioni interessa un ambito inospitale per gran parte delle specie animali e vegetali, ma con un elevato valore paesaggistico ed ambientale rimarcato dalla presenza del Sito Dolomiti UNESCO Patrimonio dell'Umanità e dalle aree della Rete Natura 2000 dei Gruppi Antelao-Marmarole-Sorapiss.

Descrizione morfologica, ambientale e insediativa

L'ATO si sviluppa lungo le morfologie rupestri che dominano il paesaggio in sinistra orografica del torrente Boite. Da Nord a Sud si incontrano le cime Dolomitiche appartenenti al gruppo del Sorapiss quali la Croda Martora, Punta Sorapis, Forzela de rà Caza Granda, Torre Sabbioni, Cima Bel Prà, Cima Bastioni e Cima Scotter, ed il Massiccio dell'Antelao che svetta a Sud-Est del comune.

Numerosi sono i sentieri escursionistici del Club Alpino Italiano che permettono l'esplorazione degli eccezionali paesaggi Dolomitici, mentre l'unico presidio stabile presente nell'ambito è il bivacco Slataper ai piedi della Punta Sorapis nel canale "Fond di Rusecco"; a ridosso del confine comunale di San Vito ma in comune di Calalzo si trova inoltre il Bivacco Piero Così necessario per ascensioni al Monte Antelao.

Invarianti

L'interno ambito delle rocce e dei ghiaioni è interessato da invarianti ambientali e paesaggistiche-geologiche, individuate per le specificità insite nel particolare contesto dolomitico. Nel dettaglio, dal punto di vista ambientale si vede la presenza del sito SIC-ZPS del "gruppi Antelao - Marmarole - Sorapiss" mentre dal punto di vista paesaggistico e geo-litologico si considera la classificazione dell'area a sito Dolomiti UNESCO delle "Dolomiti Settentrionali".

Criticità e fragilità

Le caratteristiche geomorfologiche dell'ambito determinano la diffusa presenza di dissesti valanghivi. Ad eccezione della Valle di San Vito ai piedi della Forzala de Caza Granda, e della Piana dello Scotter ai piedi della Cima Bastioni giudicate area idonee a condizione, il resto dell'ambito presenta terreni non idonei dal punto di vista della compatibilità geologica.

Si segnala che i dissesti di debris flow che determinano situazioni di pericolo per l'abitato di Resinego si originano fin dalla presente ATO 05 dalla Punta dei Ross.

**PAT "San Vito" – Comune di San Vito di Cadore
Allegato A alle Norme Tecniche: Schede ATO**

Dimensionamento

San Vito di Cadore - ATO 05						
Stato di fatto		Stato di progetto				
	a	b	c	d	e	Abitanti teorici aggiuntivi
Popolazione 2012	0	Aree di consolidato residenziale	Aree di consolidato alberghiero	Servizi tecnici e rifugi	Aree di consolidato produttivo	= b / 250
Volume residenziale	0	0	0	0	0	
Volume alberghiero	0					
Volume in zona agricola	0					
Volume produttivo	0					
Totale	0					0

Dotazione di standard

Abitanti teorici di progetto (a+b)	Standard esistenti (f)						Standard di progetto (g)	Standard minimi da L.R. 11/04 (h)			Standard PAT - standard teorici (f)+(g)-(h)
	Interesse comune	Istruzione	Parcheggio	Parco, gioco e sport	Sentieri CAI e piste ciclabili	Totale standard esistenti		Abitanti teorici di progetto	Aree produttive	Espansioni alberghiere	
0	0	0	0	0	5 460	5 460	0	0	0	0	5 460

Indirizzi e prescrizioni

1. In tale zona, localizzata interamente al di sopra della quota di 1.600 m. s.l.m., sono ammessi solo gli interventi e le eventuali deroghe di cui all'art. 44 c.10° della l.r. 11/2004 oltre alle malghe secondo quanto previsto all'art. 21 c. 17 delle N.T. del P.A.T..
2. L'A.T.O. risulta interamente compreso entro l'ambito del S.I.C./Z.P.S. IT3230081 "Gruppo Antelao, Marmarole, Sorapis"; all'atto dell'approvazione del Piano di Gestione la relativa disciplina risulterà sovraordinata rispetto alle norme del P.A.T..

Elaborato n.05

REGIONE
VENETO

PROVINCIA
DI BELLUNO



P. A. T. COMUNE DI SAN VITO DI CADORE

rev. 2020

Norme Tecniche - Allegato B
Piani degli Interventi a
Coordinamento Tematico - P.I.C.T.

COMUNE DI
SAN VITO
DI CADORE

Il Sindaco



IL PROGETTISTA
dott. urb. Mauro De Conz



IL COPROGETTISTA
dott. urb. Vanessa Da Col

COORDINAMENTO
p.i. Mariagrazia Viel

INQUADRAMENTO DELLA TEMATICA DEI P.I.C.T.

1. Le disposizioni normative relative ai Piani di Intervento a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) sono contenute all'art. 34 delle N.T., che viene di seguito riportato in estratto:

art.34 – Attuazione del P.A.T.I. e Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)

Il P.I. può essere redatto con interventi parziali, o con interventi tematici.

Sono Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.) i Piani degli Interventi che comprendono interventi progettuali di rilevante importanza rispetto agli obiettivi fondamentali del P.A.T. e la cui attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle dimensioni dell'intervento e con la possibilità di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati, anche con l'uso di accordi di programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che coinvolgano comparti territorialmente disgiunti.

I Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico, che potranno essere individuati ed attuati dal comune in funzione delle relative opportunità e necessità, vanno attuati nel rispetto delle N.T., del dimensionamento del P.A.T. e della S.A.U. trasformabile.

Qualora non rispettosi di tutto o parte di quanto previsto al precedente comma vanno comunque sottoposti a verifica di assoggettabilità ai fini delle VAS, od alle diverse disposizioni di VAS qualora costituiscano variante al P.A.T..

Il P.A.T. individua e localizza in tav. 4 in via indicativa alcune tematiche che appaiono particolarmente rilevanti al fine del raggiungimento degli obiettivi di Piano, meritevoli di essere attuate con idonei approfondimenti attraverso Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico da confermare, modificare od integrare in sede di P.I..

2. La presente normativa evidenzia – a livello di indirizzo – 11 diverse tematiche per l'attuazione di P.I.C.T. nei diversi ambiti ambientale, insediativo, infrastrutturale, produttivo e turistico, di seguito riportati:

Piani degli Interventi a Coordinamento Tematico (P.I.C.T.)	
denominazione	settore
Sistema Ambientale	
a) Prati, pascoli ed aree boscate	ambiente - produttivo
b) Contratto del Fiume Boite	ambiente-servizi-turismo
c) Sistema UNESCO	ambiente - paesaggio
Sistema Insediativo	
d) Qualità dei centri urbani	ambiente - insediativo
e) Architettura storica di montagna	ambiente - insediativo
f) Riqualificazione energetica dei centri	insediativo - servizi
Sistema Infrastrutturale	
h) Mobilità pedonale urbana e parcheggi	insediativo - servizi - turismo
Sistema Produttivo e Turistico	
i) Qualità alberghiera (QUAL)	turismo - servizi
j) Piccola ricettività	turismo
k) Rete Percorsi del territorio	turismo - cultura - servizi

3. I PI potranno identificare ulteriori tematiche da sottoporre a P.I.C.T.; singoli P.I.C.T. potranno essere comunque adottati con la procedura di approvazione del P.I. di cui alla l.r. 11/2004.

4. Il Comune potrà valutare, ove possibile, l'opportunità di attivazione di P.I.C.T. a livello sovra comunale, anche eventualmente per stralci complementari in periodi successivi. In ogni caso i P.I.C.T. vanno redatti con una comune finalità di fondo da ricondurre ai tre obiettivi fondamentali del P.A.T., individuati già in sede di Documento Preliminare, come la ricerca della qualità:

- dell'ambiente naturale e delle varie possibilità di fruizione che esso consente nel rispetto del paesaggio e della naturalità esistente;
- della vita per i residenti, con particolare riferimento alle classi di età dei giovani e degli anziani;
- dell'offerta turistica nelle sue varie espressioni (ricettiva, residenziale, escursionistica, culturale, sportiva ecc.).

5. I P.I.C.T. possono dimostrarsi strumenti efficaci per quanto concerne la tutela ambientale. A tal fine va sottolineata, in sintonia con l'evoluzione della domanda turistica e l'aspettativa di crescita della qualità della vita da parte dei residenti, la necessità di operare attraverso modalità che intervengano sul tema della qualità ambientale anche in forme immediatamente comunicabili all'utenza. Fra di esse possono essere ricordate le opportunità offerte dalla possibilità:

- di intervenire attraverso un "marchio d'area" che promuova le tipicità e le caratteristiche uniche della Val Boite, sia relativamente agli aspetti ambientali che turistici, agroalimentari, culturali ecc. attraverso un coordinamento complessivo dell'intera offerta turistica;
- di attivare forme di certificazione ambientale a livello territoriale sia relativamente alle risorse forestali (quali la P.E.F.C. e la F.S.C.) che alla gestione ambientale comunale (ISO 14001, EMAS);
- di avviare politiche energetiche virtuose e strumenti innovativi per concretizzarle (quali i P.A.E.S. – Piani di Azione per l'Energia Sostenibile – attraverso i cosiddetti Patti dei Sindaci in conformità al pacchetto europeo 2008 su clima ed energia);
- di stimolare e favorire interventi sul comparto produttivo turistico-alberghiero verso iniziative di adeguamento fisico, funzionale e tecnologico delle strutture e delle loro modalità di gestione (attraverso Ecolabel, certificazioni Clima-hotel o similari);
- di favorire e diffondere interventi di recupero, riqualificazione e nuova costruzione nell'ambito del patrimonio edilizio residenziale che prevedano una maggiore sostenibilità dei processi costruttivi e gestionali degli immobili, nonché nelle loro performance energetiche finali (Leed, Casaclima, Itaca ecc.).

a) PRATI, PASCOLI ED AREE BOScate

<i>livello:</i> intercomunale	<i>settore:</i> ambiente
-------------------------------	--------------------------

1. Il mantenimento del paesaggio agricolo aperto del fondovalle, nonché di quello malghivo e forestale, nelle aree e forme che gli sono proprie o che vengono definite da apposite progettualità, sentiti gli enti competenti, acquisisce nel territorio del P.A.T. una speciale priorità. Ciò sia con riferimento al mantenimento di emergenze naturalistiche e paesaggistiche già individuate (Natura 2000 e Dolomiti Unesco) che della fondamentale economia turistica del territorio, che riconosce nel paesaggio la sua più rilevante peculiarità.

2. Il P.A.T. pertanto, anche a seguito di quanto definito in sede di Documento Preliminare, assume come azione strategica la tutela ed il mantenimento del bosco, delle aree pascolive e prative, ed in particolare il recupero delle aree incolte ed abbandonate, anche attraverso il taglio del bosco di recente formazione, come previsto agli artt. 8, 16, 18, 19 e 20 delle N.T..

3. La scala di intervento più appropriata per tali iniziative va individuata nel livello di pertinenza del Piano degli Interventi, dovendosi operare con rilievi di dettaglio e con approfondimenti di carattere catastale e proprietario.


4. A questo scopo il P.A.T. prevede la possibilità di attivazione di un apposito P.I.C.T., al fine di affrontare le necessarie problematiche, anche con iniziative programmate per fasi temporali o territoriali differenziate in funzione della possibilità di attivazione immediata degli interventi.


5. Il P.I.C.T. affronterà le necessità di recupero e riutilizzo dei fondi incolti attraverso:

- una fase conoscitiva tesa a delimitare, attraverso un'analisi di dettaglio soggetta a parere delle autorità competenti, le aree ad uso a prato e pascolo:
 - effettivamente coltivate e gestite come tali;
 - incolte ed abbandonate da recuperare;
 - rimboschite da recuperare;
- le determinazioni di competenza relative ai Piani di Riordino Forestale e dei Piani di Riassetto Forestale, e comunque del territorio boscato;
- una fase di approfondimento dei lotti, in accordo con i Servizi Forestali, al fine di verificare che l'eliminazione del soprasuolo non pregiudichi o possa contribuire a innescare dissesti idrogeologici;
- una fase di approfondimento catastale ed amministrativo finalizzata ad individuare le proprietà delle aree in esame;
- una fase di consultazione con i proprietari e con i soggetti e le aziende interessate al riutilizzo agricolo delle aree al fine di prefigurare il modello operativo e gestionale;
- un recepimento nel Piano degli Interventi dei diversi azionamenti come sopra determinati e delle relative destinazioni d'uso;

LEGENDA

-  Aree boscate
-  Prati e pascoli
-  Pascoli malghivi
-  Idrografia





SISTEMA AMBIENTALE

a) Prati, pascoli d aree boschive

- la determinazione in sede di Piano degli Interventi delle modalità attuative, anche con l'eventuale ricorso a norme dedicate (art. 27 l. 865/1971, Dlgs 267/2000, art. 6 l.r. 11/2004, ecc.);
- un'eventuale priorità ad interventi di significativa consistenza da attuare da parte delle regole, ovvero di altri consorzi, associazioni ecc.

6. Gli interventi di cui al presente P.I.C.T. potranno essere promossi ed attuati anche con il ricorso a misure premiali connesse al credito edilizio ed alla perequazione ambientale al fine dell'affidamento, usufrutto, affitto, acquisizione, gestione ecc. delle superfici agricole e boschive secondo gli indirizzi progettuali del presente P.I.C.T..

b) CONTRATTO DEL FIUME BOITE

<i>livello:</i> intercomunale	<i>settore:</i> ambiente - servizi - turismo
-------------------------------	--

1. Si tratta di un Piano relativo alla riqualificazione e rivitalizzazione dell'asta del Boite, anche in conformità agli obiettivi della Convenzione Europea del Paesaggio, da attuare attraverso il concorso coordinato delle varie competenze presenti. Si presenta come un'estensione di analoghe iniziative in corso relative al fiume Piave e, nel territorio agordino, del Cordevole, potendo contare su analoghe adesioni anche da parte di altri Comuni della stessa valle del Boite.

2. Viene individuato come strumento idoneo al perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, l'Accordo di Programma sul tipo dei "Contratti di Fiume-Paesaggio" nel quale i soggetti pubblici-privati concordano relativamente:


- alla condivisione degli obiettivi di tutela ambientale e valorizzazione paesistica del corso d'acqua e delle relative aree spondali con definizione e perimetrazione del quadro territoriale di intervento;
- alla condivisione delle strategie e delle specifiche azioni progettuali (anche di diversa competenza) necessarie od opportune per la ricomposizione paesaggistica ed ambientale del corso fluviale;
- alla previsione di modalità gestionali attraverso le quali i diversi soggetti istituzionali, competenti o coinvolti possano garantire la concretizzazione delle azioni di progetto in un processo operativo pluriennale.



3. Il fiume Boite, ed ove opportuno i suoi affluenti, sono considerati dal P.A.T. come risorsa ambientale e paesaggistica di importanza strategica la cui tutela, recupero e valorizzazione rappresenta un obiettivo primario della pianificazione.

4. Il P.I.C.T. prenderà in esame ed indirizzerà scelte progettuali di dettaglio finalizzate a:

- azioni per la riqualificazione geomorfologica, prevedendo un'adeguata progettazione improntata, ovunque possibile, in funzione delle esigenze idrauliche, a tecniche di bio-ingegneria, sia per la realizzazione di eventuali arginature che per l'adeguamento o il sopralzo delle esistenti;
- definire adeguate normative per la gestione dei boschi golenali e delle fasce di tutela fluviale;
- rinaturazione delle zone degradate con l'eliminazione dei fattori di inquinamento quali scarichi, depositi all'aperto, volumi accessori, accessi non controllati di mezzi e simili;
- prevedere tracciati ciclabili, pedonali, escursionistici e naturalistici, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza della relativa fruizione, anche con l'introduzione di sistemi innovativi di controllo degli accessi e di allerta;
- promuovere azioni per la riqualificazione ambientale definendo aree integrate per usi diversi in funzione della tutela della flora e della fauna fluviale, con la previsione di aree a destinazione prevalentemente naturalistica, aree naturalizzate con utilizzo escursionistico di basso impatto, aree a fruizione libera a parco fluviale, anche con la realizzazione di spazi attrezzati previa regolamentazione degli accessi e relativi spazi a terminal a parcheggio.


5. Tutti gli interventi previsti dovranno realizzare un'adeguata sintesi fra le esigenze di tutela e recupero ambientale/paesaggistico e di sicurezza idraulica.





LEGENDA

-  Area interessata dal Contratto del Torrente Boite
-  Idrografia
-  Confini Comunali



SISTEMA AMBIENTALE

b) Contratto del Torrente Boite

c) SISTEMA UNESCO

<i>livello:</i> intercomunale	<i>settore:</i> ambiente - paesaggio
-------------------------------	--------------------------------------

1. Il sito "Dolomiti UNESCO" interessa ampie aree comunali in particolare nei versanti orientali per la presenza del gruppo del Sorapis (appartenente al sistema "Dolomiti settentrionali") e nella porzione centro-occidentale del massiccio del Formin (appartenente al sistema "Pelmo-Croda da Lago").

2. Nella redazione del P.I.C.T. vanno valutati gli aspetti delle attività individuate dal programma "Dolomiti UNESCO" come più direttamente riferibili alla pianificazione/progettazione urbanistica quali:

- approfondimenti relativi alle unità di paesaggio ed alle valenze paesaggistiche anche in sintonia con il P.T.R.C. ed eventuali P.P.R.A. (Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito);
- individuazione delle strutture esistenti obsolete o sottoutilizzate e direttive per interventi di recupero, riqualificazione, demolizione e rimessa in pristino dei luoghi, anche con l'eventuale utilizzo del credito edilizio;
- allineamento delle normative edilizio-territoriale ed ambientali dei P.I. nei diversi sistemi;
- catalogazione delle singolarità geologiche e geomorfologiche;
- potenziamento della rete sentieristica con promozione di itinerari tematici (geologici, ambientali, paesaggistici) segmentati anche per tipologia di utenza (età, grado di difficoltà, sicurezza, percorribilità stagionale ecc.);
- allineamento delle normative dei P.I. relativamente alla gestione della rete sentieristica, con indirizzi per la classificazione, monitoraggio degli accessi e previsione delle attrezzature di supporto (segnaletica, aree di interscambio, punti di osservazione, punti informativi, aree attrezzate di sosta ecc.);
- adeguamento e monitoraggio delle strutture ricettive (rifugi, bivacchi).

3. Ciascun sistema presenta quella che – nel documento di candidatura – viene definita come "attitudine prevalente", rappresentante l'aspetto, in termini di gestione ed interventi, da attivare prioritariamente in quanto più consono alle peculiarità di ogni specifica area. Si tratta:

- per il sistema "Pelmo – Croda da Lago" dell'escursionismo consapevole e della didattica basata sulle attività di ricerca ecologica, oltre alla ricerca geologica e paleontologica;
- per il sistema "Dolomiti settentrionali" della ricerca geologica, in riferimento alla ultracentenaria ricerca che si conduce sul sottosistema stesso.

4. Il P.I.C.T. opererà nell'ottica della massima sostenibilità degli interventi previsti, in sintonia con l'obiettivo di perseguire uno sviluppo nella logica del turismo sostenibile. In particolare, all'esterno delle aree UNESCO va:

- promossa l'integrazione con la rete dei musei esistenti anche attraverso l'attivazione di nuovi siti idonei a promuovere le eccezionali singolarità promosse da "Dolomiti UNESCO";
- promossa l'integrazione con località e prodotti tipici della tradizione locale sia gastronomici che di artigianato;
- organizzata una rete di trasporto pubblico per l'utenza interessata dalla visita dei siti UNESCO che consenta altresì una idonea fruizione degli altri elementi di pregio storico-architettonico ed ambientale dell'area del P.A.T.;
- attivate iniziative di controllo e riconoscibilità degli interventi in campo ambientale e della sostenibilità sia per il territorio che per i processi produttivi (ecolabel, certificazioni iso 14.001, Itaca ecc.).

LEGENDA

 Bene Patrimonio dell'Umanità - "Core Zone"


 Aree tampone a protezione dei possibili rischi che ne minacciano l'integrità - "Buffer Zone"


Sistemi:

1 *Pelmo - Croda da Lago*

5 *Dolomiti Settentrionali /
Nordliche Dolomiten*

 Idrografia





SISTEMA AMBIENTALE

c) Sistema UNESCO

- attivate iniziative di controllo e riconoscibilità degli interventi in campo ambientale e della sostenibilità sia per il territorio che per i processi produttivi (ecolabel, certificazioni iso 14.001, Itaca ecc.).

d) QUALITÀ DEI CENTRI URBANI

<i>livello</i> : comunale	<i>settore</i> : ambiente - insediativo
---------------------------	---

- 1.** Il P.I.C.T. è finalizzato al miglioramento della qualità dei centri urbani (ed in particolare i centri storici) quale azione prioritaria ai fini:
 - della rivalutazione dell'offerta insediativa residenziale e del capitale sociale pubblico e privato esistente;
 - della qualità della vita dei residenti;
 - della valorizzazione turistica e della percezione paesaggistica dei luoghi.

- 2.** A tal fine il P.A.T. individua i centri urbani di Serdes e Resinego quali zone in cui appare più rilevante approntare in via prioritaria un apposito P.I.C.T. corredato di apparato tecnico-normativo, da estendere successivamente alle rimanenti aree urbane di pregio.

- 3.** Il P.I.C.T. individuerà, le aree nelle quali gli interventi potranno avvenire in forma diretta o attraverso iniziative congiunte pubblico-privato, prevedendone in particolare la cronologia e le modalità di attuazione e gestione, attivando tutte le possibilità programmatiche e gestionali ammesse dalla normativa di P.A.T..

- 4.** In particolare le iniziative di carattere perequativo saranno finalizzate all'accorpamento fondiario, all'adeguamento o potenziamento dell'arredo urbano, alla tutela degli aspetti ambientali e paesaggistici, alla dotazione di servizi pubblici primari o comunque di interesse pubblico.

- 5.** Il P.I.C.T. determinerà, ove possibile ed opportuno, una corrispondenza fra recupero dei volumi inutilizzati e nuove edificazioni nell'ATO, tesa a correlare la realizzazione di nuovi volumi al prioritario recupero dell'esistente inutilizzato.

- 6.** Il P.I.C.T. potrà inoltre proporre modalità attuative e gestionali degli interventi proposti in centro storico tali da velocizzare i tempi di intervento e poter rispondere con varianti puntuali alle esigenze del recupero e del riuso nel rispetto delle valenze architettoniche ed ambientali degli edifici e degli ambiti coinvolti, anche con l'introduzione di specifici procedimenti ordinari da attivare secondo modalità da definire in sede di P.I. (quali ad esempio lo "Sportello Unico comunale dei centri storici").

e) ARCHITETTURA STORICA DI MONTAGNA

<i>livello:</i> comunale	<i>settore:</i> ambiente - insediativo
--------------------------	--

- 1.** La diffusa presenza di preesistenze architettoniche ad uso abitativo, rurale o misto costituisce una risorsa storica, architettonica, culturale e turistica di estremo pregio (localizzata prioritariamente nei centri storici ma con numerosi esempi anche nel territorio agricolo), fondamentale anche per il mantenimento delle attività silvo-pastorali necessarie alla conservazione delle caratteristiche viste paesaggistiche rappresentate e dei paesaggi agrari storici.
- 2.** Il P.A.T. prevede di recuperare, riqualificare e valorizzare a fini turistico culturali e ricettivi tali preesistenze anche attraverso uno specifico P.I.C.T. che preveda:
 - una schedatura puntuale secondo i disposti previsti per i centri storici che consenta un'adeguata caratterizzazione sia dei singoli edifici che delle diverse tipologie;
 - l'individuazione degli elementi caratteristici e di pregio da mantenere/restaurare e le modalità di possibile intervento su tali edifici che ne consentano un adeguato riuso con idonei caratteri igienico-sanitari e di sicurezza statica nel rispetto e valorizzazione dei materiali e delle tipologie originarie;
 - una schedatura degli scoperti, delle aree di pertinenza e degli interni tesa a valorizzare la percezione e l'immagine degli edifici dai principali punti panoramici;
 - la previsione di azioni specifiche su edifici ed interni che rappresentino ostacolo ad una corretta fruizione anche paesaggistica dei beni in oggetto al fine di una loro rilocalizzazione, riqualificazione o tutela specifica anche con l'utilizzo di modalità e premialità connesse al credito edilizio ed alla perequazione, anche ambientale;
 - la possibilità di ricorrere a misure premiali connesse al credito edilizio, alla perequazione, eventualmente alla compensazione urbanistica, al fine del recupero, della riqualificazione, della visitabilità dei manufatti storici ed eventualmente del loro utilizzo a fini ricettivi, anche con eventuale ampliamento e cambio di destinazione d'uso dei volumi accessori qualora compatibile con la tutela del bene primario.
- 3.** Il P.I.C.T. potrà prevedere un primo stralcio progettuale corredato di apparato tecnico-normativo per il recupero in un'area prototipo; in esso potranno essere individuati per ciascun contesto le aree nelle quali gli interventi potranno avvenire in forma diretta o attraverso iniziative congiunte pubblico-privato, prevedendone in particolare la cronologia e le modalità di attuazione e gestione attivando tutte le possibilità programmatiche e gestionali ammesse dalla normativa del P.A.T..
- 4.** Qualora gli interventi comprendano aree scoperte ed agricole di interesse paesaggistico vanno congiuntamente applicati i disposti di tutela paesaggistica ed ambientale delle aree contermini.

LEGENDA



Centro storico maggiore




Architettura storica rurale




Viabilità



Idrografia





SISTEMA INSEDIATIVO

e) Architettura storica di montagna

f) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEI CENTRI

<i>livello:</i> comunale	<i>settore:</i> insediativo - servizi
--------------------------	---------------------------------------

- 1.** Si tratta di una pianificazione prevede la realizzazione di uno studio integrato finalizzato a ridurre la dipendenza energetica da fonti fossili a vantaggio di fonti rinnovabili, con modalità rispettose dell'ambiente e delle qualità paesaggistiche dei luoghi.
- 2.** In questo contesto potranno essere valutate ipotesi di dotazione diffusa di fonti energetiche alternative – anche con la promozione di appositi gruppi di acquisto – nonché l'attivazione di smart/grid per la migliore utilizzazione delle energie prodotte.
- 3.** Particolare attenzione va prestata dal P.I.C.T. alla possibile utilizzazione di biomasse connesse a politiche virtuose di certificazione forestale (in atto o da attivare) ed al recupero di biomassa derivante dal taglio programmato delle estese superfici di rimboschimento recente, e ciò con la possibile integrazione di iniziative pubblico-private finalizzate anche a sviluppare un'imprenditoria specializzata nel settore.
- 4.** Il P.I.C.T. definisce i possibili interventi sulle fonti energetiche rinnovabili e le modalità attuative, con l'obiettivo di una tendenziale chiusura dei cicli energetici a livello locale, in modo che l'energia prodotta sia disponibile per gli utenti prossimi al luogo di installazione degli impianti. Definisce inoltre i requisiti essenziali di sostenibilità ambientale, di risparmio ed efficienza energetica da perseguire nei vari settori edilizio, produttivo, agricolo, artigianale, turistico e della mobilità in linea con gli obiettivi comunitari di sostenibilità, risparmio ed efficienza energetica.
- 5.** Il P.I.C.T. potrà essere attivato con procedure di larga consultazione e condivisione in particolare con le categorie professionali e le imprese del settore al fine di rendere capitalizzabile l'esperienza per operatori del settore edilizio.
- 6.** Nel contesto del P.I.C.T. potranno essere attivate iniziative ed interventi relativi al recepimento della politica clima-energia "20-20-20" e del "Patto dei Sindaci".
- 7.** Il P.I.C.T. potrà attivare interventi normativi e progettazioni puntuali per il rinnovo edilizio che comprendano anche demolizione e ricostruzione degli edifici per il superamento di situazioni non adeguate o pericolose dal punto di vista energetico, sismico, della dotazione di servizi, anche con l'utilizzo del credito edilizio ed interventi perequativi che possano comprendere la delocalizzazione qualora siano interessate aree od edifici in zone non idonee dal punto di vista geologico od idraulico o nel caso la delocalizzazione sia finalizzata all'adeguamento degli spazi urbani e di relazione o destinati a servizi pubblici. Tutti gli interventi in oggetto dovranno tener conto dei gradi di protezione a tutela del patrimonio edilizio di qualità testimoniale storico-architettonica.

h) MOBILITÀ URBANA E PARCHEGGI

<i>livello</i> : intercomunale	<i>settore</i> : insediativo - turismo - servizi
--------------------------------	--


1. Il P.A.T. prevede già (art. 29 delle N.T.) una specifica azione tesa alla riqualificazione complessiva della mobilità e dell'ambiente urbano nell'area centrale del Comune fra via B.V. della Difesa, via Roma e la ciclabile. Il presente P.I.C.T. intende ampliare l'ambito di intervento ad ulteriori ambiti e nodi nevralgici quali:


- il sistema dei parcheggi di interscambio di valle e di monte in corrispondenza del futuro by-pass della s.s. 51;
- il sistema dei parcheggi urbani (Piazza del Mercato, via Roma, aree minori del centro urbano);
- il sistema dei parcheggi e della mobilità connessa al demanio sciabile (Ru Seco, Donariè, Brosolas, Sapiaza, via Belvedere, via Ossi, via Antelao);
- le intersezioni viarie più problematiche (s.s. 51 con via San Marco/via Pelmo, corso Italia, via Del Favero ecc.);
- il sistema dei percorsi pedonali e la rete (esistente o necessaria) delle loro intersezioni.

Diversamente da quanto previsto per il centro nel P.I.C.T. saranno assolutamente prevalenti gli aspetti relativi alla mobilità, ed in eventuale subordine quelli relativi all'arredo urbano ed alla qualità ambientale.

2. Gli interventi previsti nel P.I.C.T. riguardano, in via prioritaria ma non esclusiva:

- la revisione/adequamento del sistema della mobilità, con priorità al traffico pedonale e ciclabile;
- l'adequamento e la regolamentazione degli spazi di sosta anche con reperimento di nuovi parcheggi scoperti/interrati compatibili con le esigenze di fluidificazione del traffico;
- l'adequamento, miglioramento, creazione di adeguate interconnessioni fra i percorsi pedonali con particolare attenzione alla disabilità, mobilità ridotta, bambini ed anziani;
- lo studio e revisione del sistema dei parcheggi privati al fine di consentire la massima fluidità del traffico con l'eliminazione delle soste improprie o degli accessi di difficoltosa praticabilità, favorendo la realizzazione di parcheggi coperti prevalentemente interrati;
- l'adequamento delle sedi viarie e delle recinzioni private finalizzato alla messa in sicurezza della mobilità pedonale ed alla idonea attivazione del servizio di sgombero neve;
- l'attuazione potrà avvenire attraverso le iniziative più opportune in riferimento alle dimensioni dell'intervento ed alle caratteristiche dei soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con l'uso di Accordi di Programma, forme perequative, credito edilizio e compensazione urbanistica che possano coinvolgere anche comparti territorialmente disgiunti.





LEGENDA



Centro



Mobilità Pedonale



Parcheggi prioritari



Parcheggi pubblici



Idrografia



Viabilità'



Confini Comunali

SISTEMA INFRASTRUTTURALE
h) Mobilità pedonale urbana e parcheggi

i) QUALITÀ ALBERGHIERA

<i>livello:</i> comunale	<i>settore:</i> turismo - servizi
--------------------------	-----------------------------------

1. Il P.I.C.T. si muove nella direzione prevista dalle politiche europee di settore, ed è finalizzato a sostenere e rafforzare l'offerta turistica per riallinearla – per quanto possibile – rispetto alle realtà della concorrenza esterna all'area recuperando il divario oggi esistente sia in termini di modernizzazione delle strutture che di condivisa risposta in termini di sostenibilità. In sintonia con le citate politiche europee nelle aree montane il P.I.C.T. ci si muoverà quindi con particolare attenzione a:


- la riduzione della stagionalità della domanda;
- il re-indirizzamento dell'impatto del trasporto turistico;
- il miglioramento della qualità dell'impiego nel settore turistico;
- il mantenimento ed il miglioramento della qualità della vita e del benessere delle comunità;
- la riduzione nell'uso delle risorse e nella produzione di rifiuti;
- il mantenimento e la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale;
- il facilitare a tutti la possibilità turistica;
- utilizzare il turismo come strumento dello sviluppo sostenibile globale.



2. Il P.I.C.T., dal punto di vista operativo, intende promuovere uno sviluppo sostenibile, prevalentemente qualitativo, delle strutture alberghiere finalizzando il suo intervento al rilancio e riposizionamento del comparto ricettivo attraverso interventi di miglioramento/adeguamento delle dotazioni e degli standard prestazionali delle strutture per quanto concerne la sostenibilità ambientale, tipologia di servizi, sicurezza, accessibilità.

3. Il P.I.C.T., che sarà rivolto in particolare alle strutture turistiche alberghiere (di cui all'art. 22 c.1 della l.r. 33/2002²), alle strutture ricettive all'aperto (camping, di cui all'art. 20 c.1° lett. b) della l.r. 33/2002) ed ai rifugi alpini (di cui all'art. 25 c.1° lett. o) della l.r. 33/2002 potrà prevedere, anche con l'eventuale utilizzo delle procedure S.U.A.P.:

- iniziative di conseguimento di certificazioni di qualità ed ambientali anche con la partecipazione/supporto dei Comuni interessati;
- iniziative di gestione associata dell'energia (ESCO) anche con la partecipazione/supporto dei Comuni interessati;
- miglioramento della dotazione dei servizi e della qualità dell'offerta attraverso interventi edilizi di ampliamento e ristrutturazione finalizzati alla realizzazione di spazi coperti e scoperti ad uso garage, wellness, servizi alberghieri vari, oltre che, naturalmente dei volumi direttamente connessi alla ricettività. In tale sede va valutata la possibilità – in special modo in caso di indisponibilità fisica o normativa nelle sedi proprie – di reperimento di aree esterne sia per la realizzazione di servizi (anche consorziali o coordinati con le progettualità comunali) che per potenziamento della ricettività (dependance);
- miglioramento dell'impatto ambientale attraverso:
 - interventi edilizi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che riducano significativamente i consumi energetici preesistenti;
 - interventi edilizi di ristrutturazione ed ampliamento con integrazione di fonti energetiche rinnovabili e conseguimento di migliori performance di consumi termici;

² La l.r. 33/2002 è in fase di completa sostituzione da parte della nuova l.r. 11/2013





LEGENDA



Albergo



Idrografia



Viabilita'



Confini Comunali

SISTEMA PRODUTTIVO E TURISTICO

i) Qualità alberghiera (QUAL)

- nuova realizzazione, sostituzione, rinnovo, potenziamento, adeguamento degli impianti di riscaldamento, raffreddamento che conseguano migliori performance e per produzione energetica aziendale attraverso fonti rinnovabili;
- interventi relativi ad impianti di riduzione, riciclo e riuso delle acque reflue aziendali e recupero delle acque meteoriche.

j) PICCOLA RICETTIVITÀ

<i>livello:</i> comunale	<i>settore:</i> turismo
--------------------------	-------------------------

1. Il P.I.C.T. riconoscendo la ricettività minore come obiettivo rilevante della politica turistica promossa dal P.A.T. per l'allargamento dell'offerta ricettiva e della base produttiva locale connessa al turismo, in particolare per ambiti non interessati da una significativa presenza della ricettività alberghiera.

2. Il P.I.C.T. finalizza tale obiettivo attraverso l'integrazione coordinata delle diverse possibilità, facilitazioni, crediti edilizi, premialità consentite dalla presente normativa, sia in generale che con diretto riferimento al settore della ricettività.

3. In considerazione della necessità di garantire fin da subito i necessari servizi di ristorazione da accompagnare alla ricettività minore tipo bed & breakfast, albergo diffuso, affittacamere ecc., si ritiene che tale programma debba essere attivato con particolare coordinamento ed attenzione a tale tematica.

4. Il P.A.T. individua ,nella tavola allegata, in Resinego e Serdes i due centri pilota per l'attivazione del P.I.C.T.. Il P.I.C.T. potrà in seguito essere attivato in modo integrato sul rimanente territorio comunale anche eventualmente per stralci funzionali.

5. Il P.I.C.T. verificherà nel proprio ambito territoriale l'intera offerta di ricettività minore estendendo la valutazione, oltre che agli esercizi di cui al precedente comma 3, anche agli agriturismi, rifugi, malghe, campeggi e camper-area al fine di garantire per ciascuna tipologia le migliori possibilità di sviluppo e di adeguamento in rapporto alle singole peculiarità localizzative e di servizio.

6. In ogni intervento particolare attenzione andrà posta a tutte le iniziative, interventi e premialità connesse al miglioramento della qualità dell'offerta, considerato obiettivo primario del P.A.T..

7. Ove possibile ed opportuno vanno valorizzati accordi finalizzati al recupero di volumetrie esistenti (specie di valore tipologico) o che prevedano congiuntamente iniziative di manutenzione del territorio e del paesaggio circostante.

LEGENDA



Rifugi

1 - Senes

2 - Larin

3 - Scotter

4 - San Marco



Malga

1 - Mondeval de Sora

2 - Prendera



Bivacco

1 - Slataper




Centri Prioritari




Idrografia



Viabilità





SISTEMA PRODUTTIVO e TURISTICO

j) Piccola ricettività

K) RETE PERCORSI DEL TERRITORIO E BIKE

<i>livello:</i> intercomunale	<i>settore:</i> turismo - cultura - servizi
-------------------------------	---

1. Il territorio è percorso da una fitta rete di percorsi ed itinerari, sia esistenti che di progetto, previsti già in parte dalla pianificazione di livello superiore. Tali percorsi, che collegano realtà ambientali e preesistenze antropiche sparse su tutto il territorio del P.A.T., rispondono sia a logiche tematiche (percorso della Pittura del '500, Alta via delle Dolomiti, Via Alpina, ecc.) che funzionali (escursionismo, ciclo-turismo, ciclo-agonismo) presentando spesso intrecci o tratti in commistione.

2. Il P.I.C.T. dovrà pertanto definire;

- la disciplina d'uso dei vari tracciati e le relative limitazioni, in particolare per le tratte ad utilizzo promiscuo (pedonale-ciclistico-veicolare);
- le aree di parcheggio e di interscambio al fine di ridurre la mobilità motorizzata sulla rete viaria principale e sui centri urbani impedendo o limitando la penetrazione nelle aree di maggior valore ambientale, paesaggistico, agricolo;
- la rete dei servizi di supporto, precisandone tipologie e localizzazione ed ottimizzandoli con lo scopo di garantirne la funzionalità ed una corretta distribuzione sul territorio;
- il coordinamento della segnaletica e dei prodotti informativi al fine di evidenziare sia l'offerta complessiva del territorio che consentirne una sua fruizione tematica; in particolare dovrà essere curata la predisposizione di pannelli informativi collocati all'interno degli ambiti urbani o delle aree di sosta maggiormente fruiti dal transito turistico ove illustrare l'intera offerta ciclo-escursionistica del territorio, con la messa in evidenza delle emergenze storiche-ambientali-paesaggistiche, dei musei e delle offerte ricettive;
- la valorizzazione ed il recupero degli elementi naturalistici ed antropici presenti lungo i percorsi.

3. Il PAT, oltre agli itinerari tematici ed escursionistici recepiti dalla Pianificazione superiore, (Lunga Via delle Dolomiti, Pittura del 500, Via Alpina, Alta Via delle Dolomiti), recepisce anche alcuni itinerari di sviluppo comunale ritenuti particolarmente simbolici per la scoperta del territorio di San Vito. Si tratta di:

- Antica Strada Regia: tracciato storico di collegamento tra la Pianura Veneta ed il Tirolo risalente al Medioevo. Il comune di San Vito è interessato per i tratti in collegamento da Borca-San Vito e San Vito-Cortina. Il tracciato è già stato promosso grazie al co-finanziamento dell'iniziativa comunitaria Leader II fondo FERS, con la realizzazione di cartine illustrative tascabili. Fondamentale per l'implementazione delle del tracciato e delle sue ricadute positive sul territorio comunale sarà la sua promozione in coordinamento con gli operatori turistici locali nonché la messa in rete con le emergenze storiche ad esso più prossime grazie alla realizzazione di pannelli informativi che promuovano brevi scostamenti dall'itinerario per la visita dei nuclei storici e delle peculiarità comunali;
- Percorso de la Sentinela: itinerario di carattere naturalistico che si sviluppa da località Senes verso la cresta boscata del La Sentinela per proseguire verso la testata della valle del Ru del La Frates. L'itinerario si snoda lungo i sentieri CAI esistenti, permettendo di esplorare una valle di notevole pregio naturalistico e paesaggistico per la presenza di numerose specie floristiche di pregio, scorci paesaggistici verso la valle del Cadore e verso il maestoso Monte Pelmo. Il tracciato potrà essere valorizzato con pannelli illustrativi delle specie rinvenibili sul percorso e con illustrazioni che educino l'escursionista al rispetto del peculiare ambiente montano e naturalistico attraversato.

LEGENDA

Percorsi escursionistici

●●●●● Sentieri Club Alpino Italiano

●●●●● Alta Via delle Dolomiti

●●●●● Via Alpina

●●●●● "LaSentinela"


Percorsi storico - culturali


●●●●● Pittura del '500 - PTCP

●●●●● Antica Strada Regia

Percorsi ciclo - pedonali

●●●●● Lunga Via delle Dolomiti





SISTEMA PRODUTTIVO E TURISTICO

k) Rete percorsi del territorio

- Rete dei percorsi di Belvedere: il PICT potrà sviluppare un itinerario tematico che connetta i punti con particolari viste panoramiche sia verso i monumenti naturali e geologici (prime tra tutte le viste verso le vette delle Dolomiti), che verso elementi antropici peculiari. Tale rete potrà essere sviluppata per tematiche, difficoltà ecc. integrando diverse modalità di accesso (stradale, escursionistica, alpinistico, arroccamento meccanico ecc.).

4. Il Piano degli Interventi potrà individuare nuovi tracciati escursionistici oltre a quelli indicati dalla Tavola 04 delle Trasformabilità curando in particolar modo la differenziazione e specializzazione per target di utenza (itinerari didattici, percorsi in sicurezza per persone con ridotta capacità motoria, tracciati per escursionisti esperti, ecc.) attraverso la tematizzazione e gerarchizzazione della viabilità minore e della rete sentieristica esistente con puntuali previsioni di recupero, adeguamento, potenziamento, valorizzazione od eventualmente nuova realizzazione.

5. Gli interventi di cui al presente P.I.C.T. potranno essere promossi ed attuati anche con il ricorso a misure premiali connesse al credito edilizio, alla perequazione (in particolare ambientale), alla compensazione urbanistica, al fine del reperimento delle aree e dei tracciati funzionali alla realizzazione ed adeguamento della rete dei percorsi e degli spazi di servizio anche con eventuale ampliamento (ove ammissibile) e cambio di destinazione d'uso di volumi maggiori ed accessori per destinazioni ricettive o di servizio.